






PIRE 28905
PUB-ANT.A.3.9











Tomus IX

Istit. di Diritto Pubblico
dell'Università di Padova

Proc. Civ.

XXX

01

II

Proc. liv. XXIX- 1
II

SI
DICE
CIVILE

GUIDA
FORENSE

FORMULE
ATTO .

E
SI, e COMP;
II.

Istit. di Diritto Pu'
dell'Università di P

Proc. Ci

XXXIX

01
II

ANALISI
DEL CODICE
DI
PROCEDURA CIVILE
PER SERVIRE DI GUIDA
ALLA PRATICA FORENSE

CORREDATA DELLE FORMULE
PER QUALUNQUE ATTO.

TOMO IX.

FIRENZE
PRESSO MOLINI, LANDI, & COMP.;
MDCCCVIII.

ANALISI DEL CODICE

DI

PROCEDURA CIVILE

P A R T E I I.

PROCEDURE DIVERSE

La prima parte del Codice, di cui ci siamo finora occupati, ha considerato gli affari contentiosi in generale, e ci ha somministrato le regole di procedura comuni ad ogni specie di cause. Ma le diverse combinazioni della società civile ponno far nascere delle controversie, che oltre alle norme generali esigano alcune particolari discipline, o ponno costituire il cittadino nella necessità d'invocare l'intervento del magistrato, quantunque non abbia volontà ed occasione di litigare.

Queste norme particolari e questi atti di volontaria giurisdizione costituiscono il sog-

getto della secouda parte che imprendiamo a trattare. Vengono in primo luogo le disposizioni che modificano in certi casi le regole comuni; indi seguono le forme di procedere ne' diversi affari nei quali è necessaria l'autorità della giustizia, quantunque non siavi controversia fra le parti.

Questa seconda parte si divide in tre libri. I titoli del primo libro trattano di materie che non hanno fra loro una connessione diretta, perciocchè si è dato per titolo; *procedure diverse*. Il secondo libro concerne le procedure relative all'apertura di una successione; il terzo finalmente contiene un sol titolo che regola le formalità dei compromessi.

Il Codice termina con un piccolo trattato, in cui sono raccolte alcune massime generali, che si applicano a tutte le specie della procedura.

LIBRO PRIMO

PROCEDURE PARTICOLARI A DIVESE
MATERIE.

In questo libro trovansi riunite alcune materie di differente natura, di cui ciascuna ricerca forme particolari non comuni alle altre: non potendo esse somministrare argomento per altrettanti libri particolari, sono state raccolte in un solo e diviso nei dodici titoli seguenti.

1. Delle offerte di pagamento e del deposito;
2. Del diritto dei proprietarj sui mobili, effetti e frutti dei loro conduttori e affittuarj, e del loro sequestro; e di quello sugli effetti di un debitore forestiere;
3. Del sequestro per causa di rivendicazione;
4. De la subasta per vendita volontaria;
5. Del modo di ottenere la spedizione o copia di un atto, o di farlo riformare;
6. Di alcune disposizioni relative alla immissione in possesso dei beni di un assente;

7. Dell'autorizzazione delle donne mariate;
8. Della separazione dei beni;
9. Della separazione personale e del divorzio;
10. Dell'intervento dei parenti, ossia dei consigli di famiglia;
11. Della interdizione;
12. Del beneficio della cessione dei beni.

TITOLO PRIMO

Delle offerte di pagamento e del deposito.

Un debitore, che voglia ottenere la sua liberazione, se trova nel creditore o della durezza di animo o rifiuto fondato sulla insufficienza delle offerte, o sulle condizioni delle medesime, rivolgesi al magistrato onde scansare gli atti esecutivi, o farli cessare se sono incominciati. A tale effetto fa notificare le sue offerte col ministero di un usciere, affinchè il creditore sia costituito in mano di accettarle. L' usciere deve aver ricevuto gli oggetti offerti ed esserne apportatore, mentre ne fa l'intimazione, per lo che è loro dato il nome di *offerte reali*.

Se il creditore si ostina a riusarle, il debitore è autorizzato a farne il deposito all'uffi-

ficio de' depositi giudiziarj senza che occorra perciò di ottenere sentenza o decreto di giudice.

Qualunque partito prenda il debitore, vi è sempre tra lui ed il creditore una contestazione relativa alla validità o invalidità delle offerte; quegli adunque che vorrà liberarsi dal debito, dovrà sottoporre tale contestazione al tribunale competente introducendo un'istanza di validità delle offerte.

I principj relativamente alle offerte reali ed al deposito sono stabiliti dal Codice Napoleone dall'*articolo 1257* fino all'*art. 1264*. Ivi si trova ordinato, quando, come, da chi, a chi ed in qual luogo dovranno farsi le offerte reali il deposito; si vede parimenti quali sono gli effetti del deposito, come questo importa la liberazione del debitore, e come il deposito mette a conto e rischio del creditore le somme o le cose depositate. Lo sviluppanimento di questi principj non entra nel piano di quest'opera; ci limiteremo dunque a far conoscere le formalità che il Codice di procedura prescrive per operare validamente le offerte ed il deposito di esse.

Questo giudizio è ben differente da quello così detto *di diffamazione*, col quale si

provoca una persona, che vantavasi aver dei titoli, a produrli, e per cui il creditore comunemente appellavasi *actor lacesitus*. Le nuove leggi non ammettono questa sorta di giudizj che chiamavan le liti, laddove forse sarebbero mai state. Il giudizio delle offerte ha tutt' altro oggetto, esso non è fatto per tentare il creditore quando il titolo non è certo, ma per liberare un debitore di buona fede, che vuol pagare tutto ciò che certamente deve.

Dividetemo questo titolo in quattro articoli, i quali tratteranno successivamente :
 1. del processo verbale delle offerte reali ;
 2. della domanda di validità delle offerte ;
 3. del deposito ; 4. delle module.

A R T. I.

Del Processo verbale delle offerte reali.

1. Un debitore, cui interessa di far conoscere autenticamente la sua buona volontà di pagare, comincia dal far costruire da un usciere un processo verbale delle sue offerte. Indipendentemente dalle formalità che ordinariamente si ricevano per tutti gli atti in forma di citazione, l' usciere che dovrà aver ricevuto dal debitore gli oggetti da lui offerti, dovrà designarli nel suo processo verba-

le in modo che non possan mai venire scambiati con altri oggetti. *Art. 812.*

2. Per la qual cosa l'*art.* soggiunge, che se è stato offerto danaro contante, si dovrà descrivere la quantità e le specie delle monete. Questa precauzione è ingiunta affinchè se nel corso della istanza venisse qualche deterioramento nel mobile offerto o nelle monete, potesse a prima vista conoscersi in che precisamente sia stato alterato l'oggetto offerto, e farne sopportar la perdita a quella delle parti che soccomberà. *Ibid.*

3. L'anzidetto processo verbale si dovrà, come qualunque citazione, intimare alla persona o al domicilio del creditore; se questi accetta le offerte, l'usciere dovrà menzionarne la quitanza nel medesimo processo verbale. Alle volte il creditore dichiara nel processo verbale col mezzo dell'usciere ch'egli intende liberare il suo debitore, ed allora dovrà firmare la sua dichiarazione, e se non sa scrivere, l'usciere ne farà menzione. Il processo verbale serve di quitanza. *Art. 813.*

4. Se il creditore non vuol ricevere le offerte, l'usciere dà atto del suo rifiuto nel processo verbale, e dei motivi del medesimo egli lo intima a firmare la sua risposta, se

no, farà menzione che non ha potuto o non ha voluto firmare. *Ibid.*

5. In principio dell'opera abbiamo annunciato che le disposizioni del Codice si spiegano e si suppliscono mutuamente. Questa massima ci somministra la norma onde risolvere una questione: se il creditore cui le offerte sono dirette non trovasi al suo domicilio, in qual modo dovrà comportarsi l'usciere? Ei farà come in tutt'altro caso simile, quando trattasi di una citazione; lascerà copia dell'atto a qualche persona di casa, se non trova alcuno, a qualche vicino, o finalmente al podestà o sindaco del comune, che dovrà vidimare l'originale.

6. Intimate in questo modo le offerte, il debitore agirà come se il creditore le avesse ricusate; in fatti fintantochè queste non sono accettate nelle debite forme non obbligano a nulla il creditore; quindi il debitore farà la sua domanda al tribunale per farle dichiarar buone e valide; lo che vedrassi nel seguente articolo.

7. Intimate le offerte in assenza del creditore, l'usciere non ha potuto dar atto nel suo processo verbale nè di accettazione, nè di rifiuto; quindi il debitore può ritrattarle.

insino a tanto che non gli consti della loro formale accettazione ; in questo caso ei dovrà egualmente notificare al creditore la sua ritrattazione , e dall'altro canto se il creditore venuto in cognizione dell'intimatogli processo verbale si determinerà di accettare le offerte , ei dovrà far notificare al debitore la sua accettazione ; questo atto dalla parte del creditore dovrà contenere intimazione all'offerente , onde recarsi da un notaro ad un giorno ed ora indicati per realizzare le offerte accettate e per farne il rilascio o il pagamento contro ricevuta . Se il creditore non fa alcuna notificazione , l'offerente lo citerà , come si è detto di sopra , con domanda di validità di offerte .

A R T. II.

Dell'azione del debitore per far dichiarar buone e valide le offerte.

1. Quando le offerte non sono accettate , il debitore che vuol liberarsi può farne il deposito , come si dirà nell' articolo seguente . Ma se il rifiuto del creditore è fondato sulla insufficienza delle offerte , o sulla inammis- sibilità delle condizioni del pagamento , il deposito fatto dal debitore non lo libera , ma

bisogna che questi ricorra al tribunale per far dichiarare la validità delle offerte.

2. Il debitore citerà adunque il suo avversario, s'egli è il più diligente; il creditore stesso potrà anch'egli in senso contrario citare l'offerente per far dichiarar nulle ed insufficienti le offerte, tanto se queste non siano state accompagnate dal deposito, ma semplicemente notificate, quanto se lo siano state.

3. Nell'uno e nell'altro caso dovranno eseguirsi per la introduzione di questa istanza le forme stabiliti per qualunque altra domanda che si porti davanti un tribunale; quindi se l'istanza delle offerte è incidente in una causa non ancora giudicata, la domanda di validità o di nullità delle medesime s'introduce come qualunque altro incidente con atto di patrocinatore, ed è sottoposta al tribunale ove pende la causa principale; se l'istanza delle offerte non è dipendente da alcuna controversia esistente, la detta domanda s'introduce come qualunque altra azione principale. *Art. 815.*

4. Conseguentemente dovrà farsi il tentativo della conciliazione, ammenochè la materia che dà occasione alle offerte non sia di

quelle eccettuate da questo preliminare. Riuscendo inutile lo sperimento, l'attore citerà il suo avversario con un atto di uscire davanti il competente tribunale; cosicchè se le offerte nascono in un affare mercantile, non vi ha luogo a conciliazione, e l'istanza di validità o di nullità dovrà introdursi davanti il tribunale di commercio competente. *Ibid.*

5. Finita l'istruzione che comporta la natura dell'affare, se il tribunale rigetta le offerte come insufficienti, irregolari, le parti rimangono nel medesimo stato in cui erano prima delle offerte; il debitore però è condannato alle spese, ed il creditore non è in conto alcuno impedito a fare i suoi atti esecutivi quando ne abbia il diritto.

6. Se le offerte sono dichiarate buone e valide, il tribunale ordina nella medesima sentenza, che il debitore passerà al deposito, quando prima non l'abbia fatto, e quando il creditore non abbia accettato le offerte, e pronuncia inoltre che gl'interessi cesseranno dal giorno in cui il detto deposito è stato effettuato. *Art. 816.*

7. Se il deposito è stato fatto volontariamente in seguito delle offerte animesse già per sentenza, il tribunale lo dichiara valido,

e pronuncia la cessazione degl' interessi a contare dal giorno del detto deposito. In fatti è un principio proclamato dal Codice Napoleone, *art. 1257*, che le offerte reali susseguite da un deposito, liberano il debitore, e la cosa depositata rimane a rischio del creditore.

A R T. III.

Del deposito della cosa offerta.

1. Dal principio di sopra stabilito segue che il debitore, le di cui offerte sono state riconosciute, è liberato facendone il deposito. Esse tengono luogo di pagamento; ma lo stesso *art. 1257* del Cod. Nap. soggiunge per condizione, *quando sono fatte validamente*. Il debitore adunque non è liberato, se non quando le cose offerte e susseguite da un deposito sono conformi alla sua obbligazione.

2. Come si conosce se l'offerte sono validamente fatte? Le parti non essendo di accordo hanno un uguale interesse di far giudicare la differenza. Allorchè il creditore ha riconosciuto di ricevere le offerte perchè non le crede sufficienti, o perchè trova irregolari le condizioni del deposito, può introdurre la sua domanda di nullità. Del pari il debitore,

che non vuol restare incerto sulla sua sorte, può domandare che le offerte sian dichiarate buone e valide: il più sollecito incomincia la procedura.

Ma tra il creditore ed il debitore passa una differenza; il primo non ha interesse di domandare la nullità delle offerte che quando esse sono susseguite dal deposito, perciocchè è allora che le cose depositate rimangono a suo rischio. Per l'opposito il debitore, riuscate le offerte, comincia d'allora ad avere interesse di citare il suo avversario, per farle dichiarare buone e valide, anche prima che ne abbia effettuato il deposito.

Quindi è che il debitore è libero di depositare immediatamente e di sua volontà le cose offerte, o di aspettare che siano state dichiarate buone e valide. Nel primo caso, se riesce vittorioso, guadagna gl'interessi, i quali cessano dal giorno, in cui ha eseguito il deposito; nel secondo caso ei sarà obbligato ad eseguirlo dalla sentenza che ammette le offerte, ma deve soffrir l'interessi fino al giorno in cui ha fatto il deposito delle cose offerte.

Del rimanente, o che il deposito sia stato fatto volontariamente, o che l'abbia ordina-

to il tribunale, esso è assolutamente necessario, perchè si operi la liberazione del debitore. Le formalità dalle quali il detto deposito dovrà essere accompagnato sono prescritte dal Codice Napoleone; ma siccome fa parte del Codice giudiziario, così è nostro dovere di brevemente riportarle.

3. Primieramente il creditore, che non ha voluto accettare le offerte reali, verrà intimato con atto di uscire o personalmente, o al domicilio, di trovarsi al giorno ed all'ora determinati all'ufficio dei depositi, per esser presente alla realizzazione del deposito della somma offerta in un con gl'interessi di essa fino a quel medesimo giorno. *Cod. Nap. art. 1259.*

La legge non esprime l'intervallo che dovrà passare dalla intimazione alla comparsa, d'onde risulta, ch'è in facoltà del debitore di fissarlo, purchè lo faccia ragionevolmente, cioè che accordi al creditore un tempo sufficiente per rendersi al luogo del deposito.

4. Intimato il creditore, si presenti o no al giorno ed ora indicati, il debitore non resterà dal fare il suo deposito, e questo atto si registrerà in un processo verbale che vien

costrutto dall' ufficiale incaricato de' depositi giudiziarij. L' atto di deposito dovrà enunciare la qualità e quantità delle monete costituenti la somma depositata; far menzione che il creditore è stato debitamente chiamato, ch' è comparso o ch' è contumace. In caso che sia comparso, nel processo verbale si esprimerà che la somma gli è stata offerta, e ch' egli l' ha accettata o riusata. Il creditore dovrà sottoscrivere il processo verbale, o dovrà farvisi menzione che non lo abbia potuto o voluto. Finalmente, in caso di non comparsa, il debitore dovrà fargli notificare il processo verbale di deposito alla persona o al domicilio con intimazione di ritirare la somma depositata. *Ibid.*

5. Se prima che si effettui il deposito sopraggiungono *opposizioni* vale a dire *sequestri* provenienti da creditori del creditore, e fatti nelle mani del debitore offerente, tali opposizioni o sequestri non saranno un ostacolo alla procedura di cui parliamo: il debitore vorrà egli depositare volontariamente le cose offerte? Il deposito fatto nelle regole sarà valido, e si riterrà vincolato dalle fatte opposizioni o sequestri; il debitore sarà egli costretto a depositare con sentenza? Il depo-

sito si farà del pari sotto i medesimi vincoli delle opposizioni o sequestri. Di più, se nella sentenza non si facesse menzione delle dette opposizioni o sequestri, il vincolo inerente al deposito sarebbe supplito *de jure*, perciocchè è esso una condizione espressa dall' *art. 817* del nostro Codice di procedura. Segue da tutto questo, che l'esistenza di opposizioni o sequestri fatti nelle mani del debitore non può dispensarlo dall' effettuare il deposito ordinato dalla sentenza.

6. Notisi però, che tanto nell' uno quanto nell' altro caso, cioè o che il deposito sia volontario, o che sia giudiziale, il debitore è in obbligo di denunciare al creditore le opposizioni o sequestri fatti nelle sue mani. È a questa sola condizione ch' egli sarà liberato, e che il sequestro non avrà effetto che sulle somme depositate. *Art. 817 in fin.*

7. Una tale denuncia da farsi al creditore si eseguirà entro i termini e colle formalità prescritte al titolo, *del sequestro sopra effetti del debitore esistenti presso un terzo*, le di cui disposizioni dovranno esser poste ad esecuzione, tuttochè si effettui il deposito delle somme offerte.

8. Le cose finora esposte intorno alle of-

ferte reali ed al deposito hanno la loro applicazione tanto nel caso che l'oggetto dovuto sia una somma di danaro, quanto nel caso che sia un oggetto mobile da consegnarsi *brevi manu* o al domicilio del creditore, o a quello del debitore, o in un luogo terzo convenuto nel contratto o ordinato con sentenza; ma se l'oggetto dovuto è di natura da essere consegnato nel luogo stesso in cui si trova, allora certo è, che l'usciere non potrà essere portatore delle offerte reali; quindi il debitore si comporterà com'è prescritto dall'Art. 1264 del Codice Napoleone, cioè ch'egli farà ingiungere al creditore di eseguirne il trasporto, con atto notificato alla persona o al domicilio reale, o al domicilio eletto per la esecuzione del contratto. Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, e se il debitore abbia sogni del luogo in cui è collocata, questi potrà ottenere il permesso di depositarla giudizialmente in qualche altro luogo.

Ben inteso che questo incidente non impedisce alle parti d'introdurre la loro istanza o di validità, o di nullità delle offerte, sia prima, sia dopo il deposito.

A R T. IV.

Module per le offerte reali e per il deposito.

§. I.

Processo verbale delle offerte di pagamento.

„ L'anno mille ottocento cinque, il giorno nove febbrajo, ad istanza del sig. Giovanni P...., proprietario, domiciliato nella comune di Casalmaggiore, circondario di Cremona, dipartimento dell'Alto Po, in esecuzione di una sentenza proferita contraddittoriamente, il giorno dieci gennajo scorso, dal tribunale di Cremona, tra il detto sig. P.... e Giuseppe G...., falegname, parimenti domiciliato a Casalmaggiore; io Paolo D..., usciere presso il tribunal civile di Cremona, come da matricola registrata al N. 19, domiciliato nella medesima comune di Casalmaggiore, ho fatto offerta reale e a danari contanti effettivi al detto sig. G.... personalmente, avendolo trovato nel suo domicilio a Casalmaggiore, della somma di cinquecento lire e cinquanta centesimi, cioè: quattro monete d'oro, ciascuna di venti lire, ottantaquattro monete di cinque lire ciascuna, una moneta di due lire trenta centesimi ec. ec.

„ Le presenti offerte sono fatte pel prezzo di un cavallo che il detto G.... aveva lo-

cato all'istante, ed a motivo dell'impossibilità in cui questi si trova di restituire il detto cavallo che è morto nel tempo che se ne serviva.

„ Esse sono fatte parimenti colla condizione che il sig. G.... rilasci la corrispondente valida quitanza.

„ Il detto G.... ha ricusato di ricevere la detta somma di cinquecento lire, sostenendo che il cavallo in questione valeva almeno settecento lire; acconsentendo in conseguenza di ricevere le mie offerte solamente come porzione e non come saldo del prezzo del detto cavallo, protestando di più di procedere per il pagamento della detta somma di settecento lire. Avendo io intimato al detto G.... di sottoscrivere la sua risposta, ha dichiarato di non sapere scrivere.

„ Dietro questa risposta ho fatto per l'istante tutte le riserve e proteste, dichiarando che procederà per far dichiarare le sue offerte buone e valevoli.

„ La copia del presente processo verbale è stata da me lasciata al domicilio del detto C...., consegnandogliela personalmente.,,

Sott. D.... Usciere.

Se il creditore non avesse voluto rispon-

dere, nè sottoscrivere, benchè sapesse scrivere, il che accade alle persone circospette che prima di obbligarsi vogliono prender consiglio, il processo verbale ne farebbe menzione in questi termini.

„ Il detto G... ha riuscato di ricevere la detta somma, ed anche di dire le cause del suo rifiuto; parimenti non ha voluto sottoscrivere la sua risposta, benchè gli abbia intimato di farlo. Egli è perciò che gli ho dichiarato che l'istante andava a procedere ad effetto di far dichiarare le sue offerte ec. „

Allorchè il creditore non si è trovato nel suo domicilio, il rifiuto è concepito in questi termini.

„ L'anno.... ec., ho fatto offerta reale, in danari contanti effettivi, al detto G.... nel suo domicilio, dirigendomi ad una persona che mi disse essere sua figlia; della somma di... ec. Non avendo potuto ottenere risposta, attesa l'assenza del detto G...., ho ritenuto che riusasse di ricevere la detta somma, e di rilasciarmene quitanza. In conseguenza gli ho dichiarato che l'istante andava a procedere, all'effetto di.... ec.

„ La copia del presente atto di citazione è stata da me lasciata al detto G...., nel suo

domicilio, consegnandola come si è detto di sopra. „

Nel caso in cui il creditore accetta le offerte, l'usciere lo verifica come segue.

„ Il qual G... avendo dichiarato che era pronto a ricevere la somma offerta ed a rilasciarne quitanza, gli ho all' istante contata e rilasciata la detta somma di cinquecento lire, cinquanta centesimi, come ha confessato; ha dichiarato in conseguenza di liberare il sig. P.... dall' obbligo della restituzione del cavallo di cui si tratta.

„ La copia del presente atto è stata da me lasciata alla persona medesima del detto sig. G.... il quale ha sottoscritto tanto l'originale, quanto la detta copia. „

Sott. D... Usciere.

„ Allorchè il creditore non sa scrivere si dice.

La copia del presente atto è stata lasciata da me al detto G...., al quale avendo intimato di sottoscrivere tanto l'originale quanto la detta copia, ha dichiarato di non sapere scrivere. „

Sott. D... Usciere.

N. N.

Se quegli che fa offerte reali vuol farne

nel medesimo tempo il deposito prima di dire che si è lasciata copia dell'atto di citazione, si continua così.

„ Ad istanza del medesimo offerente ho dichiarato al detto G..., che andavo a depositare la detta somma offerta. In conseguenza gli ho intimato di ... „

Il rimanente si concepisce come nella modula di una simile intimazione che si troverà qui abbasso; sarà facile di adattarla al processo verbale delle offerte reali, se si vuole che le due formalità siano adempite col medesimo atto di citazione.

§. II.

Rivocazione delle offerte reali.

„ L'anno mille ottocento cinque, il giorno dodici febbrajo, ad istanza del sig. Giovanni P...., proprietario, domiciliato nella comune di Casalmaggiore, circondario di Cremona, dipartimento dell'Alto Po, io Paolo D...., usciere presso il tribunal civile di Cremona, come da matricola registrata al N. 22, domiciliato nella medesima comune di Casalmaggiore, ho notificato a Giuseppe C...., falegname, parimenti domiciliato a Casalmaggiore, che non avendo accettate le offerte reali ad esso fatte, con mio atto di

citazione del giorno nove di questo mese, della somma di cinquecento lire, cinquanta centesimi, per prezzo di un cavallo che l'istante aveva preso in affitto dal detto G...., il detto istante revoca formalmente le dette offerte, protestando contro tutto ciò che potrebbe essere fatto in conseguenza, intendendo che esse siano riguardate come non avvenute sotto tutte le riserve di ragione dell'istante.

„ La copia del presente atto è stata da me lasciata al domicilio del detto G...., consegnandola a sua moglie. „

Sott. D. Usciere.

§. III.

Accettazione delle offerte.

„ L'anno mille ottocento cinque, il giorno dieci febbrajo, ad istanza di Giuseppe G.... falegname, domiciliato a Casalmaggiore, circondario di Cremona, dipartimento dell'Alto Po, io Grisostomo V...., usciere presso il tribunal civile di Cremona, come ec., domiciliato nella detta cumune, ho notificato al sig. Giovanni P...., proprietario, domiciliato a Casalmaggiore, circondario medesimo, in persona, nel suo domicilio, di una donna che mi ha detto essere sua domestica, che il detto G.... accetta formal-

mente le offerte reali che gli sono state fatte con atto di D...., usciere, il giorno nove di questo mese, della somma di cinquecento lire, cinquanta centesimi, consistente nelle monete indicate nel detto processo verbale di offerte, in pagamento del valore di un cavallo che l'istante aveva preso in affitto dal detto sig. P...., e che è morto mentre se ne serviva. L'istante dichiara che è pronto a rilasciare una valida quitanza della detta somma. In conseguenza alla medesima istanza ho intimato al detto sig. P.... di trovarsi dimani a mezzogiorno nello studio del sig. B..., notaro a Casalmaggiore, per ivi contare e rilasciare all'istante la detta somma offerta, e riportare da esso il suo assenso. L'istante protesta di nullità tutto ciò che fosse fatto per il deposito delle dette offerte da esso accettate. Dichiara che non eseguendosi dal sig. P.... il pagamento dimani nel luogo e nell'ora indicati, procederà per ottenerlo coi modi di ragione.

„ Del presente atto è stata lasciata copia da me al detto sig. P...., consegnandola come sopra. „

Sott. V.... Usoiere.

Citazione per la validità delle offerte.

Allorchè le offerte sono incidenti, la domanda per la loro validità s'introduce come tutti gl' incidenti, mediante atto di patrocinatore; essa al contrario si forma con atto di citazione allorchè le offerte non riguardano alcuna controversia pendente. Si conosce già la forma di un'istanza di patrocinatore, di cui si sono date più volte delle module, per questa stessa ragione noi non daremo la modula di una citazione. Nell'una e nell'altra forma le conclusioni dell'attore sono le medesime; basterà dunque qui di accennare quelle che convengono in generale ad una domanda per la validità delle offerte.

„ Per veder dichiarare buone e valevoli le offerte reali fatte a Giuseppe G.... della somma di cinquecento lire, cinquanta centesimi, mediante atto di citazione del giorno nove febbrajo mille ottocento cinque; decretare che il detto G... sarà obbligato di ricevere la detta somma e di rilasciare buona e valida quitanza, altrimenti che l'istante sarà autorizzato a depositare la detta somma, lo che facendo sarà validamente discaricato tanto del capitale, quanto degl'interessi, a

datare dal giorno del deposito che resterà a rischio del detto G... , condannare quest'ultimo nelle spese , l'ammontare dell'atto esecutorio per le medesime sarà ritenuto sulla somma offerta ; in conseguenza autorizzare l'istante a ritenere nelle sue mani la detta somma offerta fino al rilascio del detto atto esecutorio , il quale sarà ricevuto in deposito come danaro contante col resto della somma: , ,

Le conclusioni del reo convenuto sulla domanda per la validità sono semplicemente;

„ Che il tribunale , senza attenersi alle offerte reali di cui si tratta , voglia dichiararle nulle ed insufficienti , e condannare l'attore nelle spese. , ,

La dispositiva della sentenza che si profiere non ha difficoltà per le forme ; se ammette la domanda , essa è affatto simile alle conclusioni dell'attore ; se le offerte sono rigettate , la sentenza pronuncia come ha concluso il reo convenuto.

§. V.

Intimazione di esser presente al deposito ; processo verbale della consegna , e denuncia .

Quando il deposito si fa subito dopo le

offerte, non vi è bisogno che sia ordinato con sentenza: l'intimazione è concepita così.

„ L'anno mille ottocento cinque, il giorno undici febbrajo, ad istanza del sig. Giovanni P..., proprietario, domiciliato a Casalmaggiore, circondario di Cremona, dipartimento dell'Alto-Po, io Paolo D..., usciere presso il tribunal civile di Cremona, come ... ec., domiciliato nella medesima comune di Casalmaggiore, ritenuto che Giuseppe G..., falegname, domiciliato parimenti a Casalmaggiore, ha ricusate le offerte che gli sono state fatte da me il giorno nove di questo mese in detto nome, della somma di cinquecento lire, cinquanta centesimi, per le cause enunciate nel processo verbale delle dette offerte, ho intimato al detto G..., nel suo domicilio, alla presenza di sua moglie, di trovarsi il giorno sedici del corrente, ad un' ora dopo mezzogiorno, all' uffizio del ricevitore delle imposizioni del circondario, situato a Cremona, contrada ... N. 17, per ivi veder effettuare il deposito della detta somma offerta. L'istante dichiara che il deposito sarà fatto tanto in assenza, che in presenza del detto G... ,

dichiarandogli che fatto il deposito rimarrà a suo carico e rischio, che potrà ritirarlo quando lo crederà conveniente, e che l'istante ne sarà liberato.

„ Della presente intimazione è stata lasciata copia da me al detto G..., consegnandola come si è detto di sopra . „

Sott. D... Usciere.

Allorchè il deposito si fa in virtù di una sentenza, l'intimazione è così concepita.

„ L'anno mille ottocento cinque, i due giugno, ad istanza del sig. P..., proprietario, domiciliato a Casalmaggiore, circondario di Cremona, dipartimento dell'Alto Po, ed in virtù di una sentenza proferita dal tribunal civile di Cremona, il giorno ventidue marzo scorso, e debitamente notificata, io Paolo D..., usciere presso il tribunal civile di Cremona, come... ec., domiciliato nella detta comune di Casalmaggiore, ho intimato a Giuseppe G..., falegname, domiciliato parimenti a Casalmaggiore, nel suo domicilio, dirigendomi a sua moglie, di ricevere le offerte reali che gli sono state fatte con mio atto di citazione del giorno nove febbrajo scorso, della somma di cinquecento lire, cinquanta centesimi, che la detta

sentenza lo condanna ad accettare, e di rilasciar valida quitanza. Dietro il suo rifiuto gli ho intimato di trovarsi il giorno sei del presente mese, ad un'ora dopo mezzogiorno, all'uffizio del ricevitore delle imposizioni del circondario di Cremona, situato nella detta città di Cremona, contrada N. 17, per essere presente al deposito che l'istante intende di fare della detta somma, come lo autorizza la detta sentenza. L'istante dichiara che effettuerà il deposito tanto in assenza che in presenza; cioè: trecento cinquanta lire in contanti, e per il di più, in forza della detta sentenza, sarà depositato l'atto esecutorio delle spese rilasciato all'istante il giorno trenta maggio scorso, ammontante a duecento lire, cinquanta centesimi.

„ La copia del presente atto è stata da me lasciata al detto G...., nel suo domicilio, consegnandola a sua moglie, come si è detto di sopra. „

Sott. D... Usciere.

Il processo verbale del deposito non presenta alcuna difficoltà nella sua redazione; verifica che in virtù di una sentenza che si enuncia, il debitore si è presentato all'uffi-

zio che vi ha prodotto l'originale dell'intimazione fatta al creditore che questi essendo stato atteso e non essendo comparso, nè alcuno per esso, il debitore ha contato e rilasciato, in forma di deposito, la somma offerta; in fede di che l'atto di deposito è sottoscritto dal deponente, da quegli cui è rimesso il deposito e dall'officiale che stende il processo verbale.

Per denunciare questo processo verbale al creditore che non è comparso, se ne fa una copia, ed appiedi si stende la denuncia, coll'intimazione di ritirare l'oggetto depositato.

T I T O L O II.

Del diritto dei proprietarj sui mobili, effetti e frutti dei loro conduttori ed affittuarj, e del loro sequestro, e di quello sugli oggetti di un debitore forestiere.

I mobili di una casa, gli effetti e i frutti di un podere sono il pegno naturale del locatore; le leggi romane vi costituirono una ipoteca tacita; il Codice Napoleone ne fece il soggetto di un credito privilegiato (1). Ma

(1) Ved. L. 3. Cod. *De locat. et conduct.* L. 4. et 7 ff. *Locat.* Cod. *Nap.* art. 2012, n. 1

questo pegno su cose mobili potrebbe agevolmente essere sottratto: quindi la legge ne permette una pronta e facile apprensione colla via del *sequestro*, che in Francia chiamasi *saisie-gagerie*.

L'altro sequestro sui mobili di un debitore non domiciliato nel luogo in cui si trovano, non ha lo stesso privilegio di origine; ma la presenza accidentale del debitore divien per il creditore un giusto motivo di assicurare il suo credito con delle misure pronte ed efficaci, dappoichè *periculum est in mora*.

Nell'una e nell'altra procedura il favor della causa, o l'urgenza dell'affare, persuade il legislatore ad abbreviar gli atti dei pignoramenti ordinarij, senza però dar luogo a vessazione.

Noi divideremo la materia in due articoli, e parlando nel primo del sequestro sui conduttori ed affittuarj, vedremo: 1.^o cosa s'intenda per questa specie di sequestro; 2.^o quali sono le forme e gli effetti.

A R T. I.

Del sequestro sui conduttori ed affittuarj.

C A P. I.

Della natura di questo sequestro.

1. Parlando del pignoramento dei mobili,

abbiamo stabilito, che questa specie di esecuzione coattiva non può esercitarsi che in virtù di un titolo esecutorio; e facendo parola del sequestro nelle mani di un terzo, abbiam detto, che questa esecuzione non si dirige contro lo stesso debitore, ma contro i suoi effetti che sono in altrui possessione. D'altronde, se per sequestrare non è necessario di essere munito di un titolo esecutorio, abbiamo osservato, che conviene aver per lo meno un titolo qualunque, o farsene autorizzare dal giudice. Ma il sequestro del locatore differisce e dal pignoramento de' mobili e del sequestro nelle mani del terzo, dappoichè è *esso un rimedio che la legge appresta senza permesso di giudice ai proprietari, o a' principali conduttori di case e fondi rustici, con istruimento o senza, per essere pagati delle loro pensioni o affitti scaduti sui mobili ed effetti esistenti nelle case o poderi, ed in possessione del debitore o di persone aventi causa dal debitore.* Articolo 819.

2. Da questa definizione si vede che la legge estende il favore del pegno fino ai sublocatori; e non solo sui mobili ed effetti, ma ben anco sui frutti della terra tanto penden-

ti, quanto raccolti. Ed il §. 8 del *cit. art. 819.* vuole di più, che i proprietarj delle case o poderi dati in affitto possano sequestrare i mobili ed effetti, che esistevano nella casa o nel podere, e che fossero stati trasportati altrove senza il loro consenso, conservando su detti oggetti il loro privilegio, semprechè abbiano proposta l'azione in tempo utile, conforme al prescritto dal Codice Napoleone, *Art. 2102. (1).*

3. La legge va più lungi ancora nella applicazione di questo privilegio, e lo accorda contro i subaffittuarj ed i subconduttori. Siccome però sarebbe troppo rigoroso lo assoggettare assolutamente queste persone ad una garanzia verso il proprietario con cui non han contrattato, e siccome esigerla senza

(1) Questa citazione è errata nel testo italiano; invece dell'art. ivi riportato, deve stare il seguente: *art. 212, §. 1., num. 5.* „ il proprietario della casa o del fondo affittato può sequestrare i mobili in essi introdotti, quando siano stati traslocati senza il suo assenso, e conserva sopra essi il suo privilegio, purchè abbia protestato l'azione per rivendicarli nel termine di quaranta giorni quando si tratti del mobiliare di cui è fornita la possessione, e nel termine di giorni quindici quando si tratti della mobilia di una casa. „ Questo termine comincia dal giorno in cui gli oggetti sono stati traslocati.

restrizione, sarebbe lo stesso che inceppare il commercio e l'agricoltura, perciocchè niuno si presenterebbe a contrattare con un conduttore; così la legge stessa modificando questa disposizione, stabilisce, che se i detti subaffittuarj e sub conduttori giustificano di avere già pagato al sublocatore ed in buona fede il fitto dovuto, potranno ottenere la rimozione del sequestro. Ben inteso però che i pagamenti anticipati saranno riguardati come fatti in fraude del proprietario, e conseguentemente non potranno opporsi contro il sequestro. *Art. 820.*

C A P II.

Delle formalità del sequestro sui conduttori ec., e de' suoi effetti.

4. Il proprietario o il conduttore principale è tenuto di fare intimare al conduttore un preceitto di pagamento, almeno un giorno prima di procedere al sequestro. *Art. 819.*

5. Le formalità del sequestro, dice l'*art. 821.* sono le stesse che quelle del pignoramento dei mobili: un usciere si presenta con due testimonj, e mette nelle mani della giustizia tutti gli effetti che trova sui luoghi, e delle sue operazioni costruisce un processo verbale. Vedete ciò che abbiam-

spiegato al *tit. del pignoramenro dei mobili*
e le module *ivi*.

6. Vi si costituisce del pari un depositario o custode degli effetti sequestrati, ma questo depositario dovrà essere in preferenza lo stesso debitore sequestrato, quando non vi sieno eccezioni contro di lui; in questo caso sarà destinato un altro a scelta o del debitore o dell'usciere.

7. Quando il sequestro cade sui frutti ancora attaccati al suolo, si eseguisce, secondo il *cit. art. 821.* colle stesse forme prescritte dal *tit. 9. del lib. V.* della prima parte. *Vedi ivi.*

8. L'effetto di questo sequestro è di far vendere in virtù del titolo, su cui è fondato gli effetti divenuti pegno giudiziario; ma siccome questa coazione si esercita sovente senza titolo esecutorio, rendesi perciò necessario che il sequestro sia dichiarato buono e valido.

Non è adunque che in forza di una sentenza che gli effetti sequestrati possono mettersi all'incanto. *Art. 824.*

9. Ecco la maniera di ottenere questa sentenza; il sequestrante introduce la sua istanza di validità del sequestro colle formalità

prescritte per tutte le sorte d'istanze, cioè se il sequestro non dipende da alcuna causa pendente tra il creditore ed il debitore, la domanda è principale, si forma con atto di citazione introduttiva d'istanza, e si sottopone al tribunale del luogo del sequestro, conformemente è stato detto per il pignoramento de' mobili. Se il sequestro nasce nel corso di una causa già esistente, l'istanza per farlo dichiarar valido si forma con atto di patrocinatore, come introduconsi tutti gl'incidenti, e rimane allora davanti il tribunale ov'è pendente la causa principale.

10. Per ragione di uguaglianza il sequestrato qualora il creditore temporeggi, può domandare la rimozione del sequestro, o con atto di citazione, o con atto di patrocinatore, secondo che l'istanza è principale o incidente. In somma ad oggetto d'istruire e far giudicare la procedura sul sequestro, la parte pù sollecita chiamerà l'altra all'udienza.

11. Pronunciata la sentenza e dichiarato valido il sequestro, il depositario, sia lo stesso sequestrato, sia qualunque altro, è tenuto, anche a pena di essere arrestato, di consegnare il pugno giudiziale.

12. Dal fin qui esposto si comprende che questa specie di sequestro non è utile al proprietario o al sub-locatore, che quando o non siavi istruimento di locazione, o se l'istruimento è una scrittura privata; dappoichè se vi ha titolo autentico ed esecutorio, la procedura del creditore prende il carattere di un pignoramento di mobili, ed allora non vi ha bisogno di sentenza per autorizzare la vendita degli oggetti sequestrati.

13. Infine l'*art.* 825 porta che in questa specie di sequestro, per quel che riguarda la vendita e la distribuzione del prezzo, saranno osservate le regole precedentemente prescritte per il pignoramento dei mobili. Quindi bisognerà riportarsi alle disposizioni ivi espresse per tutto ciò ch'è relativo alle opposizioni alla vendita, alle reclamazioni e ad altre circostanze incidenti.

A R T. II.

Del sequestro di effetti appartenenti ad un debitore forestiere.

1. Nel testo francese questa materia è intitolata: *de la saisie-arret sur debiteur FORAIN.* *Forain* propriamente significa un mercante che va di fiera in fiera per vendere le sue mercanzie. Ma comunemente questo vocabolo

designa chiunque trovasi in un comune ove non ha stabile domicilio. Non trattasi però qui di uno *straniero*, vale a dire di un sudito di estraneo paese, ma di un italiano non domiciliato; per lo che il legislatore con accorgimento non si è servito del vocabolo *etranger*, ma di quello di *forain*; così noi senza offendere la lingua, possiamo dir *foraneo*, per la ragione che questa voce spiega l'idea, e non induce in equivoco come quella di *forestiere*, che, a comune intendimento, significa uomo di un'altra patria.

2. Ciò posto, ecco la disposizione relativa a questo caso: qualunque creditore anche non munito d'strumento e senza previo preцetto, può, dopo di averne ottenuto il permesso sia dal presidente del tribunale di prima istanza, sia dal giudice di pace, far sequestrare gli effetti appartenenti ad un suo debitore foraneo, che trovansi nel comune ove abita il creditore. *Art. 822.*

3. Pare a prima vista che avendo la legge autorizzato il sequestro contro qualunque debitore ed anco senza istruimento, ma con permesso di giudice, fosse per avventura superflua una simile disposizione per quel che concerne i debitori. Ma se si riflette che il

sequestro di cui parla il tit. 7. del V. libro p. p è applicabile soltanto agli effetti del debitore quando siano nelle mani di un terzo, si comprenderà che il caso essendo diverso esigeva delle particolari disposizioni, senza di che il creditore di un debitore foraneo non avrebbe avuto alcuna garanzia nel caso dicui parliamo.

4. Considerata la natura di questo sequestro, e le circostanze in cui ha luogo; lasciare gli effetti in custodia dello stesso debitore sarebbe eludere la garanzia che questa procedura ha voluto accordare al creditore. È questo il motivo per cui l'art. 823 dispone, che il creditore resta costituito depositario degli effetti sequestrati se sono già nelle sue mani, come accade per esempio agli albergatori, oppure, se non siano in suo potere, si costituisce un altro depositario come nella procedura di pignoramento di mobili. Per tutto quello poi che riguarda il resto della procedura, cioè processo verbale di sequestro, ed altre forme ed istanze incidenti, l'art. 825 stabilisce, che saranno osservate le regole precedentemente prescritte per il pignoramento dei mobili.

5. Inoltre quello ch'è particolare a que-

sto sequestro, il quale ha luogo quando il creditore non ha istruimento, o è soltanto munito di una scrittura privata, si è che non si può procedere alla vendita degli oggetti sequestrati, se non dopo una sentenza del tribunale che dichiari buono e valido il sequestro, e che autorizzi la vendita all'incanto. *Art. 824.*

Per lo che il sequestrante introdurrà la sua istanza con citazione davanti il tribunale che ha giurisdizione nel luogo del sequestro; se il sequestro è incidente, davanti il tribunale della causa principale, con atto di patrocinatore. Il debitore può del pari introdurre l'istanza di nullità del sequestro, s'egli è più sollecito, e l'introduce o con citazione, o con atto di patrocinatore secondo le circostanze.

6. Il depositario degli oggetti sequestrati sarà tenuto occorrendo, di consegnarli, sotto pena dell'arresto, e se è lo stesso creditore, sarà sempre tenuto di presentarli, sia che dopo la sentenza debbano essere restituiti al debitore, sia che debbano esser posti all'incanto. *Art. 824.*

7. Subitochè la vendita all'asta degli effetti sequestrati è stata ordinata con sentenza, l'*art. 825.* dispone, che vi si abbia a

procedere colle formalità prescritte al *tit. del pignoramento di mobili*. Lo stesso è stabilito circa alla distribuzione del prezzo che si fa secondo le regole portate al *tit. della distribuzione per contributo*.

T I T O L O III.

Del sequestro per causa di rivendicazione.

La rivendicazione è un'azione nascente dal dominio; il sequestro per causa di rivendicazione è un atto preparatorio della medesima, onde il diritto di proprietà sia prima di ogni altra procedura assicurato.

Due articoli compongono il presente titolo: il primo spiegherà il carattere di questo sequestro e gli atti che lo precedono; il secondo presenterà la procedura del medesimo: in un terzo poi daremo una modula d'istanza, e di un decreto per citare il debitore ad un giorno ed ora determinati.

A R T. I.

Del carattere del sequestro per causadi rivendicazione, e di ciò che lo precede.

1. Al titolo del pignoramento dei mobili abbiamo parlato del caso che un terzo pretenda di essere proprietario degli oggetti compresi in un pignoramento, ed abbiam

detto cos' abbia a fare per rivendicarli. Presentemente trattasi di regolare la procedura nel caso in cui un mobile ritrovisi nelle mani di una persona che ricusi di rilasciarlo; egli è incontrastabile che si ha in questo caso il diritto di rivendicarlo; ma siccome il detto oggetto non oppignorato, egli è urgente di impedire che sia sottratto, per la qual cosa convien metterlo prima di ogni altro nelle mani della giustizia, quindi il sequestro di cui parliamo si può definire: un atto con cui il proprietario di un mobile richiede che gli sia restituito, facendolo prima divenire pegno giudiziale.

2. Da ciò risulta, che questo pignoramento non ha come gli altri, per oggetto di vendere il pegno, ma di rivendicarlo; perciò il sequestrante non ha bisogno di esibire un titolo autentico, ma basterà ch'ei sia in istato di poter provare la sua proprietà. Ciò nonostante, siccome questa facoltà potrebbe degenerare in abuso, la legge prescrive che l'attore abbia a ricorrere al presidente del tribunale di prima istanza (1), presentandogli

(1) A questo passo la traduzione italiana vuol essere rettificata. Il francese dice: *il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication qu'en vertu d'ordonnance*

una domanda scritta da un patrocinatore, a piè della quale il presidente scriverà il decreto che autorizza il sequestro. E nel caso che si fosse proceduto al sequestro senza la detta preliminare autorizzazione, la legge prescrive inoltre, che tanto l'attore, quanto l'usciere siano soggetti alla condanna dei danni ed interessi. *Art. 826.*

3. Il sequestro di cui parliamo è un atto conservatorio o assicuratorio; per permetterlo il presidente non fa che delibare il merito sulla proprietà dell'attore, quindi non sarà questi obbligato di adire il giudice del domicilio del suo contendente per domandare l'autorizzazione, di cui nell'*art. antecedente*; per lo che il testo italiano alle parole giudice ec. aggiunge quelle: del luogo ove si trova la cosa, le quali mancano nel testo francese; ma si sottintendono. Questa disposizione è confermata dal susseguente *art. 830*,

DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, rendue sur REQUETE. L'italiano dice: *non può farsi sequestro ec. se non è ordinato DAL GIUDICE DI PACE* ec. Il vocabolo *requête* quando anche la lettera del testo non fosse chiara, direbbe abbastanza che la domanda debba presentarsi al tribunale di prima istanza. *Requête* è un atto di patrocinatore; ora nella giustizia di pace non vi ha ministero di patrocinatori.

il quale dice, che il sequestro per causa di rivendicazione si fa nella forma medesima del pignoramento ed esecuzione dei mobili; ora parlando di questo pignoramento si è stabilito, che le autorizzazioni occorrenti nella procedura sono della competenza del tribunale del luogo ov' essa si esercita. Lo stesso adunque dovrassi deciderè per quello che concerne l'autorizzazione del sequestro di cui trattiamo. Ben inteso però, che per non invertere l'ordine delle competenze, assicurata che sarà la cosa mediante il sequestro, la questione sulla proprietà dovrà essere subordinata al tribunale del domicilio del sequestrato. *Art. 801.*

4. Per maggior precauzione contro gli abusi di siffatta facoltà di sequestrare l'*art. 827* dispone, che qualunque istanza che si presenti a questo fine debba contenere la specificazione sommaria degli effetti reclamati.

5. Per non render vano questo mezzo di assicurazione, temendosi, che col ritardo dei termini gli effetti da sequestrarsi possano venire sottratti o nascosti, il presidente può permettere che il sequestro si effettui anche nei giorni di festa legale; questa particolare

autorizzazione dovrà essere espressa nel decreto. *Art. 828.*

6. O che gli oggetti reclamati siano presso colui, che n'è il possessore, o presso qualche terza persona per farvi per esempio delle riparazioni o per qualsivoglia pretesto, il sequestro si eseguisce sempre nei luoghi, in cui si trova la cosa; è questo il carattere della revendicatoria che è fondata sul *jus in re*. Se colui, presso il quale sono gli effetti, ricusi di aprire le porte, o si opponga in qualunque modo al sequestro, se ne farà rapporto al presidente, il quale pronuncierà come nei giudizj *di sommaria esposizione* (1). Intanto la operazione resterà sospesa; ma perchè nulla sia asportato, l'usciere potrà mettere delle guardie alle porte. *Art. 829.*

A R T. II.

Delle formalità del sequestro per causa di rivendicazione.

1. Questa specie di sequestro non si fa in forza di un titolo esecutorio, ma, com'è detto, in forza del decreto del presidente del tribunale di prima istanza, che lo permette

(1) *En référe.* Noi portiamo opinione che questa parola potria volgarizzarsi in termine forense per *referato*.

dopo di aver sommariamente conosciuto che l'attore è in istato di provare la sua proprietà. Conseguentemente non occorre che l'usciere faccia precedere un preceitto, come nei pignoramenti. Ei comincia col suo processo verbale che costruirà colle forme di quello che si fa per il pignoramento dei mobili; quindi dovrà farsi accompagnare da due testimonj, descrivere tutti gli oggetti capo per capo, ed osservare tutte l'altre formalità come è prescritto dall'*art.* 830.

2. Notate però che per disposizione del medesimo articolo, colui che ha in suo potere i detti oggetti n'è ordinariamente costituito depositario, ammenochè vi abbiano eccezioni contro la persona o che non voglia incarcarsene, in qual caso se ne destinerà un altro, a scelta o del sequestrato o dell'usciere. *Ibid.*

3. Siccome questo mezzo conservatorio non ha per oggetto di far vendere gli effetti sequestrati, ma di rilasciarli al vero padrone, così è mestieri che sia pronunziato in giudizio sul merito della proprietà. Quindi appena compiuto il pegno giudiziario, il sequestrante dovrà introdurre la sua istanza di validità di sequestro, e se temporeggi, il sequestrato

potrà domandarne dal suo canto la nullità, di maniera che o in un modo o in un altro il sequestro per causa di rivendicazione dovrà terminare con una sentenza, con la quale o si aggiudicheranno al vero padrone gli effetti sequestrati, o si ordinerà la rimozione del sequestro.

4. Secondo i principj generali l'attore deve seguire il foro del reo; conseguentemente l'istanza sul merito della proprietà delle cose sequestrate potrà introdursi davanti il tribunale del domicilio del possessore di dette cose. *Art. 381.* Supponiamo adunque che un abitante di Pavia abbia dato ad un orologaro di Milano una ripetizione per farla racconciare. Il vero proprietario della ripetizione adirà il presidente del tribunale di prima istanza di Milano per farne autorizzare il sequestro nelle mani dell'orologaro, ma la questione di proprietà essendo colla persona domiciliata a Pavia, l'istanza sul merito dovrà introdursi nel tribunale di Pavia.

Nulladimeno, se il sequestro per causa di rivendicazione fosse connesso ad una istanza già esistente fra le parti, lo stesso *art. 831* stabilisce che la domanda per il giudizio sul

merito dovrà introdursi nel tribunale , ove pende l'istanza principale.

A R T. III.

*Modula d'istanza per ottener l'autorizzazione
del sequestro.*

§ I.

„ Al sig. presidente del tribunal civile di prima istanza del circondario di Cremona,

„ Espone Claudio F... negoziante , domiciliato a Codogno , che ha venduto , sono quattro mesi , al Sig. Giuseppe A.... , mercante droghiere a Cremona , un barile d'olio di olivo , mediante il prezzo di , che doveva essere pagato al momento della consegna .

„ Quindici giorni dopo quest'invio , il sig. A.... prevenne l'esponente che era nell'indispensabile necessità di far punto co' suoi creditori , alcuno de' quali aveva fatto procedere per il pignoramento di tutti i suoi mobili , effetti e mercanzie , e specialmente del barile d'olio .

„ In queste circostanze ed in conformità dell'avviso dato dal sig. A.... egli è certo che il barile d'olio deve trovarsi nel medesimo stato in cui era , allorchè fu depositato nel magazzino del detto sig. A.... , e che quindi l'e-

sponente ha diritto di reclamarne la rivendicazione.

„ In conseguenza l' esponente ricorre perchè vi piaccia , signore, in vista della lettera del sig. A....., colla quale aveva chiesto che l' esponente gli spedisce il detto barile d' olio per il prezzo di..... in data dell'..... e di un' altra lettera del medesimo , in data dell'..... nella quale annuncia la disposizione di far punto co' suoi creditori , e partecipa all' esponente i pignoramenti che sono stati fatti ad istanza de' suoi creditori , le dette due lettere debitamente registrate all' ufficio di... permettere all' esponente di far sequestrare il detto barile di olio , perchè in seguito venga pronunziato come di ragione sulla proprietà del medesimo , salvo di far procedere alla riconoscione del carattere e sottoscrizione dell' A....., sulle dette due lettere , in caso di controversia , e senza pregiudizio ancora delle azioni dell' esponente a motivo del guasto , cui avrebbe potuto soggiacere il detto barile di olio dopo il deposito fatto nel magazzino del detto sig. A.....,“

In seguito si pone il decreto che permette la citazione alla casa , nel tal giorno ed ora.

In virtù del decreto del giudice si fa un

processo verbale di sequestro per causa di rivendicazione, in tutto simile per la forma ad un processo verbale di pignoramento di mobili, di cui si è già data la modula.

Viene in seguito la domanda che forma il sequestrante per far dichiarare buono e valido il sequestro, ovvero la domanda di rimozione del medesimo fatta dalla parte sequestrata. Queste domande si introducono nelle forme generali, di cui le differenti module si sono già presentate.

Se il sequestro per causa di rivendicazione ha connessione con un'istanza già pendente, la dimanda per la validità di esso o per la di lui rimozione si fa mediante atto di patrocinatore. Viene fatta al contrario con atto di citazione, allorchè il sequestro non ha relazione con alcuna controversia di già pendente.

T I T O L O IV.

Della subasta per vendita volontaria.

Questo titolo può considerarsi come il supplemento delle disposizioni del Codice Napoleone relative alle subastazioni. La connessione che passa tra i due Codici ci obbliga ad analizzare le disposizioni commiste di en-

trambi, per la qual cosa divideremo il nostro trattato in sette articoli: il primo spiegherà il carattere di questa subastazione; il secondo, le circostanze in cui ha luogo; il terzo, come si eseguisce; il quarto, da chi può essere richiesta; il quinto, come ed in qual tribunale si procede alla rivendita dello stabile subastato; il sesto, quali effetti risultano dall'aggiudicazione dopo una vendita volontaria; finalmente il settimo conterrà le module degli atti di questa procedura,

A R T. I.

Del carattere della rivendita all'asta dello stabile venduto volontariamente.

1. A parlare propriamente, una subasta o subastazione, in francese *surenchère*, è un'asta che contiene altre offerte con aumento sopra quelle fatte in un'asta precedente; ma in senso legale non si dà il nome di subasta che alla rivendita che si fa giudiziariamente di un fondo già stato aggiudicato per sentenza o venduto volontariamente.

Nel trattare del pignoramento di stabili abbiamo spiegato tutto ciò, che concerne la rivendita giudiziaria di un fondo aggiudicato. Presentemente ci occuperemo soltanto della subasta dietro una vendita volontaria confor-

memente è autorizzata dal Codice Napoleone; egli ne ha fatto un mezzo di render liberi i fondi dal privilegio delle ipoteche di cui potessero essere gravati.

2. Secondo le disposizioni dell'*art. 2181.* del Codice Napoleone il terzo possessore, cioè il compratore di un fondo vendutogli dal proprietario senza l'intervento del magistrato, se vuol liberarlo dai privilegi e dalle ipoteche, dovrà far trascrivere per intiero il tenore del suo istruimento di compra dal conservatore delle ipoteche, nel cui circondario il fondo si troverà situato, e notificare questa trascrizione a tutti i creditori individualmente, che trovansi ipotecariamente iscritti sul detto fondo. Questi creditori così prevenuti della vendita del fondo a loro ipotecato, han diritto di chiederne la rivendita all'asta; cioè, offerendo entro un determinato tempo un decimo di più del prezzo, di fare istanza, perchè il fondo sia rivenduto al pubblico incanto.

3. Da ciò si comprende che la subasta di cui parliamo differisce dall'asta che ha luogo dopo un pignoramento; in questa chi si presenta dopo l'aggiudicazione definitiva dovrà offrire l'aumento di un quarto al di sopra

del prezzo, laddove nella rivendita l'aumento dell'offerta dovrà essere solamente di un decimo.

4. Questa rivendita è un favore accordato ai creditori, perchè sian pagati del loro avere; laonde se il prezzo del fondo venduto volontariamente fosse bastevole a dimetterli del totale dei loro crediti, non avrebbe più luogo il mezzo straordinario della rivendita. In questo caso il compratore dopo di avere fatto trascrivere il suo istruimento, senza che sia tenuto di far loro alcuna notificazione, li salderà rispettivamente, e facendo in seguito cancellare le loro iscrizioni, libererà il suo fondo da qualunque privilegio ed ipoteca.

5. Comunque il Codice Napoleone abbia già indicate le formalità di una tale subasta, pure il Codice di procedura avendone prescritto alcune altre utilissime, noi le riporteremo nei seguenti articoli.

A R T. II.

Di ciò che precede la subasta.

1. Il compratore di un fondo è tenuto al pagamento di tutti i crediti iscritti all'ufficio delle ipoteche fino al giorno ch'egli vi ha fatto trascrivere il suo istruimento. Bisognerà adunque o ch'egli si accolli tutti questi cre-

diti co' loro interessi, o che rilasci il fondo senza alcuna riserva. *Cod. Nap. art. 2168.* Mancando di prendere l'uno o l'altro partito, qualunque creditore iscritto può fare al debitore che ha venduto, un preceitto di pagare, ed al terzo possessore un'intimazione o di soddisfare il debito già scaduto, o di rilasciare il fondo. Scorsi trenta giorni dal detto preceitto ed intimazione, il creditore ha diritto di far vendere il fondo ipotecato. *Cod. Nap. art. 2169.*

2. Per evitare le anzidette coercizioni qualunque acquirente di un fondo, sia a titolo di compra, sia a qualsivoglia altro titolo anche lucrativo, quand'egli non ami meglio di far cancellare le iscrizioni ipotecarie, mediante il pagamento dei debiti, di cui il fondo è gravato, può comportarsi nel modo seguente: ei dovrà prima che alcun creditore promova l'istanza della subasta o dentro un mese al più tardi, da computarsi dalla prima fattagli intimazione, far notificare ai creditori nel domicilio da essi rispettivamente eletto nelle iscrizioni, gli estratti, la di cui enumerazione è riportata dall'*art. 2183.* del Codice Napoleone. Questi estratti forman tutti l'atto di notificazione del terzo possessore o nuovo

acquirente o donatario , il quale dovrà infine dichiarare nel medesimo atto , ch' egli è pronto a soddisfare immediatamente a' debiti ed ai pesi ipotecarj sino alla concorrenza soltanto del prezzo , senza distinzione de' debiti esigibili o no , cioè scaduti o ancora da scadere. *Cod. Nap. art. 2184.*

3. Da ciò risulta , che il nuovo proprietario che non ha voluto liberare , mediante il pagamento , il fondo dalle ipoteche , gode dei termini stessi che il debitore originario aveva ottenuti da' suoi creditori , laddove se avesse voluto far cancellare le iscrizioni , avrebbe dovuto pagare immediatamente il prezzo convenuto , senza distinguere se i crediti fossero esigibili o no .

4. L'importanza di una simile notificazione e le conseguenze che possono esserne l'effetto non permettono che sia eseguita da qualsiasi usciere richiesto ; ma il nostro Codice vuole che dietro una domanda fatta da patrocinatore e presentata al presidente del tribunale di prima istanza del circondario , dove il fondo è situato , un usciere venga espressamente destinato con decreto . Egli è altresì necessario che il detto atto di notificazione contenga costituzione di patrocinato-

re presso il tribunale, ove dovrà farsi la subasta, se vi sarà luogo. *Art. 832.*

A R T. III.

In qual modo si fa luogo alla subasta.

1. Fintantochè il nuovo proprietario non ha preso il partito di far trascrivere il suo strumento e di far notificare il suo titolo di compra ai creditori iscritti, il fondo rimane tale qual era gravato dalle ipoteche, e non vi ha ancor luogo a subasta. Ma fatta la notificazione, di cui abbiam parlato nell'articolo precedente, chiunque dei creditori iscritti che non trova nel prezzo del fondo un valsente bastevole per soddisfarlo del suo credito, e che suppone il fondo valere più di quello che è stato venduto, può domandarne la subasta. Conseguentemente egli farà notificare il suo atto di obblazione tanto all'antico, quanto al nuovo proprietario del fondo entro quaranta giorni al più tardi, contando dalla notificazione fatta da questo ultimo; aggiungendo a questo termine due giorni ogni cinque miriametri di distanza tra il domicilio eletto ed il domicilio reale di ciaschedun creditore istante. Ciò che quest'atto dovrà contenere è prescritto, ed a pena di nullità dall'*art. 2185.* del Codice Napoleone.

2. Il nostro Codice richiamando all'*art.* 832 le disposizioni contenute nel *cit. art.* 2785. aggiunge, che le notificazioni che è obbligato di fare l'obblatore per la subasta, dovranno essere fatte da un usciere *ad hoc* destinato. Siccome l'antico ed il nuovo proprietario del fondo possono esser domiciliati in differenti comuni, il presidente informato mediante un'istanza scritta di tale particolarità, destinerà due uscieri, ciascuno dei quali abbia il diritto di far atti nel luogo del rispettivo domicilio.

Ora il nuovo obblatore alla subasta dovrà tanto nell'una notificazione, quanto nell'altra esprimere ch'egli costituisce il suo patrocinatore presso il tribunale, ove si procederà all'aggiudicazione. *Cit. art.* 832.

3. Finalmente lo stesso *art.* 832., §. 2. aggiunge, che la domanda della subasta debba essere accompagnata da offerta di prestar cauzione, e che l'obblatore citi nello stesso atto di notificazione li detti antico e nuovo proprietario, affinchè entro tre giorni compajano davanti l'anzidetto tribunale per l'accettazione della cauzione. Su di che si procederà sommariamente, com'è prescritto al *tit. del mod. di ricev. le cauz.*

4. Se la cauzione è rigettata, non sarà più permesso al nuovo oblatore di presentarne un'altra; la sua obblazione è dichiarata nulla, ed il nuovo proprietario è mantenuto nella possessione del fondo: conseguentemente egli non avrà altro da fare che eseguire le condizioni del suo istruimento di compra ed occuparsi a liberare il fondo dalle ipoteche.

Art. 833.

5. Il *cit. art.* ammette un' eccezione in questi termini: *l'acquirente è mantenuto, a meno che non vi siano state domande ed obblazioni per parte di altri creditori*, il che si spiega come segue.

Se vi fossero state altre obblazioni fatte in tempo utile da altri creditori iscritti, la preferenza della procedura, che si accorda sempre a chi è più sollecito, non potrebbe nuocere ai diritti degli altri; quindi se l'obblazione della parte istante fosse stata dichiarata nulla, come si è detto al §. antecedente, la parte più sollecita fra gli altri obblatori sarebbe autorizzata a continuare la procedura della subasta; in conseguenza citerà, come sopra, a comparire entro tre giorni, onde far ricevere la cauzione che dovrà offrire.

6. È qui opportuno di parlare di una disposizione del Codice Napoleone, che si riferisce alla materia di cui si tratta; si domanda; il creditore ipotecario, maggior obblatore per la subasta, sarà egli obbligato di offerire alla totalità degli oggetti venduti dal suo debitore? Si risponde che l'*art. 2192* del Codice Napoleone stabilisce in questo caso, che il creditore non potrà essere astretto ad offerire che ai soli stabili ipotecati per il suo credito e situati nel medesimo circondario. Segue da ciò, che se collo stabile venduto trovansi de' mobili od anche altri stabili non ipotecati, il creditore non sarà tenuto di estendere la sua obblazione su questi oggetti, e che finalmente, se tutti gli stabili venduti ed ipotecati si trovin posti in differenti circondarj, sarà in facoltà del creditore di restringere la sua obblazione agli stabili di un solo circondario, purchè l'istrumento dell'acquirente siavi stato trascritto.

7. Da una tale facoltà di restringere le obblazioni accordata al creditore, risulterebbe senza dubbio un grave inconveniente contro gl'interessi del nuovo proprietario, al quale non resterebbe che una parte degli oggetti ch'egli aveva acquistati in totale, se la leg-

ge stessa non vi riparasse; quindi è che l'*art.* 2192; §. 2 soggiunge che il nuovo proprietario avrà il regresso contro il venditore per essere tenuto indenne del danno, che soffrirebbe tanto per lo smembramento degli oggetti contenuti nel di lui istruimento di compra, quanto per la divisione delle coltivazioni.

Egli è finalmente opportuno di notare, che per facilitare in questi casi di smembramento il modo di conoscere il valore de' singoli oggetti, e di fare l'aumento del decimo, il citato *art.* prescrive, che il nuovo proprietario dichiarar debba nella sua notificazione il prezzo di ciascun oggetto mediante una *stima ragguagliata* (1) sul prezzo totale convenuto nel contratto.

A R T. IV.

Di quelle persone che sono abilitate per eccezione a chiedere la subasta.

1. Abbiamo veduto come la subasta del fondo ipotecato e venduto può essere richie-

(1) *Ventilation.* Significa, come lo abbiamo altrove accennato, attribuire ai singoli oggetti compresi in una vendita, un prezzo non in ragione del loro valore reale et isolato, ma in relazione col prezzo totale, assegnando a ciascun oggetto la sua porzione di prezzo.

sta da tutti i creditori che trovansi aver preso le loro inscrizioni all' epoca , in cui il nuovo proprietario si presenta all' ufficio delle ipoteche per far trascrivere il suo istruimento di compra ; son questi i soli crediti ch'egli è nel caso di sapere e di far entrare ne' suoi calcoli. *Cod. Nap. art. 2185.*

2. Ora vedremo come il medesimo Codice Napoleone stabilisce una eccezione in favore di quei creditori, che hanno ottenuto un diritto d' ipoteca generale sui beni del debitore (*art. 2123 e 2128*), cioè a dire in favore di quei creditori , l' ipoteca dei quali risulta, sia da una sentenza , sia da un contratto fatto in paese estero , quando i trattati , o le leggi politiche gli accordano ipoteca nel Regno . Ora in queste due circostanze il creditore non è per lo più a portata di sapere ove son situati gli stabili del suo debitore e conseguentemente ignora a quale ufficio debba indirizzarsi per fare seguire la sua inscrizione .

3. Egli è manifesto che un tale inconveniente non può nascere rispetto alle ipoteche , che risultano da contratti stipulati nel Regno , dappoichè le ipoteche non si costituiscono che mediante una indicazione del fondo che ne è il soggetto ; cosicchè quegli che ha stipula-

to uua simile ipoteca non può mai ignorare la situazione dello stabile che gli è obbligato, e dovrà imputare alla sua negligenza, se al momento in cui lo stabile affetto è stato venduto, la sua ipoteca non trovasi inscritta.

4. Rispetto però a colui che ha una ipoteca giudiziale, la cosa è differente; il creditore dovendo investigare la situazione de' fondi del suo debitore, non potrà imputargli a negligenza, se non ha fatto inscrivere il suo titolo avanti l'epoca dell'alienazione del fondo obbligato. La legge viene adunque in soccorso di questo creditore, e gli permette di chiedere la subasta del fondo suddetto, quantunque il tempo utile per far questa domanda sia già trascorso per gli altri creditori. L'art. 834 del nostro Codice, che usa una tale indulgenza, soggiunge che il creditore con ipoteca giudiziale dovrà aver fatto eseguire la inscrizione della sua ipoteca entro quindici giorni al più tardi, dacchè il nuovo proprietario ha fatto trascrivere il suo istruimento di compra.

5. Questo favore si estende a quei creditori con privilegio sugli stabili del venditore: il loro privilegio si conserva come l'ipoteca mediante l'inscrizione, e la loro cancel-

lazione si ottiene colle medesime formalità ; quindi è che un creditore privilegiato può chiedere la subasta come qualunque creditore ipotecario , ma un creditore ipotecario , non ha questa facoltà se non si è fatto inscrivere , prima che l'acquirente abbia fatto trascrivere il suo istruimento di compra , laddove un creditore privilegiato può chiedere la subasta , semprechè si faccia inscrivere entro i quindici giorni a contare dalla trascrizione dell'istruimento dell'acquirente . *Cit. articolo 834.*

6. L'obbligo che la legge impone al creditore privilegiato di fare inscrivere entro i detti quindici giorni il titolo del suo privilegio , acciocchè possa aver diritto di chiedere la subasta , non concerne il venditore del fondo: il suo privilegio , a norma dell'*art. 2108.* del Codice Napoleone , si conserva mediante la trascrizione dell'istruimento che ha trasferito la proprietà nel compratore . Se dunque il compratore avesse rivenduto il fondo prima che il precedente venditore fosse stato pagato , costui senza aver bisogno di alcuna inscrizione , e per effetto della *inscrizione ex officio* , si troverebbe tra il numero dei cre-

ditori che han diritto di domandare la subasta.

7. Secondo l'*art. 2109.* del Codice Napoleone, è accordato al coerede o condividente, cui appartenga diritto di compensazione o conguaglio sulle stesse porzioni già fatte e divise, un termine di sessanta giorni dall'atto della divisione o dell'aggiudicazione mediante licitazione, affinchè faccia inserire il suo titolo; e questa inscrizione gli conserva il privilegio sul resto de' beni ereditarj. Quindi è che se un fondo ereditario sia alienato immediatamente dopo la divisione o licitazione, semprechè il nuovo proprietario abbia fatto inserire il suo istruimento ne' primi giorni successivi alla stipulazione, il coerede o condividente non è costretto a farsi inserire entro i quindici giorni per aver diritto a domandare la subasta, ma il Codice Napoleone ed il Codice di procedura gli accordano sessanta giorni per tale inscrizione e successiva domanda di subasta. *Cod. Nap. art. 2109.*
Cod. di proced. art. 834.

8. Comunque i creditori privilegiati o aventi ipoteca generale o un diritto a riprendere una porzione già divisa possano chieder la subasta in virtù di una inscrizione poste-

riore alla trascrizione dell' istruimento del nuovo acquirente ; pur nondimeno il nuovo acquirente non ha obbligo di fare ai medesimi le notificazioni , che la legge gli prescrive di fare ai creditori anteriormente inscritti . È questa la disposizione dell' *art. 835.*

9. È finalmente da notarsi che siffatti diritti de' creditori , quali noi li abbiamo esposti , non impediscono in nulla le incombenze del nuovo proprietario , che vuol render libero il suo fondo dai privilegi e dall' ipoteche : per la qual cosa mancando i creditori , quali si sieno , di domandare la subasta nel termine e nelle forme prescritte , il nuovo proprietario rimane immutabilmente possessore del fondo , e non è tenuto ad altro , secondo l' *art. 2186* , del Codice Napoleone , se vuol liberarsi dai carichi inerenti al suo nuovo acquisto , che dal pagamento soltanto del prezzo stipulato , se si tratta di vendita , o da lui dichiarato , se si tratta di donazione . *Art. 835.*

A R T. V.

Come ed in qual tribunale si procede alla subasta.

1. Dopo che l' atto del creditore contenente la nuova obblazione del decimo di più del prezzo stipulato , affine di far procedere

alla subasta, è stato notificato all' antico ed al nuovo proprietario pei termini e nelle forme di cui si è finora ragionato, la procedura per devenire alla subasta suddetta si continua dal più sollecito tra il creditore istante ed il nuovo proprietario, colle forme prescritte per la sproprietazione forzata. *Codice Napoleone art. 2187.*

2. Ma a quale stato di causa la più sollecita delle parti anzidette dovrà continuare la procedura? Nel caso di vendita volontaria non ci è pignoramento da fare, nè altra formalità che concerne l'espropriazione forzata; il solo interesse dei creditori è, che il fondo si venda al prezzo possibilmente più vantaggioso ed al pubblico incanto. Per la qual cosa la prima incombenza della parte istante si è di far quegli atti che la legge prescrive ad effetto di dare all'asta tutta la pubblicità, onde attirar gli oblatori. È questo il motivo per cui l'*art. 836*, dice che per procedere alla nuova vendita all'incanto, la parte istante dovrà far apporre degli affissi indicanti la prima pubblicazione, e si comporterà come è stato disposto al *titolo del pignoramento di stabili.*

3. Ciò posto, bisogna por mente, che nel-

le diverse disposizioni che regolano la procedura della spropriazione forzata, ed alle quali noi ci rimettiamo, vi ha un processo verbale di pignoramento e degli atti che si notificano al debitore oppignorato: ora, ad evitare qualunque imbarazzo nell'applicazione della procedura del pignoramento e quella della subasta, stabiliamo che l'atto che notifica il nuovo proprietario starà in luogo di processo verbale di pignoramento; che lo stesso nuovo proprietario prende per gli atti della subasta il luogo che tiene il debitore nel processo di pignoramento, quando però la subasta è richiesta da un creditore iscritto, ma che quando la procedura della subasta è continuata dallo stesso nuovo proprietario più sollecito, il creditore offerente prende il luogo del debitore oppignorato.

4. Mercè le anzidette avvertenze non vi sarà confusione nell'applicare alla subasta le regole del processo di pignoramento; mercè le medesime si rendono chiare le disposizioni dell'*art. 837*. Adunque colui che vuole instare, perchè la procedura della subasta si perfezioni, dovrà incominciare dal far mettere: 1 nella tabella che sta nella sala delle udienze; 2 nei giornali indicati dalla legge;

3 e sugli affissi pubblici un estratto dell' atto di alienazione tal quale è stato notificato dal nuovo proprietario. Il processo verbale comprovante l'apposizione degli affissi sarà notificato dall' una delle due parti che procede all' altra , che fa la figura del debitore oppi- gnato.

5. La prima pubblicazione dovrà farsi quin- dici giorni dopo che il processo verbale comprovante l'affissione è stato notificato. E bisogna notare che in ciò l'*art.* 836, introduce una differenza tra la procedura della subasta e quella della spropriazione forzata , dappoi- chè in questa ultima il detto intervallo non potrà essere minore di un mese, nè maggio- re di sei settimane.

6. Nella procedura tendente alla spropria- zione forzata una formalità importantissima è il deposito dei *capitoli di vendita* (1) che dovrà farsi dalla parte istante in cancelleria . Ora nella procedura tendente alla subasta l' instrumento di compra sarà invece dei detti capitoli, ed il prezzo convenuto nella stipu- lazione , se trattasi di vendita , o dichiarato dall' acquirente se trattasi di donazione , sta-

(1) *Cahier des charges.*

rà in luogo della prima oblazione od offerta di prezzo. *Art. 838, §. 1 e 2.*

7. Per tutto quello poi che concerne le pubblicazioni, il loro numero, la loro forma, l'aggiudicazione preparatoria e l'aggiudicazione definitiva, si osserverà quanto è stato prescritto al *tit. del pignoramento di stabili*. E per la distribuzione del prezzo si osserverà quanto è stato prescritto al *tit. della graduazione dei creditori*.

A R T. VI.

Degli effetti dell'aggiudicazione in seguito alla subasta.

1. Chiunque, eccetto chi è inabilitato di presentarsi all'asta, può divenire aggiudicatario in una subasta, e ben anche il compratore o il creditore offerente. Qualunque ei sia, l'aggiudicatario definitivo è tenuto, oltre il prezzo della sua aggiudicazione, di rimborsare all'acquirente, cui fu tolto il possesso: 1 le spese ed i pagamenti indispensabili fatti a causa del suo contratto; 2 le spese della trascrizione dell'istruimento di compra; 3 le spese della notificazione di detto istruimento a tutti i creditori iscritti; 4 finalmente le spese che il nuovo proprietario avesse fatte per ottenere la rivendita. *Cod. Nap. art. 2183.*

2. Quando lo stesso compratore risulta aggiudicatario nella subasta, non ha obbligo di far trascrivere la sentenza di aggiudicazione, perciochè ha egli sempre conservato il possesso del fondo, e la sua proprietà è cominciata dalla trascrizione del suo istituto di compra, che ha dato occasione alla subasta.

3. Allorchè un solo de' creditori avendo chiesto la subasta, la sua offerta è stata dichiarata nulla, non vi ha più luogo a procedura; il nuovo proprietario è mantenuto, e gli altri creditori, che non hanno acceduto all'asta, non possono pretendere di più che il prezzo stipulato nel contratto. Ciò è stato da noi accennato. Ma se il creditore avesse voluto desistersi volontariamente dalla sua istanza prima che cominciassero le procedure della subasta, la vendita al pubblico incanto si farebbe ciò nonostante, a meno che gli altri creditori non si desistessero anch'essi formalmente. Il creditore offerente offrirebbe invano di pagare la somma della sua obbligazione; notificata la subasta, essa apre a tutti i creditori ipotecarj un diritto che non può loro esser tolto senza che vi acconsentino.

Cod. Nap. art. 2190.

4. Ricordiamo infine un'altra disposizio-

ne generale del Codice Napoleone per chiudere il presente trattato.

Supponendo che il compratore riesca aggiudicatario del fondo subastato, avrà egli il regresso contro il suo autore per ripetere tutto ciò che è stato obbligato di pagare al di là del prezzo convenuto per causa della subasta? Secondo i principj di ragione dovrebbe conchiudere per l'affermativa, dappoichè senza i debiti del venditore, il contratto avrebbe sortito la sua piena esecuzione, ed il compratore non sarebbe stato forzato di pagare che il solo prezzo stipulato, ma siccome le obbligazioni contratte tra il compratore ed il venditore possono essere modificate da varie circostanze, la legge dispone in questo caso, che l'aggiudicatario avrà il suo regresso a termini di ragione (cioè a dire secondo i principj di equità nascenti dalle circostanze) contro il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato, e per gl'intressi di tale eccedenza, da computarsi dal giorno, in cui avrà fatto i pagamenti. *Cod. Nap. art. 2191.*

A R T. VII.

*Module degli atti della subasta per vendita
volontaria.*

§ I.

*Notificazione dell'istruimento di compra del nuovo
proprietario.*

Dopo di aver copiato l'istanza ed il decreto messo appiedi, col quale si destina un usciere; dopo di avere egualmente copiato l'estratto della fatta trascrizione dell'istruimento sul registro del conservatore dell'ipoteche, l'usciere stende il suo atto di citazione così.

„ L'anno mille ottocento cinque, il giorno undici aprile, ad istanza del sig. Lorenzo A...., professore nel Liceo di Brera, a Milano, ivi domiciliato, contrada de' Fiori, N.° 21, io Michele G..., usciere delle udienze presso il tribunal Civile di Milano, come da matricola registrata al N.° 20, ivi domiciliato, contrada della Passerella, N.° 18, e destinato per notificare il presente atto con decreto del sig. presidente del detto tribunale proferito in data di ieri, e di cui copia esiste qui sopra, ho notificato al sig. Emanuele A...., chirurgo a Mantova, nel domicilio da esso eletto presso il sig. C...., notaro, domiciliato a Milano, contrada dell'Olmo, N.° 52, nella

iscrizione presa all'uffizio delle ipoteche di Milano, in data del giorno venticinque novembre mille ottocento quattro, contro il sig. Agostino D...., mercante di legna a Gallarate, e toccante una casa situata nella detta città di Milano, contrada del Cappello, N.° 13.

„ 1.° Che l'istante con contratto stipulato avanti il sig. P...., il quale ne ha la minuta, ed il suo collega, notari a Gallarate, il giorno trenta Febbrajo scorso, ha comprato dal detto sig. D..., la casa suddetta per il prezzo di dodici mila lire, pagabili in due rate uguali; cioè sei mila lire entro sei mesi e sei mila lire alla fine dell'anno; ed in oltre col carico di pagare subito cento cinquanta lire di un censo perpetuo per capitale di tre mila lire allo Spedale di Milano, e di pagare inoltre, nel venturo mese di maggio, tre anni di pensioni scadute.

„ 2.° Che il detto contratto di compra è stato trascritto all'uffizio delle ipoteche di Milano, il giorno quindici Marzo seguente, come si rileva dall'estratto di questa trascrizione, di cui vien data copia qui sopra, unitamente al quadro de' crediti ipotecarj, di cui a quell'epoca era affetta la detta causa, e nel

numero dei quali si trova quello del detto sig. A....

„ 3.º Che l'istante è pronto a sborsare fino alla concorrenza della detta somma di dodici mila lire, per soddisfare immediatamente i detti crediti ipotecarj, senza distinguere quelli che sono esigibili dagli altri che non lo sono, e col presente atto costituisce per suo patrocinatore il sig. T... presso il tribunal civile di Milano.

„ La copia del presente atto, dell'istanza e del decreto ivi menzionati, dell'estratto della trascrizione del contratto di cui si tratta all'uffizio delle ipoteche, e del quadro comprovante i crediti ipotecarj, dei quali si è parlato di sopra, è stata da me lasciata al detto sig. A..., nel domicilio da esso eletto, consegnandola ad un giovine di studio del detto sig. C.... „

Sott. G... Usciere.

§. II.

Notificazione.

Dopo di aver copiata l'istanza ed il decreto, che destina due uscieri per notificare la subasta, l'uno a Milano e l'altro a Gallarate, quello degli uscieri che è destinato, per

esempio, per Gallarate stende il suo atto di notificazione così:

„ L'anno mille ottocento cinque, il giorno quindici maggio, ad istanza del sig. Emmanuele A..... chirurgo, domiciliato a Mantova, io Giovanni P..... usciere della giustizia di pace di Gallarate, ivi domiciliato, contrada del Cervo, N.° 4 e destinato a notificare il presente atto, con decreto del signor presidente del tribunal civile di Milano, proferito il giorno nove di questo mese e qui sopra trascritto, ho notificato al sig. Agostino D..... mercante di legna, domiciliato a Gallarate, contrada della Comune, N.° 41 che il detto sig. A.... insta perchè sia messa al pubblico incanto la casa situata a Milano, contrada del Cappello, N.° 13 e venduta dal detto sig. D... al sig. Lorenzo A... mediante contratto stipulato avanti il sig. R... il quale ne conserva la minuta, ed il suo collega, notari a Gallarate, il giorno trenta febbrajo scorso, per il prezzo di dodici mila lire e col carico di un censo annuo e perpetuo di cinquanta lire pel capitale di tre mila lire, e di pagare tre anni di pensioni scadute della rendita; lo che fa ascendere il prezzo della

detta casa ad un capitale di quindici mila quattrocento cinquanta lire.

„ In conseguenza per procedere alla subasta , l'istante si obbliga di far offrire un decimo di più del prezzo del contratto , lo che formerà un totale di sedici mila novecento ottantacinque lire ; cioè: tredici mila cinquecento quarantacinque lire , come prezzo capitale dell'aggiudicazione , tre mila lire per il capitale del censo di cinquanta lire , e quattrocentocinquanta lire per i tre anni di pensioni che sono dovuti .

„ L'istante offre inoltre di dare valida cauzione per il prezzo totale della sua maggiore oblazione , ascendente a sedici mila novecento ottantacinque lire , e costituisce il sig. V.... per suo patrocinatore presso il tribunal civile di Milano , all'oggetto di procedere alla subasta sulla presente maggiore offerta .

„ L'originale e la copia del presente atto sono stati sottoscritti dal sig. Natale G..... , mercante di tela , domiciliato a Milano , contrada dei Fustagnari , siccome autorizzato con procura speciale che l'istante gli ha fatta con atto stipulato avanti il sig. D... ed il suo collega , notari a Mantova , il giorno nove del

presente mese, e di cui copia, unitamente a quella del presente atto, non che dell'istanza e del decreto ivi menzionati, è stata da me lasciata al domicilio del detto sig. D...., consegnandola ad una donna, che mi disse essere sua figlia.

Sott. P. Usciere.

Il secondo atto della stessa natura che si notifica al nuovo proprietario somiglia totalmente a questo, eccettuato che si fa da un altro usciere parimente destinato dal giudice; ritenuto che questo nuovo proprietario è domiciliato in un circondario giudiziario diverso da quello in cui è domiciliato il venditore.

Quanto alla procedura risguardante gli atti della subasta rimettiamo il lettore alle module che si sono date per la vendita dopo il pignoramento degli stabili, cominciando dall'apposizione degli affissi ed avvisi fino all'aggiudicazione definitiva; come pure, per ciò che riguarda la distribuzione del prezzo, è necessario di vedere le module relative alla graduazione dei creditori.

T I T O L O V.

Del modo di ottenere la spedizione o copia di un atto, o di farlo riformare.

Le prove di tutti i nostri diritti sono appoggiate quasi sempre ad atti e scritture: il Codice giudiziario che ha per iscopo di regolare lo sperimento de' nostri diritti ha opportunamente apprestato i mezzi, onde procedere quando il bisogno lo esige, ad assicurare i monumenti, che attestino la loro esistenza ed il loro carattere. A questo salutare argomento è destinato il presente titolo, che noi dividiamo in cinque articoli. Il primo comprenderà alcune generali nozioni su la natura degli atti e sulle loro copie; in un secondo si spiegherà il modo con cui comportarsi per avere spedizione o copia di un atto, nel quale si ha avuto parte; il terzo indicherà cosa si abbia a fare per avere spedizione o copia di un atto in cui non si ha avuto parte; nel quarto si tratterà del modo di far riformare un atto dello stato civile; nel quinto finalmente delle module degli atti necessarj in questa procedura.

A R T. I.

Nozioni generali sulla natura degli atti
e sulle loro copie.

1. La classificazione e la nomenclatura degli atti notarili è stata determinata dal *regolamento sul notariato del 17 giugno 1806*. La legge sulla procedura suppone questo ed altri regolamenti, e non ne tratta ex professo. Ma avendo il nostro regno per ventura accomunate tutte le parti della legislazion civile della Francia, non sembrerà fuori del nostro proposito il dar qui brevi nozioni intorno ai differenti nomi e caratteri, che le leggi dell' Impero Francese han dato a' differenti atti e scritture in generale, che hanno in gran parte servito di guida a' regolamenti, che li hanno fra noi determinati, e possono servire ancora a dilucidare alcune espressioni delle disposizioni contenute nel presente titolo (1).

2. Nella legislazione dell' Impero Francese si distinguono due specie di atti: 1. *atti autentici, actes authentiques*, vale a dire atti costrutti da pubblici officiali colle richieste solennità, 2. *atti privati, actes sous signature*.

(1) Ved. *Regol. sul notar. tit. III. sez. 1 e 2.*

tures privées o sous seign-privé, cioè quegli atti firmati privatamente da' contraenti senza intervento di alcun officiale pubblico.

3. Fra gli atti autentici ve n'ha che sono essenzialmente *pubblici*, e che qualunque persona ha il diritto di osservare. Sono di questo numero gli atti che trovansi depositi nelle cancellerie dei tribunali, negli uffici stabiliti per i registri delle ipoteche, degli atti dello stato civile, delle contribuzioni ec. ec.

4. Fra gli atti autentici contansi parimenti gli atti rogati da notari, e sotto un certo aspetto sono ancor essi atti *pubblici* in quanto hanno l'impronta della pubblica autorità; rispetto però all'uso della universalità dei cittadini, essi non son *pubblici*, perciocchè la loro ispezione non appartiene che alle sole persone che vi hanno interesse o ai loro successori.

5. Per quel che concerne gli atti con firma privata, egli è evidente che questi atti non interessano che le persone che li han fatti e a di cui favore sono stati sottoscritti.

6. Fin qui i vocaboli ed il significato di essi confrontano con quelli impiegati dalle nostre leggi. Quel che segue varia un poco

nella sostanza e molto in certe espressioni. In Francia chiamasi *originale* (*original*) quell'atto, che è firmato personalmente dalle parti contraenti.

Quando l'*originale* di un atto resta in deposito presso un ufficiale pubblico appellasi *minuta* (*minute*). La copia intiera che il depositario dell'atto ne rilascia, corrispondente alla *minuta*, che è in suo potere; si chiama *spedizione*, (*expedition*). Questa stessa copia intiera chiamasi *grosse* allorchè è rivestita della forma esecutoria. Quando l'atto depositato presso un ufficiale pubblico non è un *originale* ma una *spedizione* o una *grosse*, le copie che se ne rilasciano vengon chiamate *ampliations*, e non sono che copie di copie. Se si rilascia copia di una sola parte dell'atto, questa copia si dice *estratto extract*. Lo che avviene quando occorre di provare un fatto che è contenuto fralle clausole di un atto, di cui la totalità sarebbe superflua al bisogno.

Notate bene però, che alle volte si dà il nome di *estratto* alla copia intiera di un atto contenuto in un registro che racchiude differenti atti dello stesso genere; allora è desso riguardato come un tutto, e non vien no-

minato *estratto*, se non perchè è cavato da un libro che ne contiene degli altri. In questo senso le copie degli atti di nascita, di matrimonio, di morte sono *estratti* dai registri dello stato civile, e chiamansi del pari *estratti dai registri* delle ipoteche le copie di alcune iscrizioni ipotecarie registrate all'ufficio del conservatore.

7. Premesso così rapidamente tutto ciò che concerne all'intelligenza delle espressioni usitate in Francia per significare atti e copie di atti, esporremo le voci che nella comune nostra accezione sono state abbracciate per significare presso di noi le stesse cose, eccetto qualche piccola variazione.

8. Le voci che si riferiscono alle cose di cui trattiamo sono: *originale*, *minuta*, *matrice*, *repertorio*, *filza*, *protocollo*, *registro*, *rogare*, *rogato*, *rogito*, *spedizione*, **COPIA DI PRIMA EDIZIONE**, *copia autentica*, *copia estratta*, o semplicemente *estratto*, *spedizione esecutoria*.

Originale, *minuta*. Da noi non si fa differenza tra questi due vocaboli. *Originale* chiamasi generalmente la prima scrittura di qualunque atto o sentenza o istumento, avanti della quale non vi è alcuna traccia che

attesti la di lei esistenza, o pér così dire è la prima creazione dell'atto. *Minuta* da *minutare* è l'unione stessa dello scrivente l'*originale*, che nell'esprimere per la prima volta la cosa che fa il soggetto dell'atto ha la scelta delle voci che possano presentarne più acciamente l'idea. Se volessimo internarci nelle etimologie troveremmo forse, che *minuta* è il contrario di *grosse*, dappoichè quella contiene semplicemente l'atto originale *aumentato* dalle formalità legali per renderlo esecutorio.

Matrice. Secondo il regolamento sul notariato per *matrice* s'intende propriamente l'*originale* ossia la *minuta* dell'atto stesso; il notajo deve raccogliere tutte le matrici in un *repertorio*. *Regol. not. art. 57.*

Repertorio. È un libro a colonne ove le matrici sono registrate a guisa di *protocollo* circostanziato; il *repertorio* è diverso dal *libro* o *filza* che deve conservare le *matrici* stesse degli atti. *Regol. not. art. 80.* Egli deve avere il suo *indice* a parte.

Filza. È una voce che indica il modo di conservare riunite le *matrici*, secondo l'ordine cronologico di data, il che chiamasi anche *libro* dal *cit. art. 57. del regol. not.*

Protocollo, registro. Queste voci si riferiscono al modo con cui il notaio numerizza, riunisce e conserva le *matrici*, o per meglio dire è l'azione del notaio colla quale forma il suo *repertorio*. Avvertasi di non confonder qui la voce *registro* col **REGISTRO** degli atti e contratti ingiunto dal decreto 12. febbrajo 1806.

Rogare, rogato, rogit. La prima voce esprime la funzione ministeriale del notaio nel ricevere il consenso de' contraenti, che forma il soggetto dell' atto. La seconda presenta la idea di un atto autentico fatto davanti notaio. La terza significa l' atto stesso autentico.

Spedizione, expédition, è una parola che abbiamo adottata dal formulario francese, ma con accezione più estesa fra noi che non è in Francia. Per noi è termine generico che si adatta a qualunque copia; prende poi un significato più ristretto, quante volte è unita all' adiettivo *autentica* o *esecutoria*.

Copia di prima edizione. *Copia autentica* vale lo stesso; la prima però è la *prima copia* rivestita di tutte le formalità esecutorie che il notaio dopo di avere autenticato l' atto da lui rogato rilascia ad ognuna delle

parti interessate. (*Regol. not. art. 66.*) La seconda è bensì autenticata dal notajo, ma non ha le formalità esecutorie. (*Ibid. art. 69. 70.*) *Copia di prima edizione* è una perifrasi per traslatare ciò che i Francesi chiaman *grosse*.

Copia estratta, estratto sono documenti di prova, quindi autenticati e certificati dall'ufficiale, ma non sono esecutorj. *Ibid. art. 77.*

Spedizione esecutoria. Ci siamo sovente serviti nel corso di quest'opera di tali voci per indicare la *grosse* degli atti, ossia la *prima copia* o la *copia di prima edizione*, per parlare con termini comunemente conosciuti e per uniformarci alle espressioni francesi, che in questo passo presentano le stesse idee che le nostre (1).

(1) Domandiamo perdono ai ch. ed eleganti traduttori dello *Spirito del Cod. Nap.* se ci siamo serviti del vocabolo *esecutorio* per esprimere *exécutoire*, vocabolo da essi proscritto come ignoto ad ogni buono scrittore e privo anche di significazione latina: senza disputare sul fondamento di questa proscrizione, diciamo a difesa nostra, che questo vocabolo ha radice *legale* e significazione *francese*; il che ci è sembrato una buona ragione per usarlo. Infatti avendo noi leggi francesi, e connesse alquante disposizioni nuove affatto per noi, util partito è quello d'*italianizzare*, per così dire, il *parlare delle leggi stesse*.

9. Or poste queste nozioni, quello che più fa al nostro proposito si è di sapere che quei che conservano gli atti originali sono i notai ed i cancellieri, sia d'istrumenti che quei rogano, sia di sentenze che questi minutano, e che son essi soli che rilasciano, sia le *copie di prima edizione*, sia le semplici *spedizioni* o *copie* degli istrumenti e delle sentenze. Ma bisogna avvertire che non potranno rilasciarsi copie di prima edizione che di quei soli atti in forza dei quali uno può essere costretto a far qualche cosa: tali sono tutte le sentenze e decisioni; e fra gli atti rogati da notari, quelli che contengono qualche obbligazione; adunque per un esame di testimonj, per un atto di deposito, per una procura di cui esiste matrice ec. non si rilas-

se che con una sola voce esprimono certe cose e non certe altre, anzichè parafrasare non legalmente, sebbene in puro linguaggio italiano. Quando una scienza signoreggia forza è che signoreggino i suoi vocaboli ovunque quella abbracciata; testimonio la chimica ec. E perché non si accorderebbe questa prerogativa alle leggi?

Brameremmo, che le voci *délibéré*, *référez*, *grosses*, *etc.* si trasmutassero con una sola parola in *deliberato*, *referato*, *grosses*, invece di *giudizj* sopra verbale *rapporto*, *giudizj* di sommaria *esposizione*, *copia* di *prima edizione* ec. frasi tutte, che lasciano alcuni lati discordanti e che talvolta hanno bisogno del soccorso di altre frasi

sceranno che semplici copie autentiche ma non rivestite di forma esecutoria (1).

10. Ora nei diversi affari della società chiu-

per rendere l'idea dell'originale; laddove l'unità, la novità stessa della voce col risvegliare una sola idea, non lascia adito all'equivoco, e concilia viemmeglio l'attenzione.

(1) Parlando di atti di cui non si possono rilasciare copie esecutorie, ci sembra opportuno di fare un'osservazione. L'art. 61 del Regol. sul not., dopo di aver designato in parte quegli atti de' quali i notai non conservano *matrice*, dice, ch'essi rimettono gli originali di questi medesimi atti alle parti, *senza ritenere registro nel repertorio, nè copia*. Ei pare che queste ultime parole siano in opposizione al principio, su cui è fondata la disposizione del superiore art. 57, e del susseguente 80. Infatti se la legge obbliga i notai a tenere un repertorio di tutti gli atti che fanno, è principalmente per averne un monumento perpetuo, monumento che è più necessario per gli atti de' quali non si conservano originali, che per gli altri; è inoltre, perchè se quelli venissero a perdgersi, le parti possano, col mezzo del repertorio o dell'annotazione all'ufizio di registro, trovare una prova della loro esistenza. Ora il dispensare i notai dall'obbligo d'inscrivere questi tali atti nei loro repertori è rendere in qualche modo inutili questi stessi repertorj, dappoichè, rispetto agli atti, dei quali i notai tengono gli originali in *matrice*, la loro iscrizione nel repertorio è meno essenziale che rispetto agli altri. Questa riflessione ci induce a credere che sarebbe opportuno di obbligare i notai ad inscrivere nei loro repertori gli atti, dei quali rimettono alle parti gli originali, e conseguentemente che le ultime parole dell'art. 61 del Reg. sul not. meriterebbero un cambiamento.

nque crede che nei pubblici archivj o registri esiston degli atti che contengono prove dei propri diritti o delle proprie pretensioni, è autorizzato a chiederne spedizione, copia o estratto in forma autentica, ed i cancellieri o depositarj di tali atti saranno tenuti per dovere di ufficio, senza che occorra ordine di giudice, a rilasciarlo, contro il pagamento dei relativi diritti, sotto pena, in caso di rifiuto, di tutte le spese, danni ed interessi. Quindi le parti interessate potranno citare il depositario davanti il tribunale del luogo in cui esercita le sue funzioni, e se il caso fosse urgente, chiamarlo anche in referato *art. 853.*

11. Conviene pertanto osservare che questa disposizione non è applicabile ai cancellieri che per le sole copie od estratti che non sono in forma esecutoria, dappoichè se trattisi di una seconda copia in forma esecutoria (*grosse*) di una sentenza, il cancelliere non potrà rilasciarla senza l'autorizzazione del presidente del tribunale che ha pronunciato la detta sentenza. *art. 854.* Lo chè è consono all' *art. 68* del Regol. sul not., che contiene la stessa disposizione per i notari. Il presidente, cui vien presentata istanza

a quest'oggetto, ordina le formalità da conservarsi, le quali sono le medesime che quelle prescritte per le spedizioni delle seconde copie (*secondes grosses*) degli atti rogati da notari; di queste formalità avremo qui abbasso occasione di ragionare.

12. Per quegli atti poi che non son *pubblici* (ved. *supr.* §. 3 e 4), questi non dovranno essere a portata di chiunque ne richiede l'ispezione o la copia. Fra i particolari distinguonsi quelle persone, che hanno avuto parte nell'atto da quelle che ne sono estranee. Nei due articoli che seguono si parlerà del modo con cui si potrà aver copia degli atti non pubblici dalle anzidette differenti persone.

A R T. II.

*Del modo di ottenere copia di un atto in cui
si è stato parte.*

L'atto di cui chiedesi copia può essere o perfezionato o imperfetto. In un primo capitolo parleremo del primo caso, in un altro del secondo. Un terzo capitolo sarà dedicato a spiegare quando e come si rilasciano le seconde copie esecutorie.

C A P. I.

Degli atti perfezionati.

1. Un atto sia autentico, sia privato, diciasi perfetto quando nulla manchi di ciò che provar deve in tutti i suoi rapporti la convenzione che ne forma il soggetto. Ora perfezionato l'atto, il pubblico funzionario non può ricusar di rilasciarne copia o spedizione, semprechè chi la domandi abbiane o interesse direttamente, o sia erede o avente diritto dalla parte interessata. Lo stesso dovrassi dire di colui il quale non come pubblico funzionario, ma soltanto come persona scelta dalle parti tenga in deposito una scrittura privata; ei dovrà darne comunicazione alle persone che vi han diritto.

Art. 839.

2. Un notajo adunque o qualsiasi altro depositario che ricusi di prestarsi alla domanda della parte interessata può esservi astretto anche coll'arresto personale. A tale effetto si presenterà un'istanza al presidente del tribunale del luogo ov'è l'atto o la scrittura, per ottener permesso di citare a breve termine. Indi in forza del decreto che si scrive a piè dell'istanza si citerà il depositario senza previo esperimento di conciliazione.

Ibid.

3. L'affare vien giudicato sommariamente, e la sentenza che condanna all'arresto il depositario nel caso che non rilasci la chiesta spedizione o copia, si eseguisce provvisoriamente non ostante opposizione od appello.

Art. 840.

4. Qui cade in acconcio una conclusione fondata sui principj di ragione, ed è che quando un depositario o detentore di una scrittura privata confidatagli non in deposito da ambe le parti, ma da una sola di esse ricusi di restituirla, può esservi costretta co' mezzi sopraindicati. Dappertutto ove il proprietario trova il detentore della scrittura può rivendicarla dalle sue mani servendosi del preliminare del sequestro, com'è stato detto al tit. *del sequestro per causa di rivendicazione*. Per esempio: voi mi avete confidato il doppio del vostro contratto di affitto fatto per iscrittura privata, ond'io sia informato delle clausole del medesimo: indi lo reclamate mentr'io o per trascuratezza, o o per compiacenza verso il vostro locatore ritardo a restituirvelo. In questo caso voi potete citarmi a breve termine e farmi condannare, non già a rilasciarvi una copia della scrittura di cui son detentore, ma a ren-

dervi lo stesso originale, e per maggior sicurezza potete servirvi del sequestro, sia nelle mie mani, sia in quelle di un terzo, nelle quali la vostra scrittura fosse passata.

C A P. II.

Degli atti non perfezionati:

5. Un atto, sia autentico, sia privato, è imperfetto allorquando gli manca alcuna di quelle formalità che si richiedono alla sua perfezione. Così è imperfetto un atto qualunque, cui manchi la sottoscrizione di uno dei contraenti, o se trattisi di un istruimento, fintantochè o uno de' contraenti o un de' notari o uno de' testimonj (quando non vi ha che un solo notaro) non vi avrà apposto la sua firma. Del pari una stipulazione sottoscritta dal creditore o dal debitore sarebbe imperfetta, se vi mancasse la firma del fidejussore, nel caso che la stipulazione lo esiga. Infine sarebbe imperfetto quell'atto, il quale, comunque ricevuto da un officiale pubblico, non fosse stato registrato entro i prescritti termini, o mancasse di alcun'altra formalità di quelle ordinate per la validità del medesimo.

6. Ciò premesso, la regola generale si è che il depositario di un atto imperfetto non deve mai rilasciarne copia, quantunque chi

ia domanda fosse una delle parti che l'hanno firmato o che vi hanno avuto ingerenza ; un simile atto non potendo mai avere esecuzione , non appartiene ad alcuno . Tuttavia però , come può darsi che la produzione di un tal progetto di atto sia per esser utile allo scoprimento di un fatto che ivi si enuncia , la parte interessata si dirigerà al presidente del tribunale del luogo ov'è l'atto imperfetto , presentandogli istanza per ottenerne una copia , e se il presidente trovi ragionevoli motivi della domanda , potrà ammetterla con un decreto che scriverà in seguito alla medesima . Ciò però non impedirà l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi al registrazione . *Art. 841.*

7. Il presidente potrà inoltre ordinare secondo le circostanze , che prima di pronunciare sull'istanza sian chiamate dinanzi a lui le parti designate nell'atto imperfetto . Dopo che il presidente ha pronunciato per l'affermativa , il depositario che dovrà rilasciare la copia è obbligato di far menzione del decreto appiedi della medesima . *Art. 842.* E qualunque sia il decreto del presidente dovrà avere la sua esecuzione provvisoria , siccome tutti i decreti in referato .

8. Se il depositario riuscisse di eseguire il decreto, allora dovrebbe esser citato in referato davanti il presidente d'onde il decreto emana, e sarà pronunziato secondo che i motivi del rifiuto sembreranno ammissibili o no. Ciò significano le parole dell'*art.* 843: se ne fa rapporto al presidente ec. Degli atti anzidetti abbiamo *passim* presentato delle module, per lo che ci astenghiamo di darne in questo titolo.

C A P. III.

Delle seconde copie esecutorie o di prima edizione (1).

9. Di una scrittura privata non si può trarre, come si è detto, che semplici copie; di un atto autentico non si può dare che spedizioni o estratti. Ma la *grosse* è la copia di un atto autentico redatta in forma esecutoria, cioè intitolata e terminata colle solennità ingiunte, affinchè le sentenze e gli atti obbligatorj possano esser posti ad esecuzione. Ved. ciò che abbiamo esposto ai titoli *delle sentenze e delle regole gen. intorno all' esecuzione coattiva di sentenze e di atti.*

10. La semplice copia o spedizione di un

(1) *Secondes grosses.*

atto ne attesta legalmente l'esistenza, fa prova di ciò che vi si trova stipulato; ma in forza di una tal copia o spedizione non si può procedere a verun atto esecutivo, onde costringere il debitore allo adempimento della sua obbligazione. Per l'opposto con la *grossa* di un atto o di una sentenza ed in virtù delle solenni formule, ond'è rivestita, si può esercitare qualunque mezzo coattivo contro il debitore.

11. In considerazione dell'effetto che producono le anzidette solenni formule, è per conseguenza proibito ai cancellieri e notari di rilasciare alle parti più di una sola *grossa* delle sentenze e degli atti, de' quali son depositarj: altrimenti potrebbe accadere, che un debitore che ha soddisfatto alle contratte obbligazioni fosse per essere esposto a nuove coercizioni per la medesima causa già estinta; egli è vero che potrebbe eccepire le sue quitanze, ma non è men vero che sarebbe sempre soggetto a delle inquietudini, dalle quali dovrebbe essere sciolto.

12. Tuttavolta se una prima *grossa* è stata smarrita; se trovasi fra carte poste sotto sug-gello, e non si possa aspettare che sia ritrovata e restituita; ovvero se trovasi nelle ma-

ni di un terzo, il quale fonda su di essa i suoi titoli e le sue ragioni, o che depositario o detentore di mala fede ricusi di restituirla; in una parola quando non vi ha altra risorsa che quella di farsene rilasciare una seconda, la legge permette che sia rilasciata; ma è mestieri che i motivi siano sottoposti alla cognizione del giudice.

13. Conseguentemente dovrà presentarsi istanza al presidente del tribunale del luogo, ove trovasi il depositario dell'atto; e se questo magistrato riconosce giustificata la domanda, scriverà appiè di essa il suo decreto di autorizzazione, e prescriverà nel medesimo tempo che vengan chiamate dinanzi a lui tutte le parti che vi hanno interesse. *Art. 844.*

14. Per tal modo il debitore sarà in istato di opporvisi provando che ha già pagato, o di vegliare perchè la seconda *grossa* non sia esecutoria che per il solo reliquato nel caso che non abbia soddisfatto che in parte alla sua obbligazione. *Ibid.*

15. In virtù dell'anzidetto decreto si citeranno le parti a trovarsi ad un giorno e ad un' ora determinati nell' ufficio o studio del notajo o altro depositario, e si citerà pari-

menti il notajo o depositario, affinchè si trovi pronto nel suo ufficio ai detti giorni ed ora. Questo termine non è fissato dalla legge, ma converrà dare alle parti citate un ragionevole spazio di tempo per portarsi al luogo indicato. *Ibid.*

16. Quando le parti citate non compajono, la *grosse* vien rilasciata; se compajono e consentono è pur rilasciata, ed il depositario vi menziona a piedi o la contumacia o il consenso. In ogni caso si dovrà esprimere il decreto che l'autorizza e la somma, per la quale la seconda *grosse* è esecutoria. *Ibid.*

17. In caso di differenze fralle parti il depositario, quantunque le ragioni di alcuna di esse gli pajano evidenti, non ha però diritto di pronunciare. Ei formerà un processo verbale delle rispettive allegazioni, lo farà firmare da tutte le parti e terminerà rimettendolo alla dichiarazione del giudice.
Art. 845.

19. Munito della spedizione di questo processo verbale, l'attore cita il suo avversario in *referato* davanti il presidente medesimo, il quale, se la cosa è chiara, pronuncia, altrimenti rimette le parti all'udienza.

20. Se la sentenza ammette la domanda,

L'istante fa, come sopra, le medesime citazioni alle parti ed al notajo o depositario, e la cosa è compiuta al di lui ufficio, come si è detto, quando le parti citate non compajono, o compajono e consentono.

21. Osserviamo per ultimo che le prime citazioni si fanno con atto di usciere; ma essendovi controversia, siccome le parti dovranno costituir patrocinatore per comparire in *referato*, le seconde chiamate si faranno con atto di patrocinatore.

A R T. III.

Del modo di ottener copia di un atto in cui non si è stato parte, ossia del compulsorio.

1. Per fondare un'istanza o una eccezione, accade sovente che si abbia bisogno di atti stipulati fra l'avversario e terze persone, o assolutamente fra terze persone senza partecipazione dell'avversario. Per esempio, venendomi controversa la possessione di un pezzo di terreno, posso aver bisogno per difendermi di ricorrere ad istruimenti, nei quali quantunque passati fra terze persone, il terreno controverso è indicato appartenermi in tutta proprietà. Per quanto sia però del mio interesse il procurarmi copia di tali atti, i depositarj de' medesimi non potranno né anche

permettermene l'ispezione (1). Nulladimeno la legge che ha impegno di favorire i mezzi, che condurre possono rettamente allo scopriamento della verità, mi autorizza a prender cognizione degli atti, di cui si tratta con la domanda di *compulsorio*.

2. Questa voce vien dal latino: *compellere*, e significa: costringere coll'autorità della giustizia una persona pubblica ad esibire un atto che ha in suo potere per cavarne una copia. *Compulsorio* propriamente si prende in Francia per il decreto stesso del giudice, in forza del quale il depositario è tenuto di esibir l'atto; e nel senso del nostro Codice si prende per la operazione medesima, colla quale se ne ottiene la comunicazione e la copia collazionata. L'uso di questo mezzo deriva dalle leggi romane, e se ne trovan le tracce nella L. 2. Cod. *de edendo*, non che nel Cod. Teodos. *eod tit. L. 6.* Il Cod. Estense al tit. *dei pubblici instrumenti* §. 1., si serve della voce *compulso* per denotare un confronto di un atto col suo originale eseguito coll'autorità del magistrato.

(1) Notisi, che la disposizione dell'art. 141 dei Regol. sul not. alla espressione *chiunque* deve intendersi *chiunque è stato parte nell'atto* ec.

3. Altre volte siffatta istanza facevasi avanti d'introdurre la lite, perchè se ne prevedeva la necessità. In oggi il Codice di procedura non la permette che quando nasce il bisogno nel corso di una causa, *Art. 840*: seguitando in questo il dettame delle leggi romane così concepito: *Neque juris, neque aequitatis ratio permittit ut alienorum instrumentorum inspiciendorum potestas fieri debeat.* L. 4. *Cod. de edendo.* La procedura che il nostro Codice prescrive per tale incidente conferma questa disposizione: l'*art. 847*, dice che la domanda *in compulsorio* si forma con istanza notificata da patrocinatore a patrocinatore; ora quando non vi è lite, non vi è reo convenuto, nè patrocinatore; conseguentemente non può farsi domanda *in compulsorio*.

4. Notificata l'istanza, si fa una semplice chiamata all'udienza, ed il tribunale pronuncia sommariamente, senz'altra procedura. *Ibid.* Il giudicato si esegnisce non ostante appello od opposizione. *Art. 848.*

5. Ordinariamente, quando il depositario è un officiale pubblico, è autorizzato dalla sentenza a costruire il processo verbale di *compulsorio*, ed a rilasciare la richiesta co-

pia o spedizione dell'atto. Se il depositario non ha carattere pubblico, il tribunale suol delegare alla detta operazione o uno de' suoi membri, o un giudice di prima istanza del luogo ove è l'atto, o un notaro. Qualche volta l'anzidetta delegazione ha luogo, quand'anche il depositario sia ufficiale pubblico; il che dipende dalla prudenza del tribunale regolata dalle circostanze. *Art. 849.*

6. L'attore, munito della spedizione della sentenza che permette il *compulsorio*, fa citare la parte contraria a trovarsi nel luogo, ov'è l'atto, ad un giorno e ad un'ora determinata. Una simile citazione si dà al depositario dell'atto, sia che l'operazione debba farsi da lui medesimo, sia che debba farsi da un'altra persona a ciò da lui destinata, dappoichè egli è il solo responsabile dell'originale e conseguentemente quello che dovrà esibirlo.

7. Quando è delegato un giudice a procedere al processo verbale, di cui all'*art. 849*, si domanderà al medesimo che fissi con un decreto il giorno e l'ora dell'operazione, e le citazioni anzidette si daranno in virtù di questo decreto. Quando è delegato un notaro, o altro ufficiale pubblico, non magistrato, le citazioni si daranno per il giorno e per

l'ora che avrà indicati verbalmente, non avendo facoltà di spedire decreti.

8. La disposizione dell'art. 853. si applica al caso del *compulsorio*. Quindi se il depositario ricusasse di esibir l'atto, sarebbe citato a breve termine (con permissione perciò del presidente) a comparire davanti il tribunale; e se i motivi del suo rifiuto venissero rigettati, sarebbe condannato ad esibir l'atto sotto pena dell'arresto personale, alle spese dell'incidente e ai danni e interessi occasionati dal suo rifiuto.

Notisi non pertanto, che se il depositario è tuttavia creditore del costo dell'originale, può riuscarne la comunicazione, fintanto che non ne sia rimborsato unitamente alle spese della copia che gli vien ricercata: *Art. 851.*

9. Rispetto alle parti debitamente chiamate ad assistere al processo verbale di *compulsorio*, siano esse presenti o no, l'operazione si eseguirà in tutti i casi. Il processo verbale incomincia col far menzione della sentenza, che ordina il *compulsorio*, nella presenza e assenza delle parti, indi, se sono presenti, esprimerà le cose che da loro fossero state allegate, e finirà col notare che la richiesta copia è stata rilasciata. Il medesimo, come ogni

processo verbale, dovrà essere firmato sì dall'ufficiale che lo ha costruito, che dalle parti comparenti, o vi si dovrà far menzione del loro rifiuto a sottoscrivere.

10. Le parti presenti hanno la facoltà di collazionare, ossia confrontare esse medesime la spedizione dell'atto, onde verificare se è in tutto conforme all'originale. In questa operazione il depositario dell'atto legge l'originale, e la parte tiene, e verifica la copia o spedizione. *Art. 852.* L'originale non deve sortir mai dalle mani del depositario, che n'è il solo responsabile.

11. Se le parti pretendono che la spedizione o copia non sia conforme all'originale, il notajo o l'ufficiale che procede al *compulsorio* designerà nel processo verbale il giorno in cui dovrà farsene rapporto al presidente del tribunale. Conseguentemente la parte più sollecita citerà il depositario ad esibire l'originale: il presidente farà egli stesso la collazione, ed ordinerà che la spedizione o la copia sia rilasciata conformemente alla di lui collazione. *Art. 852.*

12 Notate, che s'è stato delegato un giudice all'anzidetta operazione, allora non è necessario di portare il *referato* davanti il

presidente: lo stesso giudice collazionerà in caso di controversia la copia coll'originale, ed ordinerà nel processo verbale il rilascio della spedizione tale, quale è stata da lui collazionata.

15. Le spese del processo verbale di *compulsorio*, nelle quali sono comprese anco quelle della spedizione e copia dell'atto, e quelle dell'accesso del depositario (quando vi sia luogo), dovranno essere anticipate dalla parte requirente. Il tribunale che pronuncerà la condanna alle spese nella sentenza sulla domanda in *compulsorio*, deciderà da qual parte queste spese dovranno essere sopportate. *Articolo 852 §. 2.*

A R T. IV.

Della rettificazione di atti dello stato civile.

1. Gli atti dello stato civile, cioè quegli atti, che contengono i registri delle nascite, dei matrimoni e delle morti, appartengono all'ordine pubblico, di maniera che se vi è incorso qualche errore, non può altrimenti rettificarsi che coll'autorità della giustizia, e sentite le conclusioni del ministero pubblico. Chi vorrà dunque far rettificare un atto di questa natura, dovrà presentare al presidente del tribunale di prima istanza, nella di cui

giurisdizione trovasi registrato l'atto di cui si tratta, una domanda munita degli opportuni ricapiti, se ne ha, e tendente a fare ordinare la rettificazione. *Articolo 855.*

2. Il presidente, esaminata l'istanza, o ne fa da sè il rapporto al tribunale, o ne incarica un giudice. Il regio procuratore prende comunicazione delle carte e dà le sue conclusioni. Alle volte il punto della questione è sì evidente che il tribunale pronuncia senz'altra istruzione, con ammettere o rigettare la domanda di rettificazione. Ma se occorre ottenere degli schiarimenti, il tribunale ordina che le parti interessate siano preliminarmente intese, o che sia convocato il consiglio di famiglia; sovente ancora egli ordina l'uno e l'altro preliminare. *Articolo 856.*

3. Quando occorrerà di chiamare le parti, come sopra, esse saranno citate con atto che s'intima alla persona o al domicilio in forza della sentenza che l'avrà ordinato. Egli è manifesto che in una simile materia non vi ha luogo a transazione, quindi è che l'istanza non dovrà essere preceduta da conciliazione *Ibid. §. 2.*

4. Nella stessa ipotesi, qualora le parti in-

teressate siano in causa colla parte requirente, dovendo tutte esser provvedute di patrocinatore, saranno chiamate non con atto di usciere, ma con atto di patrocinatore. *Ibid.* §. 3.

5. In qualunque caso l'istanza s'istruisce nelle regole ordinarie. Indi si comunicano le carte al regio procuratore, e dietro le di lui conclusioni si pronunzia la sentenza definitiva, con la quale viene ordinata o ricusata la rettificazione dell'atto. Se vi ha opposizione, le spese sono a carico della parte soccomben-
te, e se le parti interessate vi consenton tut-
te, le spese sono sopportate da quella a di
cui vantaggio torna la rettificazione.

6. Una tale sentenza è soggetta ad appello, conformemente alle regole generali; ma se non vi fosse altra parte in causa fuori che quella che domanda la rettificazione, potrebb-
e ella appellare, se la domanda venisse ri-
gettata, o se non fosse ammessa a seconda
delle sue conclusioni? L'*art.* 858 lo decide
affermativamente, ed in tal caso i tre mesi
accordati per interporre l'appellazione de-
correranno dal giorno in cui la sentenza è
stata pronunciata. Quanto alla forma dell'at-
to di appellazione, ognun vede, che questo

non può introdursi col mezzo di una citazione, perciocchè l'appellante non ha parte contendente; per lo che lo stesso *art.* porta, che bisognerà allora presentare al presidente della corte di appello una istanza contenente i motivi dell'appellazione; il presidente apporrà appiè dell'istanza un decreto indicante il giorno in cui la corte deciderà all'udienza, sentite prima le conclusioni del procurator generale. La comunicazione al ministero pubblico sarà ordinata dallo stesso decreto, siccome dovrà farsi, ogni qualvolta è essa ingiunta dalla legge.

7. Finalmente, allorchè la sentenza o la decisione è stata favorevole all'istanza, se ne presenterà la spedizione all'ufficiale del registro dello stato civile, il quale dovrà trascrivere per tenore sul registro ov'è l'atto riformato, e dovrà farne menzione al margine dell'atto stesso. D'allora in poi non è permesso di rilasciar copie dell'atto che non siano conformi alle rettificazioni. L'ufficiale dello stato civile che mancasse di conformarsi a questa disposizione, anderebbe soggetto al risarcimento de'danni e interessi verso le parti danneggiate, *Art. 857. Ved. Cod. Nap. art. 99, 100, 101.*

A T T. V.

Module per il rilascio di una seconda copia di prima edizione, e per il compulsorio.

§. I.

Istanza e decreto per ottener una seconda copia di prima edizione.

„ Al sig. presidente del tribunale di prima istranza residente a Varese.

„ Zaccaria R...., sartore, domiciliato a Milano, contrada della Foppa, N.º 19,

„ Espone che ha perduto la prima copia di un'obbligazione di ottocento lire stipulata a suo favore dal sig. Tommaso D...., proprietario, domiciliato a Pavia, contrada della Madonna, il giorno undici aprile mille ottocento cinque, avanti il sig. C....., notaro a Varese.

„ Egli è perciò che l'esponente dimanda che vi piaccia, signore, di permettergli di farsi rilasciare una seconda *grossa* del detto atto, dal detto sig. C...., in presenza del detto sig. D...., od esso debitamente chiamato. „

Sott. M.... Patrocinatore.

„ Si permette di rilasciare una seconda *grossa*, come si addimanda, presente la parte o debitamente chiamata, e colla condizione di far menzione appièdi di essa del pre-

sente nostro decreto e della somma per la quale sarà esecutoria la detta seconda *grossa*.

„ Fatto a Verese il giorno trenta novembre mille ottocento cinque.

§. II.

Intimazione in virtù del decreto.

Dopo di aver trascritto e l'istanza ed il decreto posto appiedi di essa, l'usciere stende il suo atto di citazione come segue.

„ L'anno mille ottocento cinque, il giorno due dicembre, ad istanza di Zaccaria B..., sartore, domiciliato a Milano, contrada della Foppa, N.° 19, per il quale è stato eletto il domicilio presso il sig. M..., patrocinatore a Varese, e che costituisce, io Alberto N...., usciere presso il tribunal civile di Pavia, ivi domiciliato, contrada della Campana, N.° 11, ed in virtù del decreto qui sopra trascritto, ho intimato al sig. Tommaso D...., proprietario, domiciliato a Pavia, contrada della Madonna, N.° 27, di trovarsi il giorno quattordici del presente mese, a undici ore della mattina, nello studio del sig. C...., notaio a Varese, contrada del Pero, N.° 8, per vedervi rilasciare in virtù del detto decreto una seconda *grossa* dell'obbligazione sottoscritta a favore dell'istante, per la somma di otto-

cento lire, dal detto sig. D...., giusta un atto stipulato il giorno undici aprile scorso, avanti il detto notaro. L'istante dichiara che si procederà tanto in assenza, che in presenza al rilascio di questa seconda grossa.

„ La copia della presente intimazione, come pure del decreto qui sopra accennato, e dell'istanza dietro la quale è stato proferito, è stata lasciata da me al domicilio del detto sig. D...., consegnandola ad una donna, che mi ha detto essere sua domestica.

Sott. N.... Usciere.

Il notajo nel medesimo tempo riceve un' intimazione così concepita.

„ L'anno mille ottocento cinque, il giorno tre dicembre, ad istanza di Zaccaria B..., sartore, domiciliato a Milano, contrada della Foppa, N.° 19, il quale ha eletto il suo domicilio presso il sig. M...., patrocinatore a Varese, che lo costituisce, io Simone R...., usciere presso il tribunal civile di Varese, ivi domiciliato, contrada del Monte, N.° 7, in virtù del decreto qui sopra trascritto, ho intimato al sig. C...., notajo a Varese, ivi domiciliato, contrada delle Arcate, N.° 15, di trovarsi nel suo studio il giorno quattordici del presente mese, a undici ore della matti-

na, in presenza del sig. D....., proprietario a Pavia, contrada della Madonna, stato debitamente chiamato, per rilasciare all'istante, in virtù del detto decreto una seconda *grossa* dell'obbligazione sottoscritta dal detto sig. D....., per una somma di ottocento lire, in conformità dell'atto che è stato stipulato presso il detto sig. C.... il giorno undici aprile scorso.

„ La copia della presente intimazione, come pure del decreto menzionato qui sopra e dell'istanza, appiedi della quale esso è inserito, è stata da me lasciata al sig. C...., notajo, consegnandola personalmente, e che ha vidimato l'originale. „

Sott. R... Usciere.

„ Visto l'originale della presente intima-
zione, di cui mi è stata lasciata copia. „

Sott. C.... Notajo.

§. III.

Processo verbale del rilascio di una seconda grossa.

„ Oggi, quattordici dicembre, a undici ore della mattina e nello studio del sig. C....., notajo a Varese, è comparso il sig. M....., patrocinatore di Zaccaria B...., sartore, do-

miciliato a Milano, contrada della Foppa,
N.º 19.

„ Ha presentato un'istanza, appiedi della quale vi è il decreto proferito dal sig. presidente del tribunal civile di Varese il giorno trenta novembre scorso, e portante l'autorizzazione al detto sig. C..... di rilasciare, presente la parte, o debitamente chiamata, una seconda *grossa* di un'obbligazione sottoscritta per ottocento lire, dal sig. D..... di Pavia, il giorno undici aprile scorso.

„ Parimenti ha presentato l'originale dell'intimazione fatta il giorno due di questo mese, in virtù del detto decreto, al detto sig. D....., con atto di citazione di N....., usciere a Pavia, all'effetto di essere presente, nello studio del detto sig. C...., notaio a Varese, per questo giorno alle ore undici della mattina.

„ Ha inoltre presentato l'originale di un'altra intimazione fatta, in virtù dello stesso decreto, al detto sig. C..., con atto di citazione di R.... usciere a Varese, il giorno tre di questo mese.

È parimenti comparso il sig. F....., patrocinatore del detto sig. D...

„ Ha detto che non si opponeva che que-

sta seconda *grossa* dell'atto di cui si tratta, sia rilasciata a spese del sig. B....; ma ha osservato, che aveva già pagato la somma di trecento lire, a conto delle ottocento, per le quali ha sottoscritta l'obbligazione.

„ Ha instato in conseguenza, perchè ne fosse fatta menzione sulla seconda *grossa*, acciocchè essa non fosse più esecutoria che per la somma di cinquecento lire.

„ Per B.... il sig. M.... ha negato che gli sia stato fatto il pagamento di trecento lire; ha sostenuto in conseguenza che la seconda *grossa* doveva essere esecutoria per la totalità della somma enunciata nell'obbligazione.

„ Il presente atto delle allegazioni rispettive delle parti è stato steso dal detto sig. C.... notajo, il quale ha loro dichiarato che avessero a ricorrere in *referato* per far pronunciare sull'oggetto della controversia.

„ I detti sigg. M.... ed F.... hanno sottoscritto il presente processo verbale, unitamente al detto sig. C...., notaro. „

(M.... Patrocinatore.

Sott. (F.... Patrocinatore.

(C.... Notaro.

— Se le parti fossero state d'accordo sulla somma pagata a conto, invece di fare un

processo verbale separato, sarebbe stato sufficiente di porre appiedi della seconda *grossa* la menzione seguente.

„ Rilasciata il giorno quattordici dicembre mille ottocento cinque, in virtù del decreto del sig. presidente del tribunal civile di Varese, proferito il giorno trenta novembre scorso, ed in presenza del sig. D....., il detto decreto e l'originale del detto atto di citazione sono annessi alla minuta.

„ Questa seconda *grossa* non è più esecutoria che per la somma di cinquecento lire. „

Sott. C.... Notaro.

Sull'originale dell'atto di obbligazione si fa una menzione così concepita.

„ Una seconda *grossa* è stata rilasciata il giorno quattordici dicembre mille ottocento cinque in virtù del decreto ec. „

§. IV.

¶ *Istanza di patrocinatore per il compulsorio.*

„ Ai sigg. giudici componenti il tribunale di prima istanza di Milano, sezione seconda.

„ Il sig. Martino C. . . , mercante di ferro a Milano,

„ Contro il sig. Andrea P..... banchiere a Milano,

„ Espone che per completare la pruova dell'indebito possesso, nel quale è il sig. P... della casa situata a Milano, contrada della Riconoscenza, e che forma l' oggetto della controversia vertente fra le parti, gli occorre l'estratto di un atto di divisione, stipulato fra gli eredi del fu Giuseppe L.... falegname, a Milano il giorno venti agosto mille ottocento quattro, avanti il sig A.... ed il suo collega, notari a Milano. In questa divisione è compresa una casa contigua a quella di cui l'istante reclama la proprietà, e che gli deve una servitù. Siccome l'istante non ha avuto parte in questo atto di divisione, non può ottenere l'estratto dell'articolo del detto atto che riguarda la casa di cui si tratta, che in forza di una sentenza ; così conchiude

„ Che gli sia permesso di domandar copia del detto atto; in conseguenza che il detto sig. A... notaro a Milano, sia autorizzato ad esibire il detto atto, presenti le parti o debitamente chiamate, ed a rilasciare copia collazionata dell'articolo, che riguarda la casa contigua a quella dell'istante.

„ Fatto a Milano il giorno dodici gennaio mille ottocento cinque. „

Sott. T.... Patrocinatore,

La sentenza proferita nella forma ordinaria è simile, nella sua dispositiva, alle conclusioni dell'istanza, s'essa è ammessa.

Quando il tribunale crede conveniente di delegare un giudice, od anche un altro notaro, per procedere al compulsorio, la dispositiva della sentenza porta.

„ Il tribunale, avendo riguardo alla domanda incidente della parte di T..... decreta che A... notaro a Milano, esibirà la minuta dell'atto di cui si tratta, presenti le parti, o debitamente chiamate, e delega O... notaro a Milano, per procedere al compulsorio, e far rilasciare copia collazionata dell'atto di cui si tratta, in quella parte che riguarda solamente l'articolo relativo alla casa contigua a quella, ch'è controversa fra le parti; salve le spese.

„ Giudicato a Milano il giorno ec. „

Le intimazioni fatte in virtù della sentenza che decreta il compulsorio sono della forma stessa di quelle date per module nel §. 2.

§. V.

Processo verbale del compulsorio.

„ Oggi, ventisette gennajo mille ottocento cinque, a dieci ore della mattina, nelle

119

studio di A.... notaro a Milano sottoscritto, è comparso il sig. T.... patrocinatore del sig. Martino C.... mercante di ferro a Milano, in virtù di una sentenza proferita tra esso ed il sig. Andrea P.... banchiere a Milano, dal tribunale civile di questa città, il giorno sedici del presente mese, di cui è stata presentata la *grossa* in forma.

„ Questa sentenza autorizza il detto sig. C.... a dimandar copia, presenti le parti o debitamente chiamate, di un atto di divisione, stipulato nello studio del detto notaro, fra gli eredi di Giuseppe L.... falegname a Milano, il giorno vent' uno agosto mille ottocento quattro; decreta che sarà fatta la spedizione solamente dell'articolo che nel detto atto riguarda una casa situata nella contrada della Riconoscenza a Milano, e che si trova contigua ad un'altra casa di cui è reclamata la proprietà dal detto sig. C....

„ È pur comparso il sig. G.... Patrocinatore del detto sig. P.... ha detto che ben lungi dall'opporsi all'esecuzione della detta sentenza, si presenta per usare della facoltà che la legge gli accorda di collazionare la copia, che sarà rilasciata dell'atto anzidetto.

„ In conseguenza il notaro sottoscritto ha

esibito la minuta della divisione di cui si tratta; ha copiato parola per parola, sopra un foglio separato, l'articolo di cui è stato decretato l'estratto; quest'articolo comincia da queste parole, *una casa*, e termina con queste *formanti il totale della detta porzione*, e si trova alla quarta pagina della minuta del detto atto.

„ Per collazionare l'articolo, così copiato, il notaro sottoscritto ha letto la minuta, ed i detti signori T.... e G.... hanno verificato che la copia vi è conforme.

„ Essa è stata rilasciata in buona forma dal notaro sottoscritto, il quale ha ricevuto dodici lire dal detto sig. T.... per l'importo tanto della detta spedizione dell'estratto dell'atto di cui si tratta, quanto per il presente processo verbale che è stato sottoscritto dai detti sigg. T.... e G... e dal detto notajo . . .

Sott. ec.

T I T O L O VI

Di alcune disposizioni relative alla immissione in possesso dei beni di un assente.

I principj che concernono la presunzione di assenza, la dichiarazione di assenza, gli effetti dell'assenza e la vigilanza sui figliuoli

minori di un assente sono stabiliti dal Codice Napoleone. Le disposizioni del medesimo Codice regolano del pari le formalità necessarie per far dichiarare l'assenza e per disporre il modo d'amministrare i beni dell'assente. Quindi il Codice di procedura non ha fatto che riempire due piccolissimi vuoti, che parevan desiderare alcune particolari disposizioni. Esse son due, alle quali limiteremo il nostro ragionamento in questo titolo.

*1.º Supplemento al Codice Napoleone
sulla dichiarazione di assenza.*

Chiunque ha interesse di far dichiarare l'assenza di una persona di cui è o creditore o presunto erede, deve presentare un'istanza al tribunal del circondario, ove era domiciliato l'assente, unendovi tutti i documenti, che potrà avere in suo potere, onde provare che la detta persona disparve, e che non si ha avuta di lei alcuna nuova, pendente il prescritto intervallo di tempo; il presidente del tribunale decreta a piè dell'istanza la delegazione di un giudice, e determina il giorno in cui questi dovrà farne relazione all'udienza.

La forma di una simile istanza e del decreto anzidetto è la stessa di quella prescritta nei casi di destinazione di un giudice re-

latore, di cui son date già altrove le module. La forma della sentenza del tribunale, che interviene dopo il rapporto del giudice delegato, è parimente la stessa che quella di tutte le altre. Gli incidenti che possono nascerne sono regolati dal Codice Napoleone. Ved. lib. I tit VI.

2.º *Supplemento al Codice Napoleone sulla immissione in possesso de' beni dell'assente.*

S'egli è importante che una persona non sia senza precauzione considerata agli occhi della legge come assente, interessa dall'altra banda, che i beni di uno che dispare non rimangano lungamente senza essere amministrati. Su questo principio è fondata la facoltà di far dichiarare l'assenza. Allorchè adunque venga dichiarato per sentenza che una persona è assente, coloro che vi sarebbero succeduti, se fosse morta il giorno in cui dispasve o il giorno delle sue ultime nuove, potranno fare istanza, acciocchè siano immessi provvisoriamente nel possesso de' beni dell'assente, a condizione di prestare malleavdoria per sicurezza della loro amministrazione. *Cod. Nap. art. 120.*

Ora il Codice di procedura soggiunge, che in questo caso la parte istante dovrà presen-

tare , come sopra , una domanda al presidente del tribunale , il quale ordinerà in un decreto posto appiedi della medesima domanda , che essa venga comunicata al regio procuratore , delegherà un giudice per farne rapporto all' udienza nel giorno che parimente indicherà nel decreto . *Art. 860.*

A tale domanda dovranno unirsi per allegati i documenti che giustifichino la qualità di presunto erede nel petente , non che copia autentica della sentenza che ha dichiarato l' assenza ; il tutto insomma è regolato come per la domanda di dichiarazione di assenza .

La cauzione è giudiziaria , come ognun vede ; quindi sarà ricevuta , come tutte le altre cauzioni di questo genere , in cancelleria ; essa dovrà presentarsi prima che l' immisione in possesso abbia luogo , e riceversi colle forme prescritte al *lib. V. tit. I.* della prima parte di questo Codice .

Notisi per altro che la parte contradicente in questo punto è il regio procuratore , senza la di cui partecipazione niente sarà legittimamente fatto in così importante procedura .

Finalmente è da rimarcarsi , che per l' immisione nel possesso definitivo dei beni di

un assente si procede nello stesso modo che per ottenere l'immissione provvisoria: cosicchè non si fa che presentare un' istanza al presidente del tribunale dell' antico domicilio dell'assente; il presidente vi appone il decreto che ne ordina la comunicazione al ministero pubblico, e nomina un giudice relatore per far rapporto dell'affare all' udienza che vien del pari indicata nel decreto; e dopo inteso il rapporto del giudice e le conclusioni del regio procuratore, il tribunale pronuncia ciò che giudica conveniente all'immissione definitiva.

TITOLo VII.

Dell'autorizzazione delle donne maritate.

Il Codice Napoleone ha stabilito le basi dell'autorità dei mariti sopra le mogli. Ivi son regolati tutti i casi, nei quali han queste un bisogno indispensabile di essere da quelli autorizzate a qualche operazione, sia nelle transazioni sociali, sia in giudizio. Sovente però il marito è inabilitato a prestare la sua autorità; alle volte è costituito in minore età, alle volte è interdetto o assente o colpito da una condanna che importa pena afflittiva

o infamante. Qualche volta infine un marito nega di prestare il suo assenso a degli atti, che sarebbero vantaggiosi alla moglie: il Codice Napoleone, prevedendo ed il caso d'impotenza e quello di volontario rifiuto, ha deciso che il giudice potrà con cognizione di causa autorizzare la moglie sia a contrarre, sia a stare in giudizio. *Cod. Nap. art. 221, 222 e 224.*

Posti i principj di diritto, il Codice di procedura subentra opportunamente a regolare le formalità, che le donne maritate dovranno osservare per chiedere l'autorizzazione del magistrato, quando non hanno potuto ottenere quella del marito. È questo l'unico oggetto di cui è nostro istituto di occuparci: quindi tratteremo in due articoli: 1.° delle formalità necessarie per l'autorizzazione che i tribunali danno alle donne maritate; 2.° delle module.

A R T. I.

Delle formalità dell'autorizzazione delle donne maritate.

1. Allorchè il marito, potendo autorizzare la moglie, ricusa di farlo, il suo rifiuto verrà verificato mediante una intimazione che gli dà un uscire in nome della moglie. Fat-

ta questa intimazione, che contiene il rifiuto del marito, dovrà in originale accompagnarsi con una istanza scritta da un patrocinatore e presentata al presidente del tribunale del domicilio degli sposi. In forza di un decreto che il presidente appone appiè dell'istanza, il marito vien citato con atto di usciere redatto nella forma ordinaria delle citazioni, onde compaja alla camera del consiglio nel giorno e nell'ore indicati nel decreto, per giustificare i motivi del suo rifiuto. *Art. 861.*

2. La legge ha voluto che il marito sia ascoltato dai giudici e dal procurator regio riuniti nella camera del consiglio e non nell'uditorio, per evitare la pubblicità su cose da non divulgarsi, che gli sposi potessero allegare vicendevolmente. Dopo che il marito ha esposto la causa del suo rifiuto, il regio procuratore dà le sue conclusioni, ed il tribunale ammette o rigetta l'istanza della moglie. Sia la sentenza favorevole o contraria all'istanza, in essa dovrà dichiararsi che le spese son compensate, come dispone l'*art. 131*, affinchè una tale autorizzazione giudiziaria non diventi un motivo di odio fra' coniugi.

3. Se il marito non comparisce alla came-

ra del consiglio dopo di esservi stato debitamente citato, il tribunale pronuncia contro di lui la contumacia; indi sentite le conclusioni del regio procuratore passa a giudicare definitivamente, sia rigettando l'istanza, sia accordando l'autorizzazione o di contrarre o di stare in giudizio. *Art. 682.*

4. Allorchè il marito è inabilitato ad autorizzare la moglie, sia perchè è assente, minore, interdetto, o morto civilmente, non occorrerà dargli alcuna citazione preliminare, ma la prima operazione che dovrà fare la moglie sarà quella di presentare la sua istanza scritta dal patrocinatore, accompagnata da ricapiti comprovanti lo stato d'inabilitazione del marito. A piè dell'istanza il presidente ordina che il tutto sia comunicato al regio procuratore, e che un giudice ch'ei destina ne farà rapporto ad un giorno indicato. *Art. 863, 864.*

Non è inutile di osservare, che quando la moglie invoca l'autorizzazione del giudice durante l'assenza del marito, o nella durata della di lui condanna a pena afflittiva od infamante, dovrà adire il tribunale dell'ultimo di lui domicilio; laddove negli altri casi l'au-

torizzazione dovrà essere implorata nel tribunale del domicilio attuale del marito.

A R T. II.

Module per l'autorizzazione delle donne maritate.

§. I.

Intimazione al marito.

„ L'anno mille ottocento cinque, il giorno due febbrajo, ad istanza della sig. Anna L..... sposa, comune di beni, del sig. Carlo P..... mercante droghiere, domiciliato con essa a Milano, contrada del Cordusio, io Antonio C.... usciere presso il tribunale di prima istanza di Milano, ivi domiciliato, contrada della Zecca, ho intimato al detto sig. P... personalmente, avendolo trovato in sua casa, di procedere, unitamente coll' istante, sulla domanda che essa si propone di fare per il rilascio del possesso di una casa situata a Milano, contrada del Pozzo, appartenente alla detta istante, e detenuta dal sig. Niccola B..., negoziante. Nel caso in cui il detto sig. P.... non volesse procedere unitamente all'istante, gli è stato intimato di dare per iscritto, la sua autorizzazione, perchè l'istante possa da sè fare la domanda di cui si tratta.

„ Il sig. P..... avendo riuscato di aderire alla presente istanza e di allegare i motivi,

del suo rifiuto, gli ho dichiarato che l'istan-
te procederà per ottenere l'autorizzazione
giudiziale.

„ La copia del presente atto è stata da me
lasciata al detto sig. P...., consegnandola co-
me sopra. „

Sott. C... Usciere.

§. II.

Istanza al presidente e decreto.

„ Al sig. presidente del tribunale di pri-
ma istanza di Milano.

„ La sig. Anna L.... sposa, comune di be-
ni, del sig. Carlo P...., mercante droghiere,
domiciliato a Milano, contrada del Cordusio,
espone che mediante atto di C.... usciere, in
data del giorno due di questo mese, e di cui
è qui unito l'originale, è verificato che il
detto sig. P..... ha ricusato di autorizzare la
sua sposa, all'effetto di intentare una do-
manda per il rilascio del possesso di una casa
situata a Milano, contrada del Pozzo, ed in-
debitamente posseduta dal sig. Niccola B...,
negoziante; questa casa appartiene alla espo-
nente, la quale, col mezzo dei documenti
che essa è in istato di porre sotto gli occhi
dei giudici, proverà facilmente l'usurpazio-
ne che le è fatta.

„ Per queste ragioni essa domanda , che vi piaccia , signore , di permettergli di citare il sig. P... , suo marito , ad un giorno determinato nella camera del consiglio , per dedurre i motivi del suo rifiuto , ed in seguito esser data dal tribunale l'autorizzazione , di cui la esponente abbisogna . „

Sott. O... Patrocinatore.

„ Si permette di citare il sig. Carlo P..... a comparire il giorno 14 di questo mese , nella camera del consiglio , a undici ore della mattina ,

„ Fatto a Milano il giorno quattro febbrajo mille ottocento cinque . „

Sott. A... Presidente.

In virtù di questo decreto il marito viene citato con un atto di citazione simile a quelli , di cui abbiamo dato le module nel titolo *delle citazioni* .

Se la domanda della donna , per ottenere di essere autorizzata , ha per motivo l'impotenza del marito , l'istanza non è più motivata sul rifiuto verificato con un'intimazione , ma sull'impotenza verificata mediante i documenti , che in questo caso sono uniti all'istanza .

La donna allora non ha più bisogno di far

citare il marito; essa conchiude dunque che il presidente voglia nominare un giudice per far il rapporto in un giorno indicato; il decreto posto appiedi di simile istanza è così concepito.

„ L'istanza ed i documenti siano rimessi al sig. T.... membro del tribunale, per fare il suo rapporto, il giorno dodici di questo mese, fattane comunicazione al regio procuratore.

„ Fatto a Milano il giorno ec. „

§. III.

Sentenza di autorizzazione.

Allorchè la donna ricorre al tribunale a motivo di rifiuto del marito, vi è, parlando rigorosamente, controversia giudiziale; ma la giustizia è attenta ad evitare tutte le forme, che tendessero a manifestare malcontento fra parenti. D'altronde accade qualche volta che un marito senza cessare di essere molto attaccato alla di lui moglie, ha dei motivi particolari, perchè essa si faccia autorizzare giudizialmente. In conseguenza, si considera la sentenza come pronunciata non fra due avversarj, ma come proferita sovra una semplice ispezione di documenti.

Lo stesso ha luogo a più forte ragione,

quando viene richiesta l'autorizzazione giudiziale per supplire all'impotenza del marito. Certamente allora non vi è alcuna controversia fra gli sposi. La sentenza che pronuncia la autorizzazione della donna, è dunque, in tutti i casi, redatta in questa forma.

„ Vista l'istanza presentata da O... patrocinatore di Anna L... sposa, comune di beni, di Carlo P... mercante droghiere, domiciliato a Milano, contrada del Cordusio, tendente ad ottenere che gli sia permesso di far citare suo marito alla camera del consiglio, per allegare le cause del suo rifiuto di autorizzarla a fare una istanza per il rilascio di una casa situata a Milano, contrada del Pozzo, appartenente alla istante e posseduta dal sig. Niccola B... negoziante.

„ Visto l'originale dell'atto che verifica il rifiuto del detto P.... e ad esso notificato da C... usciere, il giorno due di questo mese;

„ Visto, appiedi della detta istanza, il permesso di citare il detto P... oggi alla camera del consiglio;

Visto l'originale dell'atto di citazione notificato da C... usciere, il giorno cinque del mese corrente,

„ Sentito nella camera del consiglio il det-

detto P... comparente col mezzo di D... patrocinatore, il quale ha persistito in ricusare la sua autorizzazione alla di lui moglie;

„ Sentito il regio procuratore nelle sue conclusioni, colle quali opina che sia accordata la chiesta autorizzazione:

„ Considerando che il rifiuto del marito è appoggiato al timore di non potere attendere, come vorrebbe, alla controversia che vuol far insorgere sua moglie; che questo motivo non è sufficiente per privare questa del diritto di reclamare la sua proprietà;

„ Il tribunale autorizza la parte di O... a fare la dimanda, di cui si tratta, come troverà conveniente, compensate le spese.

„ Giudicato a Milano nella camera del consiglio dai sigg..... ec. „

Questa modula basta per far comprendere come sarebbe redatta l'autorizzazione del tribunale, s' essa fosse richiesta per causa di impotenza dalla parte del marito. Dopo di aver vidimata l' istanza, i documenti che le sono uniti, il decreto del presidente posto appiedi dell' istanza; dopo di aver enunciato che il rapporto è stato fatto nel giorno indicato, e che il ministero pubblico ha dato le sue conclusioni, si mettono i motivi che han-

no determinato il tribunale. In fine la dispositiva pronuncia o l'autorizzazione, o la rejezione della dimanda.

T I T O L O VIII.

Della separazione de' beni.

Le disposizioni di questo titolo sono in gran parte nuove; esse hanno apportato un miglioramento sensibile nelle leggi, che avevamo in questa importantissima materia.

Non vi ha nulla di più ragionevole e di più giusto che lo accordare alle donne maritate questo favore, quando la loro azione è fondata sulla buona fede (1). A premunirsi pertanto contro le collusioni che assai di frequente avvengono fra conjugi, onde frustrare i diritti de' creditori e le più fondate spe-

(1) La causa ordinaria della separazione dei beni è la disposizione e la cattiva condotta del marito. Il diritto comune la riconosceva con queste espressioni: *Si maritus vergat ad inopiam, matrimonio constante, mulier sibi prospicere potest, dotem repetendo, si evidentissime appareat mariti facultates ad dotis exactionem non sufficere; quod dignoscitur quando neque modum, neque finem impensarum habet, et annuatim impendit plus quam habet ex reditu etc.* L. 24 ff. sol. mat. L. 29 Cod. de Jur. Dot. L. 1 Cod. de Gurat. furios. etc. Cod. Nap. art. 1443.

ranze degli eredi, era necessario che il legislatore avesse posto mente a tutte le cautele, le quali mettessero di accordo per quanto umanamente è possibile tutti gl' interessi; questo è quello che il Codice Napoleone ed il Codice di procedura hanno fatto di concerto.

Dei matrimonj contratti con comunione di beni o senza, delle regole concernenti l'amministrazione dei beni comuni, degli effetti della comunione e de' casi in cui essa finisce, ha trattato il Codice Napoleone. Ivi è stabilito che i coniugi non possono mai di loro mutuo consenso sciogliere la comunione dei beni, finchè il matrimonio susiste; il pericolo in cui trovasi la dote per la prodigalità del marito può solo determinare lo scioglimento della comunione, ed in tal caso la moglie dovrà necessariamente ricorrere alla giustizia. *Codice Napoleone art. 1443.*

Ora tutto ciò che concerne la procedura in questa maniera forma il soggetto del presente titolo, che sarà da noi diviso in quattro articoli: 1.º della istanza di separazione di beni; 2.º della sentenza che ne segue; 3.º della esecuzione della separazione; 4.º delle module.

A R T. I.

Della istanza di separazione di beni.

L'oggetto di questo articolo è di spiegare: 1.^o come deve comportarsi la donna maritata per introdurre la sua istanza; 2.^o come questa istanza ottiene la pubblicità necessaria; dappoichè non è che dopo una tale precauzione che il tribunale può prendere la sua deliberazione.

C A P. I.

Del modo d'introdurre l'istanza di separazione di beni.

1. L'istanza di separazione di beni è una azione che si promuove da donne conjugate; fa dunque di mestieri ch'esse siano autorizzate ad agire, perciocchè per effetto dell'autorità maritale la moglie non può da per sè stessa esercitare alcun diritto.

2. Ma questa specie di autorizzazione non può essere accordata dal marito, appunto perchè la domanda non si dirige che contro di lui: se la separazione si chiedesse con buona fede, potrebbesi fondatamente presumere, che il marito vi si rifiuterebbe, e s'ei vi consentisse, nascerebbe allora grave sospetto di collusione a danno de' creditori o degli eredi. La legge ha voluto prevenire

tutti gl'inconvenienti: l'autorizzazione della moglie dovrà adunque in simile congiuntura essere accordata dalla pubblica autorità, ed è per ciò che l'*art.* 865. stabilisce che non può farsi domanda di separazione di beni se non se ne ottiene prima l'autorizzazione dal presidente del tribunale, cui dovrà presentarsene istanza col mezzo di un patrocinatore.

3. Il marito è in questo giudizio un reo convenuto, quindi la domanda dovrà presentarsi al presidente del tribunale del di lui domicilio. Appiè dell'istanza il presidente scrive un decreto con cui permette che si citi il marito. Non ostante, prima di rilasciare il decreto, il presidente può esaminare i motivi della domanda e cercare, se gli sembra opportuno di conciliare le parti. *Ibid.*

4. Questa specie di autorizzazione vien rilasciata direttamente dal presidente, senza che faccia di bisogno di riferirne al tribunale nè d'intendere il ministero pubblico, dappoichè non trattasi che di un semplice permesso di citare il marito, e non è ingiunta che per l'osservanza della massima che vieta alle donne non autorizzate di stare in giudizio. L'oggetto poi della domanda dovrà es-

sere sottoposto al tribunale , e comunicato al regio procuratore , come si vedrà in seguito.

5. L'artic. 49. esenta espressamente questa preliminare istanza dallo sperimento della conciliazione . D'altronnde questa disposizione non è una dispensa , ma un formale vietò , perciocchè il Cod. Nap. dichiara *nulla ogni separazione stragiudiziale* . Art. 1443.

6. Dopo che la moglie ha ottenuto l'autorizzazione del presidente , fa citare il marito all'udienza perchè ivi la separazione sia pronunciata . L'istanza principale sarà fondata sul pericolo della dote , e le conclusioni comprenderanno la domanda della restituzione del capitale cogl'interessi . Disputavasi altre volte sull'epoca dalla quale dovessero computarsi gl'interessi della dote in caso di separazione di beni . Il Codice Napoleone ha deciso , art. 1445. §. 2. che *la sentenza che pronuncia la separazione dei beni ha effetto dal giorno della domanda* ; gl'interessi adunque della dote debbono calcolarsi da quel giorno .

C A P. II.

*Della pubblicità della istanza di separazione
di beni.*

7. Ad evitare qualunque frode o collusione , era necessario di render pubblici , il più che si poteva , questo giudizio ed i suoi risultati . Questo si fu (assicura il signor *Berlier* (1)) l' oggetto delle sollecitudini del consiglio di stato di Francia nelle discussioni intorno al Codice civile : si erano progettati varj modi di pubblicità , fra gli altri quello di obbligare la moglie che agisce per la separazione a chiamare in giudizio tutti i creditori del marito per opporvisi o consentirvi . Ma essendosi fatto riflesso ch' è quasi impossibile alle mogli di conoscere tutti i creditori de' loro mariti , i quali si dan per lo più tutta la cura di nascondere a quelle le loro passività ; e che imporre ad esse una tale condizione sarebbe stato lo stesso che privarle di un benefizio a cui le chiamava la ragione comune di tutti i tempi , una tale proposizione venne rigettata ; ma nello stesso tempo fu consacrato il principio della pubblicità , che in oggi il Codice di procedura

(1) *Expose des motifs etc.*

sviluppa e pone in azione colle seguenti disposizioni .

8. Entro tre giorni , computandosi dalla citazione fatta al marito , il patrocinatore della moglie dovrà deporre in cancelleria un estratto della domanda di separazione , cioè a dire un atto contenente ,

1. ° La data di detta domanda .

2. ° Il nome , cognome , la professione ed il domicilio degli sposi ;

3. ° Il nome , cognome ed il domicilio del patrocinatore incaricato a procedere per la moglie .

Il cancelliere nel medesimo intervallo dei tre giorni dovrà inserire il detto estratto in una tabella posta a questo effetto nell'uditorio del tribunale . Si comprende da ciò ch'è intenzione della legge d'informare il pubblico , acciocchè la separazione non venga pronunciata senza saputa almeno presunta dei creditori . *Art. 866.*

9. Egli è inoltre prescritto , nella medesima provvida intenzione , di far inserire un eguale estratto in tabelle a tale effetto esposte nella camera dei patrocinatori di prima istanza , in quella dei notaj (ove esistano queste camere) e nell'uditorio del tribunale .

di commercio (nel caso che vi sia questo tribunale nel luogo del domicilio del marito) . Le dette inserzioni vengono verificate da' rispettivi cancellieri e da' segretarj delle camere . *Art. 867.*

10. Un'altra formalità è richiesta a compimento della pubblicità di questa istanza , ed è l'obbligo che corre all' attrice di far inserire lo stesso estratto in uno de' giornali , che si stampano nel luogo di residenza del tribunale ; e se non se ne stampano , in uno di quelli del dipartimento , quando ve ne siano ; se no , l' attrice è dispensata da questa formalità . *Art. 868.*

11. Questa formalità è somigliante a quella richiesta per la vendita all' incanto che segue il pignoramento di stabili . Quindi è che lo stesso *art.* soggiunge , che verrà verificata com' è stato prescritto dall' *art. 683.* al titolo *del pignoramento degli stabili .*

La moglie adunque dovrà procurarsi un esemplare della gazzetta in cui l' estratto è stato inserito , farvi apporre la firma dello stampatore , e far legalizzare questa firma dal podestà o sindaco del comune , ove si stampa il giornale .

A R T. II.

*Della sentenza che interviene nella istanza
di separazione di beni.*

Vedremo in un primo capitolo, quando e come viene pronunziato sulla istanza di separazione di beni, ed in un secondo come n'è resa pubblica la sentenza.

C A P. I.

*Quando e come vien pronunziato sulla istanza
di separazione di beni.*

1. La pubblicità prescritta nell'art. antecedente avendo per oggetto d'informare i creditori della separazione ch'è per accadere, conveniva dar loro il tempo d'intervenire all'istanza. Conseguentemente l'art. 869. vuole che non si pronuncj in questa istanza alcuna specie di decisione, prima che non sia scorsa un mese da computarsi dallo adempimento di tutte le formalità richieste per render pubblica la domanda. Le sentenze che si pronunciassero contro tale disposizione, potrebbero essere impugnate come nulle, tanto dal marito, quanto dai creditori.

2. Nell'intervallo di questo mese il marito può costituire un patrocinatore e produrre le sue difese, come del pari la moglie può farvi le sue risposte; egualmente le persone

interessate possono intervenire e fare le istruzioni che sembrino loro opportune.

Quanto all' istruzione di questa istanza bisogna osservare, che le dette difese e risposte, o produzioni de' creditori che la legge permette, han per oggetto d' illuminare i giudici intorno ai fatti sui quali la donna appoggia la sua istanza, cioè di provare come e perchè la sua dote è in pericolo, essendo questo il solo mezzo, che può farle guadagnare la lite. Quando i fatti possono provarsi con documenti, basterà produrre delle copie offerendo di presentare gli originali, se fia d'uopo; quando però i fatti son di natura da non potersi provare con documenti, l'istruzione consisterà in articularli da una parte, ed in ammetterli o negarli dall'altra. Il tribunale allora, giunto che sarà il momento di giudicare, ordinerà un esame de' testimoni, se trovi che sianvi gli estremi della prova testimoniale.

3. Convien però rimarcare che il divieto pronunciato dall'*art. 859* non si estende agli atti assicurativi; quindi il tribunale è autorizzato a proferire, anche prima che scada l'anidetto mese, tutti quei decreti interlocutorj che sembreranno alla sua giustizia ne-

cessarj a conservare i diritti della moglie.

Ibid.

4. Spirato il mese, la parte più sollecita chiama l'altra all'udienza. Il primo esame che ivi avrà luogo cade sulle prove, che l'attrice deve presentare dello adempimento delle formalità prescritte a render pubblica la istanza, e se è scorso un mese dal loro adempimento. Egli è dopo di essersi assicurato di questo, che il tribunale incomincia a conoscere del merito della istanza: allora si apre la discussione; dopo le rispettive arringhe si sentiranno le conclusioni del regio procuratore, avvegnachè le domande di separazione di beni sono di quelle che la legge ordina comunicarsi al ministero pubblico.

Articolo 83. numero 6.

5. Portata la causa a questo stato, se la moglie giugne a provare che la dote pericola nelle mani del marito, il tribunale può immediatamente pronunciare la separazione. Sovente però i fatti che allegansi per provare o il disordine negli astari del marito, o la di lui cattiva condotta non sono appoggiati a documenti che manifestino completamente la verità: il tribunale allora potrà ordinare o un esame di testimonj, o qualcun'altra o-

perazione interlocutoria , secondo le circostanze ; se da un canto non si deve prestare fede troppo leggermente alle asserzioni della moglie , si deve da un altro canto aprir gli occhi sulla troppo debole opposizione del marito , il quale facendo sembiante di resistere per la forma , è tante volte egli stesso che sollecita la separazione . Per questa ragione l'art. 870. ha stabilito che l'adesione del marito ai fatti allegati dalla moglie non deve mai servire di prova , quand'anche non vi fossero creditori , dappoichè se in questo caso non vi ha interesse attuale che si opponga alla separazione , può esservi l'interesse eventuale de' figli o altri eredi che potrebbe risultarne pregiudicato .

6. Quantunque la legge avesse assegnato un mese di tempo , onde i creditori possano intervenire nella istanza , pure ella permette ai medesimi di presentarsi anche dopo spirato questo termine , fintantochè però non sia pronunciata la sentenza definitiva . Art. 871.

Quindi è che , o nel corso del mese , o dopo , purchè la causa non sia definita , un creditore prima di decidersi a prendervi parte , potrà esaminarne i titoli e lo stato . Ei co-

mincierà dal costituire un patrocinatore , e col di lui ministero farà intimare a quello della donna di comunicargli la domanda di separazione e i documrnti giustificativi . Mediante questa comunicazione , che si eseguisce colle forme indicate nel titolo *delle eccezioni* , il creditore si metterà a portata di conoscere se gli torna conto d' intervenire nella causa .

Notate però , che il creditore potrà intervenirvi anche prima di aver preso in esame la domanda e i documrnti , riservandosi di domandarne in seguito la comunicazione . In ogni caso le istanze che può fare il creditore sono esenti dal preliminare della conciliazione . *Ibid.*

7. Finalmente , quando la causa trovasi in istato di decisione , il tribunale pronuncierà la sua sentenza definitiva , inteso prima il regio procuratore . Sia che l'istanza venga accolta , sia che venga rigettata , converrà sempre compensare le spese del processo : è questa l' intenzione dell' *art. 131.*

Avvertasi , che la disposizione del *cit. art. 131.* non si estende ai creditori intervenienti , i quali avendo dato causa ad un incidente ,

fossero rimasti soccombenti . Questi saran-
no , in forza della regola generale , condan-
nati alle spese dal loro incidente prodotte ; il
favore della compensazione è introdotto per
i coniugi soltanto , affinchè non si lasci un
germe di inimicizie nelle famiglie .

C A P. II.

*Della pubblicità della sentenza nella causa
di separazione di beni.*

8. Se era cosa importante per i creditori
del marito , che l' istanza di separazione di
beni fosse portata a notizia del pubblico , al-
meno un mese prima di esporla all' udienza
del tribunale , non è meno utile lo annuncia-
re pubblicamente , che dalla sentenza defini-
tiva in poi non vi sarà più comunione di be-
ni fra la moglie ed il marito .

Per giungere a questo scopo l' artic. 872.
prescribe l' osservanza delle seguenti formalità , conformi in tutto alle disposizioni del Co-
dice Napoleone .

1.° La sentenza definitiva dovrà esser letta
pubblicamente all' udienza del tribunale di
commercio , quando ve n' abbia uno nel co-
mune di residenza del tribunale che l' ha
pronunciata ;

2.° Un estratto della medesima sentenza

dovrà inserirsi in una tabella che resterà esposta per lo spazio di un anno nell'uditorio del tribunale di prima istanza del domicilio del marito. Sarà inoltre inserito in una altra tabella che resterà del pari esposta per un anno nell'uditorio del tribunale di commercio dello stesso domicilio ; il che si eseguirà quantunque il marito non sia mercante , né negoziante . Se nel luogo del domicilio del marito non esiste tribunale di commercio l'estratto si esporrà per un anno nella sala delle sedute della casa del comune ;

3.º Un simile estratto resterà affisso durante lo stesso spazio di tempo nella camera dei patrocinatori , ed in quella de' notari , se in quel circondario trovansi stabilite delle camere di patrocinatori e di notari .

9. Le anzidette forme di pubblicità sono state riputate così necessarie , che il medesimo art. 873 non permette alla moglie di cominciare ad eseguire la sentenza di separazione di beni , che dal giorno in cui saranno state adempite . Quindi gli atti di esecuzione che si facessero contro questa disposizione sarebbero nulli . Non crediate però che l'obbligo di *adempire* le dette formalità importi doversi aspettare un anno , durante il

quale i mentovati estratti saranno esposti nell'enunciate sale : il contrario è stabilito dal *cit. art.* Quindi è che fatte le esposizioni, la moglie è autorizzata a procedere alla esecuzione della sentenza che scioglie la comunione anche nel corso del detto anno . Anzi secondo il *Cod. Nap.* tale esecuzione dovrà cominciare entro quindici giorni da computarsi dalla prolazione della sentenza . *Art.*

144.

10. Avendo il Codice moltiplicate le precauzioni , onde dare a questo giudizio la più grande pubblicità , ha ristretto con ragione la facoltà di agire ad impugnare il giudicato colla opposizione del terzo , e l'ha ridotta esercibile unicamente nell'anzidetto termine di un anno . È questa una limitazione alla regola generale che accorda indefinitamente questo diritto fino alla durata dell'azione dei terzi . *Art. 873.* Frattanto osservate , che per essere fatale ai creditori il lasso del detto termine , converrà vedere se tutte le formalità anzidette relative alla pubblicità siano state eseguite .

11. Il §. 2. dell' *art. 872.* porta che le disposizioni intorno alla pubblicità della sentenza di separazione di beni si osservano uni-

tamente a quelle prescritte dall'art. 1445 del Codice Napoleone ; questo articolo non porta una parte delle formalità esposte nel Codice di procedura art. 872 ; anzi quest'ultimo ha esteso la formalità della tabella da apporsi nell'uditorio del tribunale di commercio , anche al caso che il marito non fosse negoziante . La disposizione adunque che trovasi di più nell'art. sudd. del Codice Napoleone si è quella contenuta nel §. 2. in questi termini : *la sentenza che pronuncia la separazione dei beni ha effetto dal giorno della domanda* , il qual passo non è una formalità , ma una disposizione di massima ; crederemmo piuttosto , che l'art. cit. in vece del 1445 dovesse essere il 1444 , che prescrive altre formalità essenziali , e di cui siamo per far parola nell'art. seguente .

A R T. III.

Della esecuzione della separazione di beni.

1. Per evitare qualunque frode o collusione contraria agl'interessi dei creditori del marito , non basta che la domanda e la sentenza di separazione di beni abbiano ottenuto tutta la pubblicità prescritta nell'artic. precedente , egli è altresì necessario , che l'esecuzione della medesima separazione di già

autorizzata dalla sentenza non sia ritardata : per la qual cosa il Codice Napoleone dichiara nulla qualunque separazione di beni , se gli atti a ciò necessarj non siano incominciati entro quindici giorni successivi alla sentenza e continuati senza interruzione . *Art. 1444.*

2. Questo principio stabilito dall'*art. 1444.* è secondo di moltissime conseguenze : prima di tutto bisogna premettere , che la separazione , come ognun può comprendere , non è operativa che per l'avvenire , e che per tutto ciò che ha relazione agl'interessi della antecedente comunione fra la moglie ed il marito è in facoltà di quella di parteciparvi o di rinunciarvi .

3. Ciò premesso , dacchè è pronunciata la sentenza di separazione , due cose possono accadere , o che il marito la eseguisca volutariamente , o che ricusandovisi si abbia a ricorrere ad una esecuzione forzata . Parliamo del primo caso .

4. Quando il marito consente alla esecuzione della separazione , opera tutto ciò ch'è necessario per effettuare la restituzione della dote in natura , se ciò è fattibile , ovvero in equivalenti , sia in danaro , sia in beni mobili o immobili ; colla dote vengono restituiti i

lucri dotali , ossia tutto ciò che nel contratto di nozze ha la moglie stipulato in suo favore, e che dovrà prelevarsi nelle occorrenze (1).

5. In queste circostanze , se la moglie vedendo imbarazzata l'antecedente amministrazione della comunione risolve di rinunziarvi, non ha alcun diritto alla divisione di ciò che ne dipende ; conseguentemente il marito può prevalersi degli oggetti che dipendono dalla passata comunione , per fare l' anzidetta restituzione di dote e di lucri dotali.

6. Se per lo contrario la moglie accetta la comunione , vale a dire risolve di restare unita d' interessi col marito per tutto ciò che riguarda l'antecedente amministrazione , ella ha diritto di dividere col marito gli oggetti che ne dipendono : a questo effetto per stabilire la divisione la moglie ha diritto di procedere ad un inventario de' beni risultanti dalla passata comunione , colle regole prescritte dal Codice Napoleone .

7. Ora quando il marito eseguisce volentariamente le anzidette restituzioni per effetto della pronunziata separazione , sia che la moglie rimanga in comunione , sia che vi ri-

(1) In Francia tutto ciò chiamasi *reprises* .

nunzi, i creditori del marito han diritto di assistere a tutti gli atti che servono di esecuzione alla separazione, affinchè col pretesto di restituire la dote ed i suoi accessori non se le paghi fraudolentemente più di quello che le appartiene. Non istaremo qui a spiegare con quali regole ed in qual maniera si fanno gli atti che son propri ad eseguire volontariamente la separazione pronunziata. È ciò largamente stabilito dal Codice Napoleone. Basta a noi di avvertire, che il tutto deve essere operato mediante atti autentici e conforme a ciò che è prescritto all'occasione dello scioglimento della comunione. Converrà principalmente che questi atti siano incoati entro i quindici giorni successivi alla sentenza di separazione e continuati senza interruzione, cioè a dire senz'altro ritardo che quello che è assolutamente necessario alla confezione dei medesimi; altrimenti la separazione dei beni, ancorchè pronunziata dal tribunale, sarebbe nulla. *Cod. Nap. cit.*

art. 1444.

8. Da tutto ciò si comprende cosa abbia inteso stabilire per la garanzia dei creditori l'*art. 874.* del nostro Codice, così espresso: *la rinunzia della moglie alla comunione dei*

*beni deve farsi nel tribunale davanti a cui
PENDE la domanda di separazione (1). Questa rinunzia poi in forza del disposto dall'art. 1444. del Cod. Nap. dovrà necessariamente farsi entro i quindici giorni successivi alla prolazione della sentenza, quando la moglie non l'abbia fatta prima, e scriversene l'atto sul medesimo registro destinato a ricevere le rinuncie ad eredità. Cod. Nap. art. 1457.*

9. Del pari, se la moglie accetta la comunione, l'inventario che deve seguirne e che fa prova dell'accettazione dovrà incoarsi entro i giorni quindici, da computarsi dalla prolazione della sentenza di separazione. Alle volte prima di decidersi ad accettare la comunione la moglie desidera che si compia l'inventario, indi compiuto ch'egli è le resta la facoltà di deliberare, accordatale dalla legge. L'atto dell'inventario comincerà in questo caso dall'esprimere questa facoltà che la moglie si riserva; ma l'inventario dovrà sem-

(1) L'originale francese porta: *au greffe du tribunal de la demande etc.*; invece di *pende* dovrebbe sostituirsi un'altra frase e leggersi: *la rinunzia ec. dovrà farsi alla cancelleria del tribunale che conosce della separazione ec.*, dappoichè tal rinunzia può farsi e prima e dopo la sentenza.

pre incominciarsi entro i detti quindici giorni, e non si potrà interrompere, finchè la separazione non sia interamente eseguita. *Codice Napoleone art. 1444.*

10. Parliamo ora del secondo caso, cioè quando il marito non si presti ad eseguire la separazione o per cattiva volontà, o perchè non ha i mezzi di restituire la dote; in questo caso, se la moglie ha già rinunciato alla comunione, non le resta che il rimedio di esercitare gli atti coattivi di esecuzione col pignoramento de' mobili o degl'immobili del marito, come fa qualunque creditore col suo debitore. Ma questi atti esecutivi dovranno incominciarsi entro i detti giorni quindici successivi alla sentenza di separazione e senza interrompimento; se no, la separazione sarebbe dichiarata nulla. *Cod. Nap. art. 1444.*

11. Seguendo la detta ipotesi di esecuzione coattiva, nel supposto che la moglie non rinunci alla comunione, oppure che prima di determinarsi ad accettarla voglia fare inventario e deliberare, bisognerà che introduca entro i detti quindici giorni la sua azione, onde costringere il marito a fare l'inventario dei beni dipendenti dalla passata amministrazione della comunione, e che tutto ciò

che possa risultare di procedure giudiziarie in conseguenza di quest'azione della moglie non provi altro interrompimento, che quello eagionato dai termini necessarj accordati dalla legge. *Cit. art. 1444.*

12. Finalmente, quando il marito nulla possegga, ciascun comprende che la moglie sarà dispensata di fare degli atti inutili. In tutti i casi però ella dovrà far constare anche entro il ripetuto termine di giorni quindici questa deficienza di beni nel marito; per la qual cosa darà commissione ad un usciere di eseguire un pignoramento; l'usciere recandosi al domicilio del marito farà il suo processo verbale di *carenza*, esprimendo in esso che nulla ha trovato che sia di pertinenza del marito. Ciò ultimato, la separazione dei beni verrà considerata come eseguita, perciocchè la moglie ha fatto tutti i passi che dipendevan da lei.

Riflettiamo per ultimo, che qualsiasi intelligenza secreta col marito per far comparire che non possede nulla potrebbe risultare nociva alla moglie, se in seguito, venendo a scoprirsì la collusione, i creditori del marito facessero dichiarar nulla la separazione, come non essendo stata eseguita nelle regole.

Module per la separazione dei beni.

§. I.

Istanza per la separazione dei beni.

„ Al sig. presidente del tribunale di prima istanza di Milano,

„ La sig. Elisabetta M.... sposa del sig. Lorenzo G.... mercante orefice a Milano;

„ Espone che essa è maritata, sono sei anni, col detto sig. G.... cui ha portato in dote una somma di quindici mila lire, quattro mila delle quali sono state messe in comunione. Il detto sig. G.... ha fatto così male il suo commercio che si trova oggi fallito con una quantità tale di debiti da mettere l'esponente nel pericolo di perdere la sua dote.

„ Ciò ritenuto, signore, essa domanda che vogliate permettergli di far citare suo marito per veder pronunziare che sarà separata da esso quanto ai beni; che conformemente alla legge essa goderà di ciò che le è dovuto in forza del suo contratto di matrimonio, tanto rispetto ai beni che ha portato all'atto del detto matrimonio, che di quelli che le sono appartenuti dopo, e che potranno appartenere in seguito, che in conseguenza, attesa la rinuncia che essa si propone di fare alla

comunione dei beni col di lei marito, sarà esso condannato a restituirlle la somma di quindici mille lire, ammontare della sua dote cogl'interessi, a datare dal giorno della domanda fino a quello del pagamento; come pare che sarà condannato a garantire ed indennizzare l'esponente di tutte le somme per le quali si è obbligata con esso; infine che essa sia autorizzata a procedere a salvezza dei suoi diritti ed azioni, in esecuzione della sentenza di separazione da proferirsi. ,,

Sott. P. Patrocinatore.

„ Si permette di citare in conformità della presente istanza.

„ Fatto a Milano il giorno otto gennajo mille ottocento cinque. ,,

Sott. A.... Presidente

Se la donna non vuol rinunziare alla comunione, od almeno se prima di determinarsi vuol conoscere lo stato degli affari del marito, le conclusioni dell'istanza sono concepite così.

„ Ciò ritenuto, signore, la esponente domanda che vogliate permetterle di citare suo marito, per veder pronunziare che essa sarà separata dal medesimo in quanto ai beni, a datare dal giorno della domanda; in conse-

guenza che ad istanza della esponente si procederà all' inventario dei beni della detta comunione, per prendere in seguito quelle misure che troverà convenienti.

„ In caso d' accettazione della detta comunione, veder pronunciare che sarà proceduto alla divisione ed alla liquidazione dei beni della detta comunione o amichevolmente fra le parti o in giudizio, avanti quel giudice delegato che piacerà al tribunale di nominare; al qual effetto gli immobili della detta comunione saranno visitati e stimati dai periti nominati d'accordo o d'ufficio, i quali riferiranno se questi beni possono comodamente dividersi in due porzioni, dopo di aver sentite le allegazioni ed istanze delle parti; nel caso in cui i Periti giudicassero che gl' immobili non possono comodamente dividersi, veder pronunziare che sarà proceduto, ad istanza della esponente, alla vendita dei detti beni mediante licitazione, nelle forme usate, per essere egualmente diviso il prezzo fra le parti dopo l'aggiudicazione.

„ Come pure, nel caso in cui la esponente giudicasse a proposito di rinunziare alla comunione dopo l'inventario, veder pronunziare che il di lei marito sarà condannato a

renderle la somma di quindici mila lire, ammontare della sua dote, cogli interessi a dare ec. ,,

Il rimanente va esposto come nell' istanza in cui la donna dichiara che rinunzierà alla comunione. È duopo osservare, che in qualunque tempo essa faccia questa rinuncia deve adempire a questa formalità, mediante atto ricevuto alla cancelleria del tribunale, che conosce della dimanda di separazione.

La dimanda si fa nella forma di tutte le citazioni che hanno luogo in virtù di un decreto del giudice; cioè che l' usciere dopo di aver copiata l' istanza ed il decreto posto appiedi, stende in seguito la sua citazione, indica il termine che la legge accorda al marito per comparire, e dichiara ch' è per rispondere in conformità dell' istanza; cosicchè diviene inutile, in quest' atto di citazione, di copiare le conclusioni dell' istanza.

§. II.

Estratto della dimanda per render pubblica la separazione.

„ Dimanda per la separazione dei beni, fatta ad istanza della sig. Elisabetta M. sposa del sig. Lorenzo G.... mercante orefice a Milano, contro suo marito, in virtù di de-

creto del sig. presidente del tribunal civile di Milano, con atto di citazione del giorno dieci del presente mese.

„ Il sig. P.... patrocinatore presso il detto tribunale, domiciliato a Milano, contrada della Zecca, N° 5 è costituito per l'attrice.

„ Il presente estratto è stato deposto alla cancelleria del detto tribunale, il giorno dodici di gennajo mille ottocento cinque, dal sig. P.... patrocinatore, il quale ha sottoscritto unitamente al cancelliere il presente atto di deposito. „

Sott. P.... Patrocinatore.

S.... Cancelliere.

§. III.

Sentenza di separazione dei beni.

La forma dī questa sentenza non differisce punto da quella di tutte le altre. Se il marito non comparisce, viene condannato in contumacia, se compare, le sue conclusioni sono enunciate, come pure quelle della donna, non che quelle del regio procuratore, il quale deve sempre essere inteso in questo genere di affari. Se sono intervenuti nell'istanza dei creditori del marito, saranno indicati nelle narrative, e saranno enunciate le loro conclusioni.

Vengono in seguito i motivi della sentenza ed in fine la dispositiva. Se rigetta la dimanda è concepita così:

„ Il tribunale rigetta la dimanda di separazione di beni della parte di P...., compensate le spese.

„ Giudicato a Milano, dai sigg...., il giorno ventidue marzo mille ottocento cinque. „

Sott. ec.

Se la dimanda è rigettata in forza di un'eccezione perentoria, la sentenza pronuncia così.

„ Il tribunale dichiara non ammissibile la dimanda di separazione di beni dalla parte di P.... ec....

Nel caso in cui la dimanda è ammessa, la dispositiva è conforme alle conclusioni spiegate dalla donna, secondo ch'essa ha dichiarato di voler rinunciare alla comunione, o che essa si è riservata di *optare* dopo l'inventario.

§. IV.

Rinunzia alla comunione.

„ Oggi, venticinque marzo mille ottocento cinque, è comparsa alla cancelleria la sig. Elisabetta M...., sposa del sig. Lorenzo G.... mercante orefice a Milano, autorizzata a pro-

cedere per la salvezzaa dei di lei diritti ed azioni , mediante sentenza di separazione di beni che ha riportato il giorno ventidue di questo mese ; essa era assistita dal sig. P..... suo patrocinatore.

„ La medesima ha dichiarato , che in esecuzione della sentenza proferita il giorno ventidue di questo mese , e che la dichiara separata di beni col di lei marito , rinuncia alla comunione che ha esistito fra essa ed il medesimo , ritenuto che tale comunione le è più onerosa che proficua , volendo attenersi a' suoi lucri e convenzioni nuziali . Essa dice in conseguenza e conferma con giuramento di non aver preso , nè direttamente , nè indirettamente alcun bene od effetto della detta comunione .

„ Della presente dichiarazione è stato dato atto alla comparente , la quale ha sottoscritto unitamente al sig. P..... , suo patrocinatore , ed al cancelliere . „

Sott. ec.

Si rileva dalla natura di quest' atto , che deve esser fatto dalla donna stessa in persona , o dal latore di una procura speciale ed autentica .

Quest' atto è scritto dal cancelliere sul re-

gistro delle rinuncie, dove si trovano in ordine di data tanto le rinuncie alla comunione, che quelle alla successione.

TITOLO IX.

Della separazione personale e del divorzio.

Il nostro Codice non ha che aggiungere sulla procedura intorno al divorzio: il Codice Napoleone non si è limitato a stabilirne le regole principali, ma ne ha di più prescritto le forme a motivo non solo dell'importanza, ma della novità di questa istituzione. Egli è perciò che il nostro Codice dichiara (*art. 881*) che *riguardo al divorzio si procede come è prescritto dal Codice Napoleone.*

La separazione personale, chiamata in Francia *separation de corps*, è di una istituzione più antica; il legislatore l'ha conservata per il riposo delle coscienze: è vero che il matrimonio non è altro agli occhi della legge che un contratto civile, e la teoria del divorzio non è fondata che in questo principio; ma siccome entra nell'opinione della maggiorità del popolo di far benedire il matrimonio dalla chiesa e di riguardarlo nel foro interiore come indissolubile, era giusto di

conservare la separazione personale, onde portar rimedio agl'inconvenienti di una coabitazione divenuta insopportabile.

Il Codice Napoleone ha dunque eretto in principio: che *nel caso in cui ha luogo la domanda di divorzio per causa determinata sarà in arbitrio dei coniugi di domandare la separazione personale.* Art. 306.

Un altro principio si è, che *la separazione personale produce sempre la separazione dei beni.* Ibid. art. 311.

Finalmente la stessa legge non permette la separazione personale per solo consenso reciproco de' coniugi; essa vuole che i motivi che fanno invocare questo rimedio straordinario siano sempre sottoposti al giudizio dei tribunali. Ibid. art. 307.

Perciò che concerne la procedura della separazione personale lo stesso Codice Napoleone decide formalmente (*cit. art. 307.*) che la domanda dovrà proporsi, istituirsì e giudicarsi come qualunque altra azione civile: tutto resta adunque regolato del pari intorno alle forme; nulladimeno siccome il Codice giudiziario aggiunge alcune altre disposizioni a quelle già date dal Codice Napoleone, così è nostro dovere di esporle e di vedere in due

articoli, 1°. ciò che deve precedere la domanda di separazione personale: 2°. con'essa dovrà essere proposta, istrutta, giudicata ed eseguita. Un terzo articolo presenterà le module degli atti.

ART. I.

Di ciò che deve precedere la domanda di separazione personale.

1. S'egli è utile in tutt'altra differenza lo adire un tribunale di conciliazione avanti di alzar lamento in giudizio, lo sarà senza dubbio in questa circostanza per evitare lo scandalo di una separazione: ma in una materia così grave la legge, ammettendo il principio, non ha voluto che questo tentativo sia fatto davanti un giudice di pace come negli affari ordinari. Ecco la condotta che il Codice di procedura prescrive in questa circostanza.

2. Il conjughe che vuol domandare la separazione personale, dice l'*art.* 875, deve presentare al presidente del tribunale del suo domicilio una domanda in iscritto, nella quale debbono esporsi sommariamente i fatti che lo determinano a ricorrere, e questi fatti debbono essere corredati da documenti giustificativi quando ve ne siano. Il presidente vi scriverà a piedi un decreto col quale ordine-

rà che le parti debbano comparire avanti a lui a giorno prefisso. *Art. 876.*

3. In esecuzione di questo decreto la parte istante farà citare il conjugé con atto di uscire. Il marito e la moglie dovranno presentarsi personalmente, senza che sia loro permesso di farsi accompagnare da consulenti, nè assistere da patrocinatori, perciocchè non è ancor tempo di contestar lite; trattasi soltanto del preliminare della conciliazione.

Art. 877.

4. Gli sposi essendo davanti il presidente, questo magistrato metterà in uso tutti i modi della persuasione per riconciliarli. Se una riconciliazione è sperabile in simili casi, ella non sarà che l'effetto della considerazione e del rispetto che si è conciliato la virtù del giudice frà cittadini. Ma se le rimostranze riescono infruttuose, il presidente scrive in seguito del suo primo decreto un secondo, col quale dichiarando di non aver potuto conciliare le parti permette loro le vie giuridiche, senz'altro sperimento di conciliazione. Non vi sarà processo verbale nè se la riconciliazione segue, nè se non riesce. La legge ha allontanato da questo sperimento qualunque testimonio; quindi non resterà trac-

cia alcuna di ciò che potrebbe esacerbar gli animi maggiormente. *Art. 878.*

5. Se lo sposo citato è contumace, il giudice non resta per questo di esortar l'altro a rinunciare al partito scandaloso della separazione, e se non riesce, nel suo secondo decreto farà menzione che la parte citata non è comparsa. Tuttavia s'ei crede nella sua prudenza, che un qualche intervallo di tempo fosse per essere profittevole ad avvicinare gli animi, il magistrato non darà subito il secondo decreto, concepito come sopra, ma indicherà un altro giorno per intendere lo sposo assente.

6. Siccome in questo giudizio la moglie è necessariamente parte o agendo a difendendosi, egli è indispensabile di autorizzarvela. Questa autorizzazione però non potrà mai venir dal marito stesso, e s'ei la dasse sarebbe contro il principio che non permette la separazione per reciproco consenso; quindi è che lo stesso *articolo 878.* stabilisce, che il presidente collo stesso decreto con cui permette alle parti di ricorrere alle vie legali autorizzerà la moglie a stare in giudizio, ed inoltre a ritirarsi in quella casa che o le parti avranno scelta di concerto o il presidente de-

stinerà *ex officio*. In questi preliminari entrano molti dettagli di convenienza e riguardo per lo stato delle persone che la legge lascia alla prudenza del giudice.

7. Di più la moglie non sortirà dalla casa comune senza essere provveduta degli effetti di suo uso giornaliero, come per esempio de' suoi abiti, della sua biancheria. Il presidente adunque ne ordinerà il rilascio nell'anzidetto decreto, affinchè non possano tali effetti esserle negati, e se insorgesse su di ciò alcuna difficoltà, sarebbe definita dal presidente in *referato*.

8. Ma non basta ad una moglie il portar seco i detti effetti; d'altronde se intorno al rilascio de' medesimi sorge controversia, l'esame ne è sovente lunghissimo, e intanto con quai mezzi dovrà ella provvedere al suo mantenimento? Ciò forma quasi sempre nelle cause di separazione personale un soggetto di domanda per parte della moglie, onde ottenerne un assegno provvisionale; ora nel caso che vi abbia una tale domanda non sarà il presidente, ma l'intero tribunale che ne conoscerà all'udienza, giudicando sommariamente, come in tutte le istanze provvisionali. *Cit. art. 878 in fine.*

A R T. II.

*Del modo d'introdurre, istruire e giudicare
l'istanza di separazione personale*

1. Per formare una domanda di separazione personale l'usciere comincia dal copiare l'istanza dell'attore e i due decreti del presidente, il primo cioè che ordina di citare il conjugé, reo convenuto, davanti a lui in conciliazione, il secondo che permette alle parti di agire in giudizio; in seguito ei stende il suo atto di citazione colle forme ordinarie; questa citazione ha per iscopo di chiamare il reo convenuto a comparire ne' termini stabiliti, perchè indi venga pronunciato sulle conclusioni dell'attore. Non occorre ripetere queste conclusioni, poichè esse sono esposte nell'istanza, che è copiata nel medesimo atto di citazione.

2. La causa viene istrutta e giudicata colle formalità già stabilite per qualunque altra causa. *Art. 379.* Essa è dunque suscettibile di tutte le sorti di atti di processo che possano abbisognare, da una parte per provare i fatti allegati, dall'altra parte per contradirvi.

3. Uno de' mezzi ordinarij di prova è in queste circostanze un esame di testimonj,

perciocchè la natura de' fatti nelle cause di separazione fra marito e moglie, è tale da verificarsi per lo più col mezzo di testimonj. Allorchè l'esame ne è ordinato vi si procederà colle stesse forme che trovansi spiegate al titolo, che tratta di questa specie di prova.

4. Notificansi delle scritture da una parte e dall'altra, come il nostro Codice lo permette rispettivamente fralle parti in tutte le istanze principali; mediante tali difese e risposte i fatti mettonsi in chiaro, ed il tribunale determinerà con sentenza interlocutoria quali siano ammissibili e quali no, ordinando che i primi verranno provati con testimonj, salva al reo convenuto la prova contraria, ossia la riprova.

5. Compiuta l'istruzione della causa, si passan le carte al regio procuratore, il quale, in una causa, che come questa interessa la morale pubblica, dovrà sempre dare le sue conclusioni. *Art. 879.*

6. Se l'istanza è rigettata, la moglie è tenuta di rientrare in casa del marito, cui sarà ordinato di trattarla con tutti i dovuti riguardi. Notate, che non si distingue mai da quale delle due parti sia provenuta l'istanza. Per lo contrario, se l'istanza è ricevuta, vien

proibito al coniuge soccombente d' inquietar l' altro nella sua abitazione. Quindi si procederà alla separazione dei beni, che è una conseguenza necessaria della separazione personale; essa avrà luogo *de jure*, quand'anche la sentenza di separazione personale abbia omesso di pronunziarla; questa disposizione è nella legge. *Cod. Nap. art. 311.*

7. Le conseguenze della separazione personale riguardo ai terzi sono le stesse, che quelle della separazione dei beni. Converrà dunque dare alla medesima la stessa pubblicità. Quindi l'*art. 880* prescrive d' inserire un estratto della sentenza in una tabella, per restarvi affisso un anno nell' uditorio del tribunale che l' ha pronunziata, in quello del tribunale di commercio del domicilio del marito, o in mancanza nella sala delle sedute della casa del comune; e finalmente nelle camere de' patrocinatori e de' notari, ove ve ne abbia. Il detto estratto dovrà contenere la data della sentenza, la designazione del tribunale che l' ha pronunciata, ed il nome, cognome, la professione ed il domicilio dei coniugi.

8. Infine l' esecuzione della separazione de' beni, conseguenza della separazione personale, non può incominciarsi che dopo lo

adempimento di tutte le formalità prescritte per render pubblica la separazione, perciocchè è di tutta giustizia di avvertirne i creditori, che hanno interesse di allontanar la frode da questa separazione.

A R T. III.

Module per la separazione personale.

§. I.

Istanza e citazione preliminare.

„ Al sig. presidente del tribunale di prima istanza di Milano.

„ Luigia D....., moglie del sig. Giuseppe B...., mercante di carta, domiciliato a Milano, contrada dei Cartari;

„ Espone che da dieci anni moglie del sig. B..... ha sempre avuto a soffrire dei cattivi trattamenti per la sua inconsiderata condotta. La disgrazia della esponente si è sempre aumentata, dimodochè è giunta oggi a tale eccesso, ch'è impossibile di rimanere più lungamente nella casa di suo marito.

„ È notorio che fino dal primo anno del suo matrimonio il sig. B..... ha vissuto con una donna chiamata L..., e che sovente passando essa veniva a chiamarlo verso sera; parlava con lui sulla porta, e si beffavano insieme della esponente; portavano l'insulto al

punto, che questa era obbligata di ritirarsi. Terminata questa conversazione, il sig. B..., seguiva la donna e non ritornava la notte. Lungi dall'essere ascoltate le lagnanze della moglie, le cagionavano insulti e spesso delle percosse.

„ Alla detta donna L.... è succeduta altra donna chiamata A... conosciuta per aver lasciato suo marito, ed averlo rovinato colle sue dissolutezze. Le scene che al tempo della donna L.... non avevano luogo che circa una volta il mese si sono moltiplicate, soprattutto da sei mesi a questa parte; esse si rinnovano in ogni settimana. L'audacia del sig. B.... è tale, che dice altamente che non sarà felice, se non se quando sarà morta sua moglie; e che s'essa tormenta troppo, la batterà in modo che sarà costretta di lasciar gli fare liberamente ciò che vuole.

„ Egli è in seguito di un simile alterco, che la supplicante ha sofferto delle ingiurie, e dei cattivi trattamenti in un modo tale, che ha dovuto prendere il partito di ritirarsi presso sua madre, coi suoi effetti, risoluta di procedere per la separazione personale.

„ Ciò ritenuto, signore, la esponente dimanda che vi piaccia di permettergli di ci-

tare il sig. B... suo marito , onde venga giudicato , che ritenute le cose sovraesposte , la medesima rimarrà separata personalmente da esso , cui sarà proibito di abitare con lei e di frequentarla , sotto quelle ipene che saranno del caso ; ch'ella sarà parimente separata quanto ai beni , a datare dal giorno della sua dimanda ; in conseguenza che sarà da lei proceduto all'inventario dei beni della comunione , per prendere in seguito quel partito che crederà .

„ In caso dell'accettazione della comunione dichiara , che procederà alla divisione e liquidazione dei beni di questa comunione , o amichevolmente se si può , fra le parti , altrimenti davanti quel giudice , che piacerà al tribunale di delegare ; e nel caso in cui la supplicante rinunciasse alla comunione , che il detto sig. B... sarà condannato a restituire la somma di dodici mila lire , ammontare della sua dote , e gl'interessi , a datare dal giorno della dimanda fino a quello del pagamento ; come pure a garantirla ed indennizzarla di tutte le somme per le quali l'ha fatta obbligare unitamente ad esso .

„ All'effetto di tutto ciò che si è esposto di sopra , la supplicante dimanda , signore ,

che voi l'autorizziate a procedere nella istanza ; come pure che ordinate ch'essa rimarrà provvisoriamente presso sua madre ; che le saranno lasciati gli effetti che seco ha trasportati, e le saranno rimessi quelli che servono al suo uso giornaliero, e che sono in casa del marito. ,

Sott. M. . . . Patrocinatore.

In questa istanza , il capo delle conclusioni , che riguarda la separazione dei beni , si redige assolutamente , come nell' istanza in cui non si tratta che della separazione dei beni , secondo che la donna sia risoluta di rinunciare alla comunione , o che non voglia determinarsi che dopo l' inventario . Nell'esempio che si è veduto si è supposto che la donna si riservava di optare dietro il risultato dell' inventario , e si è supposto che nella comunione non esistessero immobili ; cosicchè nelle conclusioni non si fa menzione della vista dei periti , come nell'esempio dato per la separazione dei beni .

Appiedi di questa istanza , si pone il decreto di citazione in questi termini .

„ Siano chiamate le parti per comparire in persona avanti di noi , il giorno dodici

del presente mese nella camera del consiglio
a dieci ore della mattina .

„ Fatto a Milano il giorno nove febbrajo
mille ottocento cinque . „

Sott. C. . . . Presidente.

Rivestita di questo decreto , l' istanza viene consegnata alla donna , la quale con atto di usciere dà copia dell' istanza e del decreto a suo marito ch' essa cita nel medesimo tempo a comparire , come si è detto . Di questo atto di citazione , nulla avendo di particolare , non occorre di dare la modula .

Allorchè compariscono le parti , l' istanza appiedi della quale evvi il decreto di citazione , i documenti giustificativi , se ve ne sono , e l' originale dell' atto di citazione sono rimessi sotto gli occhi del giudice , il quale se non può riuscire nella conciliazione , pone appiedi del suo primo decreto quello di remissione in questi termini .

„ In virtù del nostro decreto del giorno nove di questo mese le parti sono comparse in persona ; e non avendo potuto riuscire a conciliarle , noi le rimettiamo a procedere in giudizio .

„ In conseguenza Luigia D..... moglie di B..... è autorizzata , conformemente ha ri-

chiesto, a rimanere provvisoriamente preso sua madre ed a conservare gli effetti ch'essa ha trasportati seco; decretiamo inoltre che le saranno rimessi da suo marito gli altri suoi effetti che servono all'uso giornaliero.

„ Fatto a Milano il giorno dodici febbrajo mille ottocento cinque. „

Sott. C... Presidente.

L'intimazione che si dà al marito in forza di questo secondo decreto nulla ha di particolare: si copiano in testa tanto l'istanza che i due decreti, e si cita a comparire per rispondere in conformità di questa medesima istanza.

§. II.

Sentenza di separazione personale.

Se il reo convenuto non comparisce, si dichiara contro di esso la contumacia; il tribunale nulladimeno pronuncia sempre con cognizione di causa, e dopo un esame così accurato delle prove addotte, come se la difesa fosse stata contradittoria. Nel rimanente sia per contumacia, sia in contradittorio, se la separazione è pronunziata, la sentenza si concepisce così.

„ Il tribunale decreta che la parte di M... rimarrà separata dalla parte di O..... perso-

nalmente e di abitazione, colla condizione che la detta parte di M..... debba ritirarsi presso sua madre; fatta proibizione alla parte di O.... d'inquietare, e frequentare la parte di M... sotto quelle pene che saranno del caso; decreta parimente, che la parte di M... rimarrà separata di beni, e l'autorizza a procedere come di ragione; in conseguenza, dietro sua istanza, sarà fatto l'inventario dei beni in comunione tra essa ad il marito, all'oggetto di prendere quel partito che la medesima troverà opportuno; in caso di accettazione della detta comunione decreta che la divisione dei beni ec. compensate le spese.

„ Giudicato a Milano ec.

Se la domanda di separazione fosse rigettata, la dispositiva della sentenza porterebbe.

„ Il tribunale rigetta la dimanda della parte di M... e decreta, che la detta parte di M.... debba ritornare presso suo marito, il quale sarà obbligato di riceverla e di trattarla coi riguardi che le sono dovuti; compensate le spese.

„ Giudicato a Milano ec. „

§. III.

*Estratto della sentenza di separazione
per esporla al pubblico.*

„ La separazione personale, e 'di beni è stata pronunziata contradditorialmente, con sentenza del tribunale di prima istanza di Milano, il giorno ventinove aprile scorso, tra Luigia D...., attrice, e Giuseppe B...., mercante di carta, domiciliato a Milano, contrada dei Cartari.

„ Questa sentenza è stata confermata con decisione del giorno sei luglio scorso.

„ Il presente estratto è stato esposto pubblicamente nella tabella, nell'uditorio del tribunale di prima istanza, questo giorno dodici luglio mille ottocento cinque. „

Sott. E.... Cancelliere.

Ben inteso che se non vi è stata appella-
zione dalla sentenza di separazione, non si fa menzione della decisione confermativa.

Gli estratti, per le altre tabelle, vengono certificati dopo di essere stati inseriti o dal cancelliere del tribunale di commercio, o dal podestà della comune, o dal segretario della camera dei patrocinatori, o da quegli della camere dei notari, secondo il luogo in cui si espone la tabella.

T I T O L O X.

*Dell'intervento dei parenti ossia
dei consigli di famiglia.*

Nelle transazioni sociali accade sovente che vi sia bisogno di consultare i parenti di una persona, per esempio, di un minore, di un interdetto; per lo che se ne fa riunire un certo numero che chiamasi *consiglio di famiglia*. Il Codice Napoleone ha regolato il modo di convocare e comporre questo consiglio, laonde il nostro Codice non ha aggiunto che poche disposizioni, parecchie delle quali son fatte per migliorare questa parte delle nostre istituzioni: „ *Dans une matière*, dice il sig. „ *Berlier* (1), où loin d'être stimulés par le „ grand mobile de l'intérêt personnel, trop „ de gens n'aperçoivent que des charges, „ il convient d'apeler le plus de garanties „ possibles contre une inertie justement ré- „ doutable. „

Siccome i supplementi del nostro Codice in questo trattato non si riferiscono che alle deliberazioni del consiglio di famiglia ed alla successiva omologazione, così, lasciando

(1) *Expose des motifs.*
T. IX.

da parte il modo di comporre, di convocare il consiglio, e di tenere le sue conferenze, noi ci occuperemo soltanto dei due punti suddetti, e ne parleremo successivamente in due articoli.

A R T. I.

Delle procedure intorno alle deliberazioni del consiglio di famiglia.

1. Questo titolo è inscritto nell'originale francese: *des avis de parens* che non sarebbe esattamente tradotto *parere, sentimento, opinione*. Qui vuol dire *deliberazione* collegiale dopo matura discussione. Una *deliberazione* adunque del consiglio di famiglia si può definire: un atto che si forma presso il giudice di pace, ove trovansi riuniti i parenti di un mentecatto, o furioso, o prodigo, o di altre persone che non ponno da per loro stesse guidare i loro affari, onde stabilire tutto ciò che torna al loro vero vantaggio. Codice Napoleone *art. 415.*

2. Ciò premesso, allorquando l'oggetto delle deliberazioni del consiglio di famiglia essendo la nomina di un tutore, o di un protutore, o di un tutore surrogato, conforme è prescritto dagli *art. 405, 417 e 419* del Codice Napoleone, il parente nominato

non faccia parte dell'assemblea, o perchè non vi si è potuto o voluto rendere; in questo caso bisognerà notificargli la sua destinazione; quindi l'art. 882 dispone, che questa formalità dovrà essere eseguita da uno dei membri del consiglio che sarà a ciò destinato, e la di cui destinazione sarà espressa nella deliberazione. Quest'individuo avrà cura d'indirizzarsi ad un usciere per far dare la detta notificazione.

3. Il cit. art. 882, soggiunge, che tale notificazione dovrà eseguirsi entro i tre giorni successivi alla deliberazione, coll'aumento di un giorno per tre miriametri di distanza tra il luogo dell'assemblea ed il domicilio del tutore nominato. Le spese di questa notificazione saranno a carico del minore, perciocchè trattasi del suo interesse.

È superfluo il dire che se il nominato è presente in assemblea non occorre alcuna notificazione, egli entrerà in funzione all'istante senza altra formalità.

4. Le deliberazioni prese all'unanimità non potranno mai essere impugnate; basterà allora che nel processo verbale si dica, che la deliberazione è stata unanime; ma se vi siano stati dei dispareri, è necessario che nel pro-

cesso verbale si esprima l'opinione particolare di ciascun membro del consiglio; questa precauzione rende i parenti più oculati; effettivamente niuno potrà meglio discolparsi di un cattivo risultato, che col provare di non avervi avuto parte.

5. Nell'anzidetto caso di disparità di opinioni, può darsi che o il tutore, il tutore surrogato, o il curatore, o qualunque altro parente, membro del consiglio, creda che la risoluzione presa dalla maggiorità sia contraria agl'interessi del minore; allora ei potrà domandarne la riforma davanti il tribunale di prima istanza del circondario, in cui si è convocato il consiglio.

6. Il modo di comportarsi è il seguente: formasi una istanza con atto di uscire, come all'ordinario, contro quei membri del consiglio che hanno formato la maggiorità della deliberazione, nè perciò vi ha bisogno di ricorrere al preliminare della conciliazione; nella citazione si fa chiamata alle parti a comparire entro il termine della legge all'udienza, ove sarà giudicato sul reclamo nel modo che il tribunale crederà giusto e conveniente.
Ibid.

7. Introdotta così la causa, verrà giudica-

ta sommariamente. *Art. 884.* Essa dovrà venir comunicata di necessità al regio procuratore, il quale interviene in tutto ciò che concerne interessi di minori.

8. La sentenza che si pronuncia in simile materia è sempre soggetta all'appellazione, senza distinguere se l'oggetto ecceda o no la somma per la quale i tribunali di prima istanza possono giudicare inappellabilmente. *Art. 889.*

A R T. II.

Dell' omologazione.

1. L'omologazione è un atto di approvazione che il tribunale fa in un affare sottoposto al di lui esame; viene da una voce greca, che significa *acconsentire*.

2. Fra le deliberazioni che prende un consiglio di famiglia ve n'ha che si eseguiscono senz'altre formalità: son di questo numero quelle deliberazioni che han per oggetto la nomina di un tutore ed altri. Ve n'ha al contrario di quelle che non ricevono perfezione e validità che dalla omologazione del tribunale: queste sono in generale quelle deliberazioni che trattano degl'interessi in ispecie del minore, e che il Codice Napoleone assoggetta a questa formalità.

3. Ora in tutti i casi nei quali si tratti di fare omologare una deliberazione del consiglio di famiglia, non potrà quella mandarsi ad esecuzione avanti che non sia stata sanzionata dal tribunale di prima istanza del circondario in cui si è convocato il consiglio. Per ottenere questa sanzione il tutore, o qualcuno de' membri del consiglio incaricato della esecuzione della deliberazione, dovrà rimettere una copia al cancelliere del tribunale senza che occorra di unirvi alcuna domanda scritta. Il cancelliere, allorchè andrà a prendere gli ordini del presidente, gli presenterà la deliberazione, ed il presidente decreta appiedi, che sia comunicata al regio procuratore, ed insieme destina un giudice per farne rapporto al tribunale in un giorno di udienza che indica nel decreto. *Art. 885.*

4. Il cancelliere riprende la carta che fa passare al regio procuratore, il quale scrive le sue conclusioni dopo il decreto del presidente, e col mezzo del medesimo cancelliere la carta è rimessa al giudice relatore. Questi al giorno indicato fa il suo rapporto all'udienza, o vedopo di avere ascoltato il tutore, s'egli abbia qualche cosa a dire, il tribunale pronuncia la sua omologazione, o appro-

vando puramente e semplicemente la deliberazione del consiglio di famiglia, o modificandola in qualche parte. L'originale con la sentenza di omologazione, qualunque ella sia, si pone in seguito alle conclusioni del regio procuratore sul medesimo quaderno. *Art. 886.*

5. Il tutore o altra persona che sarà incaricata di domandare l'omologazione, deve farlo nel termine indicato nella deliberazione; nel caso che non fosse indicato termine alcuno, la legge accorda quindici giorni; se scade questo termine senza che la deliberazione sia stata presentata all'omologazione, qualunque de' membri del consiglio può eseguire questa formalità contro il tutore, che solo ne sopporterà le spese, e senza che possa ripeterle contro il minore. *Art. 887.*

6. Quelli dell'assemblea che credono doversi opporre alla deliberazione, dovranno far notificare la loro opposizione con atto di uscire a colui ch'è incaricato di domandarne l'omologazione, e questi è tenuto di chiamarli all'udienza per esser presenti al rapporto del giudice a ciò destinato. Ivi saranno intesi contraddittoriamente, cioè costituiranno a questo effetto un patrocinatore, indi si

pronuncierà l'omologazione nella forma che abbiamo spiegato. *Art. 888.*

7. Se gli opposenti alla deliberazione non sono stati chiamati per essere presenti al rapporto, lo stesso *art.* accorda loro la facoltà di opposizione alla sentenza di omologazione. Segue da ciò che quelli i quali non si sono opposti alla deliberazione, come sopra, con atto di uscire, e che han lasciato pronunciare la sentenza di omologazione, non saranno più ricevuti a formarvi opposizione; non resta ad essi che la via dell'appello, dappoichè l'*art. 889.* stabilisce, come di sopra l'abbiam veduto, che tutte le sentenze pronunciate sopra deliberazioni di consigli di famiglia sono soggette ad appello. Siccome poi tutti i membri del consiglio han diritto di opporsi alle deliberazioni non unanimi, così hanno il diritto di appellare dalla omologazione tanto se sia pronunciata malgrado la loro opposizione, quanto se non ne abbiano formato alcuna.

T I T O L O XI.

Della interdizione.

Dopo di aver provveduto agl'interessi dei minori, la legge viene al soccorso dei mag-

giori che han perduto l'uso della ragione sia per cause fisiche, sia per cause morali; nel primo stato è il pazzo, l'imbecille, il furioso, nel secondo è il prodigo.

I due Codici, civile e giudiziario, si riuniscono in regolare la procedura occorrente allorchè trattasi della tutela di tali persone. Lo stato cui son poste dalla legge chiamasi *interdizione*, e colui ch'essa riguarda, *interdetto*. Vedremo in due articoli: 1.^o in qual maniera si procede per far dichiarare l'interdizione; 2.^o come si pronuncia e quali ne sono gli effetti.

A R T. I.

Della procedura per pervenire all' interdizione.

1. Le disposizioni della legge in questa materia sono sì chiare che basta per la loro intelligenza esporle solamente, senz'altra analisi.

Esporremo pertanto le disposizioni del Codice Napoleone, che sono immediatamente connesse con quelle del Codice di procedura, il resto potrà dal cortese lettore ritrovarsi nel primo, e la sua analisi nella celeberrima opera del sig. *Locré*, egregiamente volgarizzata dai sigg. *Pagani* e *Ferrari* di Brescia.

2. Il solo tribunale competente a pronunziare l'interdizione è quello di prima istanza del domicilio di colui che trovasi nel caso di essere interdetto. Ciò è stato stabilito dall'*articolo 492* del Codice Napoleone. L'*art. 899* del Codice di procedura aggiunge, che i fatti indicanti l'imbecillità, la demenza o il furore dovranno essere indicati in un'istanza scritta da un patrocinatore, che si presenterà al presidente del tribunale; a questa istanza dovranno essere uniti i documenti giustificativi e indicanti i testimonj da esaminarsi.

3. Il presidente scriverà a piè dell'istanza un decreto con cui ordinerà che l'istanza e i documenti sian comunicati al regio procuratore, e destinerà un giudice per farne rapporto ad un giorno che il presidente fisserà nel medesimo decreto. *Art. 891.*

4. Terminato il rapporto del giudice all'udienza, ed intese le conclusioni del regio procuratore, se il tribunale conosce che i fatti allegati son gravi, e provati, ordinerà la convocazione del consiglio di famiglia, perchè emetta una deliberazione intorno allo stato della persona di cui si domanda l'interdizione, l'attore farà gli atti necessarj per tale convocazione, conforme è prescritto dal

Codice Napoleone, sez. 4, cap. 2. tit. della minor. della tutel. e della emancip. (Art. 892.)

5. Presa la deliberazione del consiglio, se ne presenterà una spedizione al presidente il quale scriverà a piè il suo decreto per far comparire la persona da intendersi nella camera del consiglio, in presenza del tribunale riunito ad un giorno ed ora determinati.

Se lo stato di malattia della persona non le permettesse di presentarsi, il tribunale dopo di avere esaminato la deliberazione del consiglio di famiglia potrebbe far interrogare la persona in propria casa da un giudice a ciò delegato, il quale vi si renderà accompagnato dal cancelliere. In tutti i casi, cioè in qualunque luogo facciasi l'interrogatorio, il regio procuratore dovrà esservi presente.

Cod. Nap. art. 496.

7. Il cit. art. 496. del Codice Napoleone è dichiarato e sviluppato dall'art. 893. del Codice di procedura; il primo porta le seguenti parole: *ricevuto il parere del consiglio di famiglia, il tribunale interrogherà il conviunto* ec. Siccome si avrebbe potuto credere che il tribunale dovesse procedere all'interrogatorio senza altro preliminare, così il citato

art. 893. del Codice di procedura aggiunge le seguenti disposizioni.

7. Prima di essere interrogata la persona che vuolsi interdire dovrà aver cognizione della istanza contro di lei presentata, e della deliberazione susseguente del consiglio di famiglia. Conseguentemente la intimazione a comparire per l'interrogatorio dovrà essere accompagnata dalla notificazione dell'anzidetta istanza, e deliberazione, se questa formalità non sia stata prima adempiuta.

8. Se, eseguito l'interrogatorio, il tribunale riconosce la necessità della interdizione, e la pronuncierà immediatamente. Ma se la prova non è completa il tribunale ordinerà, che i fatti siano verificati mediante un esame di testimonj, se la cosa n'è suscettibile. In questo caso l'esame si eseguirà colle forme ordinarie. L'attore dovrà far procedere a gli atti necessarj, ed i testimonj saranno intesi presenti e contraddicenti il reo convenuto ed il regio procuratore. Art. 893.

§. 2.

Il tribunale potrà, non ostante, ordinare, secondo lo esigono le circostanze, come per esempio, in caso di furore, che l'esame dei testimonj si eseguisca in assenza del reo con-

venuto; ma allora dovrà questi essere rappresentato dalla persona che in questa procedura gli serve di consulente giudiziario, nel caso che la sua difesa non sia raccomandata al solo suo patrocinatore. *Ibid.*

9. L'art. 497. del Cod. Nap. porta: *Dopo il PRIMO INTERROGATORIO, il tribunale deputerà, se vi è luogo, un amministratore provvisionale ec.* Non si creda che la legge esiga di necessità più d'un interrogatorio: questa disposizione non è che facoltativa del tribunale. Siccome un esame di testimonj può andar per le lunghe, e può in conseguenza esservi necessità d'interrogare più volte ad epoche differenti il reo convenuto; così la legge permette di farlo, e permette inoltre che dopo il primo interrogatorio, il tribunale intanto possa deputare un amministratore provvisionale ai beni del detto reo convenuto.

10. Osserviamo opportunamente che quando trattasi di far destinare un *consulente giudiziario*, giusta il prescritto dagli art. 513, e seg. del Cod. Nap. dovranno eseguirsi le medesime forme, che quando si tratta di far pronunziare una interdizione assoluta. Le stesse persone potranno incoare la

procedura, la quale continua nella medesima forma fino a che i fatti allegati vengano verificati o con due documenti o con l'interrogatorio, o mediante esame di testimonj (1).

A R T. III.

Della sentenza d'interdizione e de' suoi effetti.

1. Quanto alla maniera d'istruire la causa, e di pronunciare la sentenza non faremo alcuna osservazioue dopo quello ch'è prescritto dagli *art. 498, 499 e 514.* del Cod. Nap. La procedura è stata ivi per l'importanza della cosa regolata. Solamente parleremo del caso dell'appello esposto dall'*art. 500*, al quale il nostro Cod. giudiziario aggiunge una particolarità.

2. L'*art. 894.* del nostro Codice dispone,

(1) Vi hanno delle persone che senza aver perduto interamente il senno, si comportano però così male ne' loro affari, da riputarsi incapaci di amministrargli. Di questo genere sono i prodighi. La legge non pronuncia su di essi una assoluta interdizione, quindi non li provvede né di tutore, poichè non son minori, né di curatore poichè non son minori emancipati, ma dà loro un *consulente*: questi non ha autorità né sulla persona, né sui beni, ma sulla condotta in materia di affari; il prodigo senza l'autorizzazione del suo consulente non può disporre de' suoi capitali né promettendo, né ricevendo, né litigando. Ora una tale persona data dalla legge appellasi *consulente giudiziario*, perchè gli è deputata dal tribunale.

che se l'appellante è il reo convenuto , egli porterà la sua domanda devant la corte contro coloro che hanno instato per la interdizione : se per lo contrario l'appellazione è provocata da questi ultimi , od anche *da uno degl' individui dell' assemblea* , essa dovrà dirigersi contro il reo convenuto .

Questa disposizione del nostro Codice fa vedere che le persone componenti il consiglio di famiglia hanno la facoltà d'intervenire in prima istanza , ed anche di appellare per sostenere la opinione da loro emessa . È questo un expediente di più che la legge permette onde il tribunale sia viemmeglio illuminato intorno alla verità dei fatti allegati in appoggio della domanda d' interdizioue .

Notisi ancora , che tutto quello che la legge dispone per dirigere la procedura in appello , ha luogo egualmente , allorchè trattasi solamente di deputare un consulente giudiziario .

3. Se non vi è appellazione dalla sentenza d' interdizione , o se la sentenza è confermata in appello , si dovrà immediatamente procedere dal consiglio di famiglia a nominare all' interdetto un tutore ed un tutore surrogato . Questa nominazione si farà colle nor-

me prescritte dal tit. *dei consigli di famiglia.*

Art. 895. Da questo momento, se vi sia stato un amministratore provvisorio deputato in esecuzione dell'*art. 497.* del Codice Napoleone, cesserà dalle sue funzioni, e se non è egli stesso divenuto tutore, renderà a colui ch'è stato nominato i conti della sua amministrazione. *Ibid. §. 2.*

4. Una disposizione importantissima, di cui la esecuzione è raccomandata unitamente dall'*art. 501.* del Cod. Nap. e dall'*art. 897* del Cod. di proced., e dall'*art. 93.* del Regolamento sul notariato, è la seguente: qualunque sentenza d'interdizione dovrà essere dall'attore notificata in ispedizione al reo convenuto, ed inscritta entro dieci giorni dalla notificazione sopra tabelle, che a questo fine dovranno essere affisse tanto nella sala delle udienze del tribunale, che ha pronunziato, quanto nello studio dei notari del circondario. Tutto ciò è stato provvidissimamente ordinato perchè il pubblico conosca le persone colpite da interdizione; lo stesso avrà luogo quante volte sarà stato deputato a qualcuno un consulente giudizio.

5. Per la esecuzione di questa saggia mi-

sura il cancelliere ne farà eseguire l' inserzione nella tabella dell' udienza . Rispetto ai notari , l' attore potrà far notificare una copia della sentenza al conservatore dell' archivio , che secondo l' art. 95. del Regol. sul notariat. è presidente della camera di disciplina ; il conservatore ne farà dare comunicazione a tutti i notari del circondario .

6. Quando viene a cessare il motivo sia della interdizione , sia della destinazione di un consulente giudiziario , è giusto allora di restituire la pienezza dei diritti a colui che ha recuperato la sua ragione . In questo caso la domanda di rimozione della interdizione assoluta o relativa vien formata , istruttata e giudicata colle stesse forme della istranza d' interdizione . Le persone capaci di domandare la interdizione , hanno egualmente diritto di procedere ed intervenire alla rimozione . *Art. 896.*

La legge non dice espressamente , che la sentenza che pronunzia il proscioglimento della interdizione debba rendersi pubblica coi mezzi medesimi che s' impiegano per pubblicare quella che l' ha ordinato . Ma è questa una misura tante conforme all' equi-

tà , che non potrà esser negata a colui , che rientra nell'esercizio dei suoi diritti .

T I T O L O XII.

Del beneficio della cessione de' beni .

In questo titolo , come in parecchi altri , dei quali abbiamo trattato in questa seconda parte , il Codice di procedura non si occupa che di regolare le forme che lo stesso Codice Napoleone ha indicate insieme coi principj del diritto . Seguitando noi la medesima traccia prenderemo dal Codice Napoleone ciò solo che è necessario alla intelligenza del Codice che analizziamo .

Divideremo il presente titolo in tre articoli : il primo dirà cos' è il beneficio della cessione dei beni , quali persone l' ottengono e per qual sorta di debiti ; il secondo prescriverà la procedura da seguirsi per godere di tal beneficio ; in un terzo si esporranno i di lui effetti .

Le formole degli atti occorrenti non essendo che una ripetizione delle tante moduli da noi riportate , il cortese lettore potrà al bisogno cercarne gli esempi , che fanno al suo proposito , sostituendovi una diversa dispositiva , per lo che ci astenghiamo noi di

esporne in questo titolo. Questa protesta vaglia per tutti gli altri titoli, che non sono seguiti da module.

ART. I.

Cos' è il beneficio della cessione de' beni, chi lo può ottenere e per quali debiti.

1. La definizione della cessione de' beni portata dall' art. 1265. del Cod. Nap. si applica propriamente alla cessione volontaria fatta di accordo tra il debitore ed i suoi creditori. Questa specie di cessione, che in Francia vien detta *abandon*, è un contratto in cui consentono il debitore ed i creditori, e non ha altro effetto fuori che quello che risulta dalle stipulazioni medesime. La cessione non dicesi beneficio che quando è giudiziaria: trattando noi unicamente di questa cessione, la quale esige una procedura, la possiamo definire: „ Un modo con cui la „ legge indulgente all'infortunio di un de- „ bitore di buona fede, che dimette a' suoi „ creditori tutto ciò che possede, lo libera „ dagli atti esecutivi contro la persona „

Cod. Nap. art. 1268.

2. Segue da questa definizione, che il beneficio della cessione dei beni è limitato a

quella sorta di debiti che assoggettano all'ar-
resto della persona i debitori, quand'essi non
abbiano però cessato di essere di buona fe-
de. Queste sorti di debiti contraggansi sem-
pre per oggetti del commercio giornaliero
fra gli uomini: allorchè le leggi pronunziano
l'arresto personale per debiti di altra natura
è sempre per punire la mala fede del debi-
tore, quand'egli è costituito in uno stato da
non ispirare quell'interesse che si deve all'in-
fortunio; per esempio noi abhiam veduto,
parlando dell'arresto della persona, ch'esso
vien pronunziato in qualsivoglia materia per
costringere alla restituzione di un deposito
sia giudiziario, sia necessario; in simil caso
non può esservi buona fede dalla parte del
debitore; lo stesso dicasi degli officiali pub-
blici che ricusino o di restituir documenti,
o di esibire atti originali: questa sorta di
debitori non son degni del soccorso della
legge.

3. La cessione giudiziaria è un beneficio
della legge, ed opera senza il previo consen-
so de' creditori; quindi è che allorquando
il debitore vuol liberare la sua persona dagli
atti di esecuzione forzata fa, senza consultar-
li, la cessione de' suoi beni in giudizio. I

creditori allora non possono ricusare questa cessione quando è fatta secondo le regole che la legge prescrive, eccetto alcuni casi dalla stessa legge previsti. *Cod. Nap. art. 1270, §. 1. e 2.*

4. La legge comune non ammetteva a questo beneficio le persone colpevoli di stellionato, nè i falliti dolosi, nè gli stranieri. Il nostro Codice consacra la medesima esclusione, e la estende ai condannati per furto o truffa, ai tutori, amministratori e depositarj, ed a qualunque persona per dovere di ufficio obbligata a render conto. *Articolo 905.*

5. Una tale esclusione riguardo agli stranieri è una conseguenza della privazione in cui sono dei diritti civili. Il beneficio della cessione è un favore della legge, non derivante nè dal diritto naturale, nè dal diritto delle genti, i soli cui gli stranieri hanno parte. La cessione è adunque una istituzione, alla quale non posson pretendere quei che non hanno l'esercizio dei diritti civili.

6. Rispetto alle altre persone escluse da questo beneficio, egli è evidente ch' esse non posson allegare per iscusa dello inadempimento delle loro obbligazioni nè la buona fede, nè l'infortunio.

7. Del rimanente il Codice ha trovato utile di avvertire, che in tutte le disposizioni del presente titolo la legge non pretende rinnovar per ora cosa alcuna rispetto agli usi commerciali, se ve n'abbia che non sian conformi a quanto ha essa prescritto; il che sarà l'argomento del Codice di commercio.
Art. 906.

A R T. II.

Delle formalità necessarie per ottenere il beneficio della cessione.

La cessione quando è forzata dovrà farsi in giudizio come abbiam detto; si sono adunque stabilite alcune formalità onde assicurarsi, che colui che vuol godere di questo beneficio è costituito in buona fede.

In un primo capitolo esporremo in qual guisa dovrà implorarsi il beneficio; in un secondo che cosa dovrà farsi dopo che si è ottenuto.

C A P. I.

Della domanda del beneficio della cessione dei beni.

1. Il debitore che col beneficio della cessione de' beni vuol ottenere la libertà della sua persona se già è in carcere, o vuol evitare di andarvi, dovrà cominciare dal depo-

sitare alla cancelleria del tribunale che deve conoscere della domanda il suo bilancio, i suoi libri, se ne ha, ed i documenti delle proprie attività.

a. Il *bilancio*, dal latino *bilanx*, che significa bilancia, è un libro che contiene l'*attivo* ed il *passivo*, i quali costituiscono lo stato delle sostanze del debitore. Questi dovrà certificare vero il suo bilancio e firmarlo; dovrà inoltre unirvi tutt'i documenti che serviranno a provare in che consiste la propria attività, ed a giustificare la proprietà de' beni mobili e stabili ivi descritti.

3. Egli è egualmente necessario di produrre i libri, ossiano i registri per provare se il bilancio è fatto esattamente e fedelmente. Tutti i commercianti tengono necessariamente dei registri; ma l'affittuario che si è obbligato nel suo contratto all'arresto personale; colui che ha firmato lettere di cambio senza essere commerciante, può non tenere dei registri; ciò non ostante non saranno questi esclusi dal beneficio della cessione, se sono di buona fede; è questa la ragione per la quale la legge non obbliga a produrre questi libri o registri, che *quando ve ne siano*.

4. Il deposito del bilancio e degli anzi-detti allegati si dovrà fare alla cancelleria del tribunale di prima istanza del domicilio che il debitore aveva prima che si rendesse pubblico il cattivo stato de' suoi affari. Ben so-vente un debitore ridotto a questo stato ricorre alla fuga o si nasconde per non essere arrestato: la legge quindi non vuole che la procedura si faccia nel luogo in cui si fosse rifugiato il debitore, ma esige che si abbia ad introdurre nel tribunale del suo antico domicilio. Questo è il senso delle parole, *primo domicilio*, portate dall'art. 889.

5. Fatto il deposito degli atti anzidetti, il debitore potrebbe, come in tutte le altre cause, citare i suoi creditori ne' termini ordinari; ma il di lui interesse vuole ch'ei se-gua una via più spedita. Adunque, munito dell'atto rilasciatogli dal cancelliere, che prova il fatto deposito, presenterà una istanza scritta dal suo patrocinatore al presidente del tribunale; a piè di questa il presidente decreterà che le carte siano passate al regio procuratore, che un giudice ch'ei destina nel decreto ne farà rapporto, e che i creditori siano citati a comparire entro un termi-ne più breve dell'ordinario, attesochè quello

che concerne la libertà delle persone è sempre un caso di urgenza.

6. Una tale precauzione di ottenere il permesso di citare i creditori a breve termine è tanto più necessaria, in quanto che secondo l'*art.* 900 la domanda della cessione *non sospende l'effetto di qualunque procedura*, ed il debitore, mentre s'istruisce e si giudica la sua istanza, potrebbe venire imprigionato. Egli è dunque più espeditivo di prendere la via che noi proponiamo, primo per accelerare la procedura principale, e poi per far pronunciare prontamente una supercessoria provvisionale dagli atti esecutivi contro la persona. Effettivamente se il cit. *art.* 900 dice, che la domanda del beneficio della cessione non sospende le procedure contro la persona, soggiunge però, che i giudici potranno ordinare che vi sia provisionalmente soprasseduto, quando i creditori saranno stati chiamati.

7. Quindi l'atto di citazione che il debitore fa dare a' suoi creditori conterrà due conclusioni, una rispetto al merito principale, cioè diretta ad ottenere il beneficio della cessione dei beni mediante il deposito del bilancio e de' documenti di attività fatto in

cancelleria; l'altra rispetto al merito provvisionale, cioè diretta ad ottenere la supercessoria da qualunque atto esecutivo o fatto, o da farsi contro di lui, se non fosse per anco in arresto.

8. Fatta la citazione, e venuto il giorno dell'udienza, se il merito principale trovasi in stato di decisione egualmente che il merito provvisionale (il che dipende dalla maggiore o minore resistenza dei creditori), il tribunale potrà pronunziare sull'uno e l'altro con una sola e medesima sentenza. Se l'istruzione sul merito principale non è compiuta, il tribunale pronunciando sul provvisionale, ordinerà la supercessoria, se nulla si opponga a questa misura di equità; altrimenti, quando per esempio sia dubbia la buona fede del debitore, il tribunale riunirà la domanda della supercessoria al merito principale, e per tale maniera il debitore resterà fino alla sentenza definitiva esposto a tutti gli atti esecutivi. *Art. 900.*

9. La giurisprudenza dell'antico metodo di procedura esigeva (1) che il debitore dovesse offerirsi pronto a comparire in perso-

(1) *Met. Giud. civ. art. 213 §. 2.*

na per giurare di aver tutto manifestato di buona fede, altrimenti la sua istanza non sarebbe stata ricevuta. Il nuovo Codice non ha adottato il giuramento in questa occasione; nulladimeno non ha dispensato il debitore dall'obbligo di reiterare in persona la sua cessione; si vedrà nel seguente capitolo, che questa comparsa del debitore non avrà luogo nel tribunale di prima istanza, e che l'an- zidetta formalità dovrà eseguirsi soltanto do- po la sentenza, che ammette la domanda del beneficio della cessione. Effettivamente non pare che vi sia ragione per esigerla prima che si sappia se la legge accordi o no que- sto benefizio al debitore.

10. Notiamo opportunamente, che niuna sentenza potrà essere proferita nella istanza di cui parliamo, se prima non sansi udite dal tribunale le conclusioni del regio procu- ratore, perciocchè trattasi della libertà di una persona; la qual cosa interessa sempre l'ordine pubblico. *Art. 900.*

11. Finita la discussione all'udienza, udite le conclusioni del ministero pubblico, il tri- bunale pronuncia se il merito della causa è in istato di decisione, la sua sentenza defini- tiva; con essa il debitore viene autorizzato

a fare la cessione di tutti i suoi beni a' suoi creditori, osservando le forme prescritte dalla legge, entro un termine fissato nella medesima sentenza. In essa verrà egualmente ordinato che i creditori saranno tenuti di accettare la cessione, e sarà loro proibito di attentare alla libertà del debitore; questi però, se mai i creditori non abbiano fatto opposizione alla di lui istanza, sarà condannato alle spese, alle quali saranno condannati i creditori se vi abbiano fatto una ingiusta opposizione.

C A P. II.

Della esecuzione della sentenza di cessione.

12. Per godere del beneficio della cessione, al quale il debitore è stato ammesso con sentenza, ei deve chiamare i suoi creditori all'udienza del tribunale di commercio del circondario, ove egli ha il suo domicilio, e dichiararvi in persona ch'ei cede loro i suoi beni. Se nel circondario non vi è tribunale di commercio, questa dichiarazione dovrà farsi alla casa del comune in un giorno di sessione. *Art. 90.*

13. Non è permesso di eseguire l'anzidetta formalità col mezzo di un procuratore: il debitore dovrà reiterare la sua cessione in

persona: questa condizione umiliante si è voluta apporre, onde evitare che si ricorra troppo leggermente a questo beneficio, e per fare ch'esso si ritenga come l'estremo espediente che possa avere un debitore. *Ibid.*

14. Eseguita l'anzidetta dichiarazione all'udienza del tribunale di commercio, si dà atto della comparsa personale del debitore e della sua dichiarazione, cioè viene il tutto espresso nel libro delle udienze, di cui il cancelliere rilascerà in seguito una spedizione. Quando però la dichiarazione vien fatta alla casa del comune, si verificherà col mezzo di un processo verbale, che il debitore farà costruire da un usciere e firmare dal podestà. *Ibid.*

15. La chiamata dei creditori, che conforme è prescritto dal cit. *Art. 901* dovranno esser presenti, si fa eseguire dal debitore, mediante atto di citazione intimato da un usciere, e nel quale si esprimerà la sentenza che ammette la cessione. L'intervallo dalla citazione alla comparsa si calcolerà dalla distanza del domicilio del creditore più lontano.

16. Il decreto del tribunale di commercio, che dà atto della dichiarazione del debitore,

deve far menzione della citazione fatta a
creditori, e della loro comparsa o assenza.
Lo stesso sarà nel processo verbale dell'u-
sciere, nel caso che la dichiarazione abbia
luogo davanti la municipalità.

17. Nel caso che il debitore trovisi dete-
nuto, la sentenza che lo ammette al benefi-
cio della cessione, ordinerà che, colle pre-
cauzioni richieste e praticate in simili casi,
sia estratto dalle prigioni ad effetto di com-
parire nel luogo, in cui dovrà fare la sua di-
chiarazione. *Art. 902.*

18. Le precauzioni anzidette sono richie-
ste per salvaguardia del custode delle prigo-
ni, il quale non è autorizzato a rilasciare de-
finitivamente il debitore, che dopo di essere
informato ufficialmente, che questi ha reite-
rato la sua cessione nelle debite forme.

Conseguentemente per estrarre il debitore
dalle prigioni, un usciere vi si presenterà fa-
cendo al custode una notificazione della sen-
tenza, che ammette il debitore al benefizio
della cessione, ed invitandolo in essa a con-
fidargli il detenuto, di cui egli farà ricevuta
nel registro delle prigioni: eseguita indi la
dichiarazione, l'usciere ricondurrà il debi-
tore alle prigioni, ove l'usciere esibendo al

custode o il decreto del tribunale di commercio o il processo verbale che ne fa prova, le intimerà di rilasciar libero il detenuto, ed il custode sarà in dovere di obbedire, dopo ch' avrà fatte le menzioni e trascrizioni necessarie ne' suoi registri.

19. L'ultima formalità voluta dall'*art. 903* si è, che il nome, il cognome, la professione e il domicilio del debitore dovranno essere inscritti in una tabella esposta al pubblico nell'uditorio del tribunale di commercio del suo domicilio, o del tribunale di prima istanza che ne fa le funzioni; simile tabella si esporrà nel luogo delle sedute della municipalità. Queste inserzioni saran fatte a cura del cancelliere del tribunale e del segretario della municipalità.

A R T. III.

Degli effetti della cessione.

1. Il primo effetto del beneficio della cessione si è di esimere il debitore dall'arresto personale. I creditori del cedente non han più diritto di farlo imprigionare per i debiti enunciati nel suo bilancio. *Cod. Nap. art.*

1270. § 2. Vi ha però una condizione portata dall'art. cit. §. 3: questa è, che la cessione non esime il debitore dall'arresto che non alla concorrenza del valore de' beni ceduti; e conseguentemente se egli ne acquista de' nuovi, sarà obbligato a cederli fino all'intero pagamento de' debiti, per cui fece l'acquisto.

La cessione de' beni nuovamente acquistati non obbliga ad alcuna formalità; il debitore li cederà per atto di notaro, senza che occorra perciò alcun ordine di giudice.

2. Un altro effetto del beneficio della cessione si è di autorizzare i creditori a mettersi in possesso dei beni del debitore, soltanto per farli vendere e per percepire i frutti fino alla vendita. *Cod. Nap. art. 1269.* Adunque la proprietà di essi beni resta in potere del debitore; la cessione non è per i creditori che un mandato, che conferisce loro i diritti necessarj, onde soddisfare ai loro crediti. Segue da ciò, che se vi abbia perdita nei beni, sarà a pregiudizio del debitore, per la ragione che *res perit domino*.

3. Le formalità che i creditori dovranno seguire per la vendita dei beni ceduti sono quelle stesse, che sono prescritte per gli ere-

di col beneficio dell' inventario. Ved. *intr. lib. II. tit 3. (art. 904.)*

4. Dal principio stabilito dall' *art. 1269.* del *Cod. Nap.* cioè che i creditori mediante la cessione de' beni del debitore non sono che semplici mandatarj per farne la vendita al miglior patto possibile, risulta che non possono essi dividerli fra di loro senza la partecipazione del debitore: e risulta ancora che debbono rendergli conto del modo, con cui ne hanno disposto, e che il debitore ha il diritto d' invigilare perchè le procedure per la vendita siano fatte nelle regole prescritte dall' *art. 904* sopracitato. Egli è con questo rendimento di conti che può mettersi in chiaro fino a quale quantità i crediti siano stati soddisfatti.

5. Finalmente per quel che riguarda il modo di mettersi in possesso de' beni ceduti, bisognerà, che i creditori si riuniscano per nominare un direttore od agente scelto dal loro seno, onde amministri, esiga i frutti, e proceda alla vendita in nome della unione. Qualora i creditori non possano andar di accordo fra di loro, il debitore o uno de' creditori presenterà una istanza al tribunale, davanti il quale citerà le parti interessate, per

farvi destinare *ex officio* un sequestratario; e nella sentenza che interverrà il tribunale autorizzerà quest'ultimo a fare gli atti necessarj per la vendita, ed a provocare la distribuzione per contributo, secondo le regole prescritte dal presente Codice.

Fine del Tomo IX.

INDICE

Delle materie contenute in questo Volume.

P A R T E II.

Procedure diverse. pag. 3

L I B R O I.

Procedure particolari a diverse materie. 5

T I T O L O I.

Delle offerte di pagamento e del deposito. 6

ART. I. Del Processo verbale delle offerte reali. 8

II. Dell'azione del debitore per far dichiarar buone e valide le offerte. 11

III. Del deposito della cosa offerta. 14

IV. Module per le offerte reali e per il deposito. 20

§. I. Processo verbale delle offerte di pagamento. ivi

II. Rivocazione delle offerte reali. 24

III. Accettazione delle offerte. 25

IV. Citazione per la validità delle offerte. 27

V. Intimazione di esser presente al deposito; processo verbale della consegna, e denuncia. 28

T I T O L O II.

Del diritto dei proprietarj sui mobili, effetti e frutti dei loro conduttori ed affittuarj, e del loro sequestro, e di quello sugli oggetti di un debitore forestiere. 32

ART.	I. Del sequestro sui conduttori ed affittuarj.	pag. 33
CAP.	I. Della natura di questo sequestro.	ivi
	II. Delle formalità del sequestro sui conduttori ec., e de' suoi effetti.	36
ART.	II. Del sequestro di effetti appartenenti ad un debitore forestiere.	39

T I T O L O III.

Del sequestro per causa di rivendicazione.	43	
ART.	I. Del carattere del sequestro per causa di rivendicazione, e di ciò che lo precede.	ivi
	II. Delle formalità del sequestro per causa di rivendicazione.	47
	III. Modula d'istanza per ottenere l'autorizzazione del sequestro.	50

T I T O L O IV.

Della subasta per vendita volontaria.	52	
ART.	I. Del carattere della rivendita all'asta dello stabile venduto volontariamente.	53
	II. Di ciò che precede la subasta.	55
	III. In qual modo si fa luogo alla subasta.	58
	IV. Di quelle persone che sono abilitate per eccezione a chiedere la subasta.	62
	V. Come ed in qual tribunale si procede alla subasta.	67
	VI. Degli effetti dell'aggiudicazione in seguito alla subasta.	71
	VII. Module degli atti della subasta per vendita volontaria.	74
§.	I. Notificazione dell'istrumento di compra del nuovo proprietario.	ivi
	II. Notificazione.	76

T I T O L O V.

Del modo di ottener la spedizione o copia di un atto, o di farlo riformare.	pag.	80
ART. I. Nozioni generali sulla natura degli atti e sulle loro copie.		81
II. Del modo di ottener copia di un atto in cui si è stato parte.	91	
CAP. I. Degli atti perfezionati.	92	
	II. Degli atti non perfezionati.	94
	III. Delle seconde copie <i>esecutorie o di prima edizione.</i>	96
III. Del modo di ottener copia di un <i>atto</i> in cui non si è stato parte, ossia del <i>compulsorio</i> .	100	
IV. Della rettificazione degli atti dello stato civile.	106	
V. Module per il rilascio di una seconda copia di prima edizione e per il <i>compulsorio</i> .	110	
§. I. Istanza e decreto per ottener una seconda copia di prima edizione.	ivi	
	II. Intimazione in virtù del decreto.	111
	III. Processo verbale del rilascio di una seconda <i>grossa</i> .	112
	IV. Istanza di patrocinatore per il <i>compulsorio</i> .	116
	V. Processo verbale del <i>compulsorio</i> .	118

T I T O L O VI.

Di alcune disposizioni relative alla immissione in possesso dei beni di un assente.	120
1 Supplemento al Codice Napoleone sulla dichiarazione di assenza.	121
2 Supplemento al Codice Napoleone sulla immissione in possesso de' beni dell'assente.	122

T I T O L O VII.

Dell'autorizzazione delle donne maritate.	124
---	-----

ART.	I. Delle formalità dell' autorizzazione delle donne maritate.	pag. 125
	II. Moduli per l'autorizzazione delle donne maritate.	128
§.	I. Intimazione al marito.	ivi
	II. Istanza al presidente e decreto.	129
	III. Sentenza di autorizzazione.	131
T I T O L O VIII.		
	Della separazione de' beni.	134
ART.	I. Della istanza di separazione de' beni.	136
CAP.	I. Del modo d'introdurre l'istanza di separazione pei beni.	ivi
	II. Della pubblicità della istanza di separazione de' beni.	139
ART.	II. Della sentenza che interviene nella istanza di separazione de' beni.	142
CAP.	I. Quando e come vien pronunziato sulla istanza di separazione de' beni.	ivi
	II. Della pubblicità della sentenza nella causa di separazione de' beni.	147
	III. Della esecuzione della separazione dei beni.	150
	IV. Moduli per la separazione de' beni.	157
§.	I. Istanza per la separazione de' beni.	ivi
	II. Estratto della domanda per render pubblica la separazione.	160
	III. Sentenza di separazione dei beni.	161
	IV. Rinunzia alla comunione.	162
T I T O L O IX.		
	Della separazione personale e del divorzio.	164
ART.	I. Di ciò che deve precedere la domanda di separazione personale.	166
	II. Del modo d'introdurre, istruire e giudicare l'istanza di separazione personale.	170
	III. Moduli per la separazione personale:	173
§.	I. Istanza e citazione preliminare.	ivi

219

§. II. Sentenza di separazione personale.	<i>pag.</i> 178
III. Estratto della sentenza di separazione per esporla al pubblico.	180
T I T O L O X.	
Dell'intervento dei parenti ossia dei consigli di famiglia.	181
ART. I. Delle procedure intorno alle delibera- zioni del consiglio di famiglia.	182
II. Della omologazione.	185
T I T O L O XI.	
Della interdizione.	188
ART. I. Della procedura per pervenire all'in- terdizione.	189
II. Della sentenza d'interdizione e de'suoi effetti.	194
T I T O L O XII.	
Del beneficio della cessione de' beni.	189
ART. I. Cos'è il beneficio della cessione dei beni, chi lo può ottenere e per quali debiti.	199
II. Delle formalità necessarie per ottene- re il beneficio della cessione.	202
CAP. I. Della domanda del beneficio della ces- sione de' beni.	<i>ivi</i>
II. Della esecuzione della sentenza di ces- sione.	203
III. Degli effetti della cessione.	211


page. - 220 -





8559



ج ۵۵۸









ANALISI
DEL CODICE
DI
PROC. CIVILE
T. IX

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DIP. DI DIRITTO PUBBLICO,
INT. LE E COMUNITARIO

93/60

XXXI

A

2

il quale dice che il

ri

c

s

i

t

s

c

c

r

s

s

r

se

4

si di

dispe

sen

fie

as

te

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

n

p